SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 novembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016.

Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2016, relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. (16A08164)
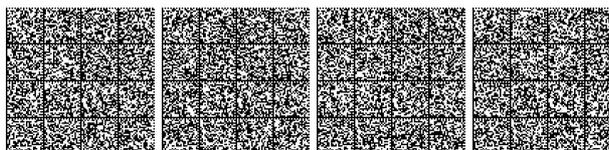
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2016, n. **208**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1
Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2
Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazio-

ne di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Italia:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2. l'imposta sul reddito delle società;

3. l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);

b) in Panama:

1. l'impuesto sobre la recita di cui al Codigo Fiscal, Libro IV, Titulo I, e relativi decreti e regolamenti

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta panamense»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che sono applicabili alla data della firma della Convenzione, o successivamente ad essa, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II
DEFINIZIONI

Articolo 3
Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine «Panama» designa la Repubblica di Panama e, quando è utilizzato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Panama, ivi comprese le acque interne, lo spazio aereo, il mare territoriale e qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale sulla quale, in conformità con il diritto internazionale e in applicazione della legislazione interna, la Repubblica di Panama esercita, o potrà esercitare in futuro, giurisdizione o diritti sovrani per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini, nonché le acque sovrastanti e le loro risorse naturali;

c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l'Italia o Panama;

d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) l'espressione «autorità competente» designa:

(i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(ii) in Panama, il Ministerio de Economia y Finanzas;

i) il termine «nazionale» con riferimento ad uno Stato contraente designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato contraente; e

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in detto Stato contraente.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4
Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
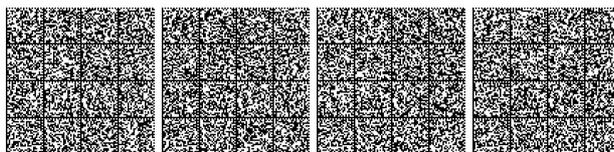
b) se non si può determinare ai sensi del paragrafo *a)* lo Stato nei quale detta persona ha un'abitazione permanente o il centro dei suoi interessi vitali, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sua sede di direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

Stabile Organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche:

a) un cantiere, un progetto di costruzione, di montaggio o di installazione, oppure le attività di supervisione ad essi collegate, ma soltanto se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi;

b) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale impiegato dall'impresa per tali finalità, ma soltanto se dette attività continuano (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) in uno Stato contraente per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale sei mesi in un periodo di dodici mesi;

c) l'utilizzo di una struttura, di installazioni, di un impianto di trivellazione, nave o altre analoghe attrezzature complesse per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali, oppure per attività collegate a tale esplorazione o sfruttamento per un periodo o periodi che oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione odi consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da *a)* ad *e)*, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, quando le attività di detto agente sono svolte in tutto o in parte per conto dell'impresa, e le condizioni accettate o imposte tra detta impresa e l'agente nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, detta persona non è considerata un agente che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
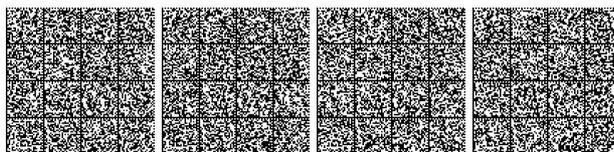
Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6
Redditi Immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7
Utili delle Imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8
Navigazione Marittima ed Aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

4. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle imposte, ai pedaggi, ai dazi o pagamenti analoghi che sono applicabili per l'utilizzo del Canale di Panama.

Articolo 9
Imprese Associate

1. Allorché:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, ai controllo o ai capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
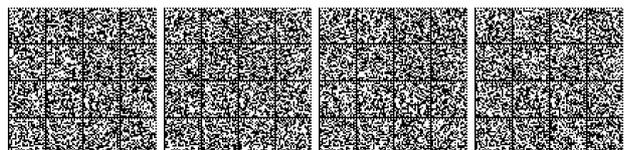
2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato può procedere ad un apposito aggiustamento dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nella Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. in tal caso, sono applicabili le disposizioni degli Articoli 7 e 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo mediante tale creazione o cessione.

7. Fatta salva ogni altra disposizione della presente Convenzione, quando una società residente di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili imponibili ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 7 possono essere assoggettati ad un'imposta addizionale in detto altro Stato, in conformità con la propria legislazione, ma l'imposta addizionale non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare di detti utili.

Articolo 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(i) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un istituto bancario, e

(ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi negli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se:

a) il beneficiario effettivo degli interessi è uno Stato contraente, la Banca Centrale di uno Stato contraente, una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati in relazione alla vendita a credito di merci o attrezzature ad un'impresa di uno Stato contraente; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi da tali istituti o enti nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente Articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi e gli altri frutti relativi a tali titoli o obbligazioni, e i crediti di qualsiasi natura, nonché ogni
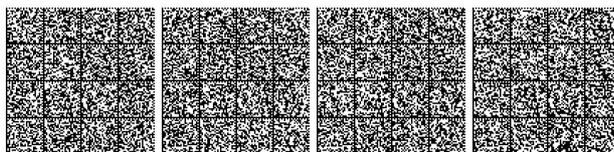
altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini dei presente Articolo. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 10 della presente Convenzione.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. in tal caso, sono applicabili le disposizioni dell'Articolo 7 e del paragrafo 3 dell'Articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 12
Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente Articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche, o le pellicole o le registrazioni ed altri mezzi di riproduzione dell'immagine o del sonoro, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Inoltre, comprende i pagamenti relativi ad assistenza tecnica, servizi tecnici e di consulenza.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, sono applicabili le disposizioni dell'Articolo 7 e del paragrafo 3 dell'Articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

7. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dai presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 13
Utili di Capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che

un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

Servizi

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da servizi resi nell'altro Stato contraente sono imponibili nei primo Stato. Tuttavia, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui sono resi i servizi laddove tali servizi siano servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, servizi tecnici o gestionali o servizi analoghi. Tuttavia, l'imposta cosi prelevata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti quando il beneficiario effettivo di tali pagamenti è residente dell'altro Stato contraente.

2. Ai fini del presente Articolo l'espressione «servizi professionali» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, o altre attività indipendenti di natura analoga.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il fornitore dei servizi, residente di uno Stato contraente,

(i) esercita un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata; o

(ii) dispone regolarmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per lo svolgimento della propria attività.

In entrambi i casi menzionati (i) e (ii), i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta stabile organizzazione o base fissa, a seconda dei casi, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 7.

Articolo 15

Lavoro Subordinato

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale sei mesi in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.

Articolo 16

Compensi e Gettoni di Presenza

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

Artisti e Sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.
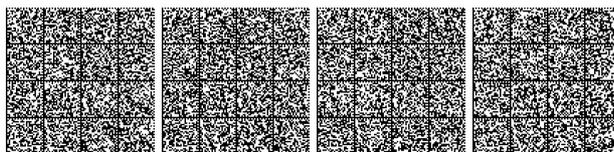
Articolo 18

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

Funzioni Pubbliche

1. *a)* I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

(i) ha la nazionalità di detto Stato; o

(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. *a)* Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti ai paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa in tal caso si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 e 14.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano se io scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o alla cessione dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente Articolo per mezzo di tale costituzione o cessione.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 22

Eliminazione della Doppia Imposizione

La doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

1. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Panama, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
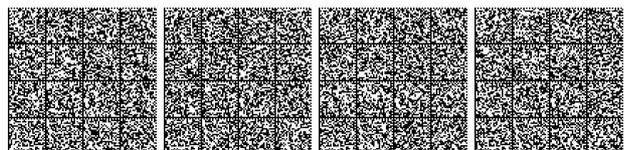
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Panama, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Panama per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

2. Per quanto concerne Panama, se un residente di Panama ritrae redditi che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, Panama esenterà da imposta tali redditi.

3. Se, in conformità con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 23
Non Discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

Articolo 24
Procedura Amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nei paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, ai fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 25

Scambio di Informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) Incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nei corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26

Membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Entrata in Vigore

1. I Governi degli Stati contraenti si notificheranno il completamento delle procedure interne necessarie in ciascuno Stato contraente per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle ritenute alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

b) con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute alla fonte) ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

c) con riferimento allo scambio di informazioni, possono essere inoltrate richieste per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 28

Limitazione dei Benefici

1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi
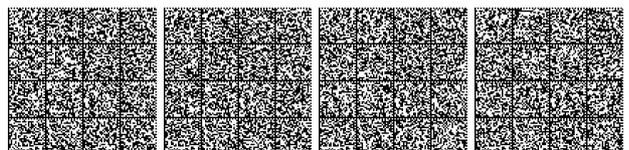
principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed alle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato.

Articolo 29

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà dí applicarsi:

a) con riferimento alle ritenute alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute), a ciascun esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al. 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione dei testi prevarrà il testo in inglese.
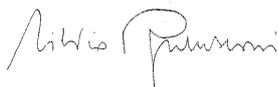
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA
Roma, 30 DIC 2010	Città di Panama, 30 DIC 2010
SILVIO BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri	RICARDO MARTINELLI BERROCAL Presidente della Repubblica

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Con riferimento all'Articolo 4:

Se una persona è considerata residente dello Stato contraente soltanto per una frazione dell'anno ed è considerata residente dell'altro Stato contraente per il resto dell'anno (cambio di residenza), l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipende dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio. Nell'altro Stato contraente, l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipende dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio.

2. Con riferimento all'Articolo 5:

I periodi durante i quali due o più imprese associate svolgono in uno Stato contraente attività direttamente collegate finalizzate alla realizzazione di un unico progetto di costruzione, cantiere, assemblaggio o installazione saranno sommati ai fini dell'applicazione del paragrafo 3. Si considera che siano attività direttamente connesse quelle relative alla finalizzazione del progetto o della costruzione, e non quelle aventi carattere ausiliario. Si considera che un'impresa sia associata con un'altra impresa se una è controllata direttamente o indirettamente dall'altra, o se entrambe sono controllate direttamente o indirettamente da terze persone. Ove il presente principio dia luogo a questioni interpretative, le autorità competenti degli Stati contraente faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

3. Con riferimento all'Articolo 7:

Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

4. Con riferimento all'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,

b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

5. Con riferimento all'Articolo 13:

Nonostante le disposizioni del paragrafo 5, gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'aliena-

zione di azioni o interessi comparabili che rappresentano più del 10 per cento dei diritti di voto o del capitale in una società residente dell'altro Stato contraente, e tali azioni o interessi comparabili sono stati detenuti dall'alienante per meno di dodici mesi, sono imponibili in detto altro Stato.
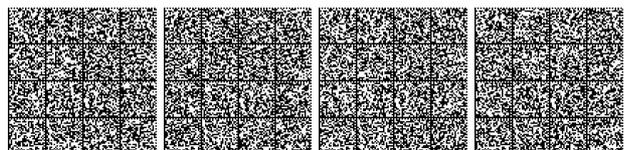
6. Con riferimento all'Articolo 25:

a) Resta inteso che lo scambio di informazioni sarà richiesto solo quando lo Stato contraente richiedente abbia esaurito tutte le regolari fonti di informazione disponibili in base alla procedura fiscale interna.

b) Resta inteso che l'assistenza amministrativa prevista dall'Articolo 25 non comprende (i) le misure dirette solo alla semplice raccolta di elementi di prova, o (ii) il caso in cui è improbabile che l'informazione richiesta sia rilevante per il controllo o l'amministrazione di questioni fiscali di un determinato contribuente in uno Stato contraente.

c) Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente, nell'avanzare una richiesta di informazioni ai sensi dell'Articolo 25 della Convenzione, forniranno le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato interpellato:

(i) informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in particolare, nome, data e luogo di nascita e, se conosciuti, indirizzo, codice fiscale, numero di conto o analoghe informazioni identificative);

(ii) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;

(iii) una dichiarazione circa le informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;

(iv) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

(v) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste.

d) Resta altresì inteso che l'Articolo 25 della Convenzione non obbliga gli Stati contraenti a scambiare informazioni in modo automatico.

e) Resta inteso che in caso di scambio di informazioni, le norme procedurali amministrative 7 relative ai diritti del contribuente previste nello Stato contraente interpellato restano applicabili prima che le informazioni siano trasmesse allo Stato contraente richiedente. Resta altresì inteso che la presente disposizione ha lo scopo di garantire al contribuente una procedura equa e non ad impedire' o posticipare in maniera indebita lo scambio di informazioni. In tali casi, una norma nello Stato contraente richiedente che preveda un'estensione del periodo prescritto per l'accertamento non sarà considerata come contraria al principio di non discriminazione.

7. Con riferimento all'Italia,

a) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

b) Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

c) Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

9. Verifica del funzionamento della Convenzione.

Le autorità competenti si consulteranno costantemente al fine di verificare l'efficacia del funzionamento della Convenzione, nonché la sua rispondenza ai rispettivi reciproci interessi.

10. Disposizioni legislative di attuazione.

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Fatta in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione dei testi prevarrà il testo in inglese.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA
Roma, 30 DIC 2010	Città di Panama, 30 DIC 2010
SILVIO BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri	RICARDO MARTINELLI BERROCAL Presidente della Repubblica

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Panama, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Chapter I
Scope of the Convention

Article 1
Persons Covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) in Italy:

1. the personal income tax;
2. the corporate income tax;
3. the regional tax on productive activities;

whether or not they are collected by withholding at source.
(hereinafter referred to as "Italian tax").

b) in Panama:

1. the *impuesto sobre la renta* provided in the *Código Fiscal, Libro IV, Título I*, and its related decrees and regulations.
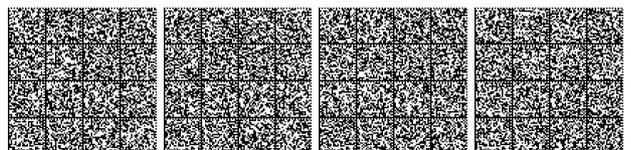
whether or not they are collected by withholding at source.
(hereinafter referred to as "Panamanian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are applicable at or after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Chapter II
Definitions

Article 3
General Definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

b) the term "Panama" means the Republic of Panama and, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of Panama, including inland waters, its airspace, the territorial sea and any area outside the territorial sea upon which, in accordance with International Law and on application of its domestic legislation, the Republic of Panama exercises, or may exercise in the future, jurisdiction or sovereign rights with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their natural resources;

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Italy or Panama as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
(ii) in Panama, the *Ministerio de Economía y Finanzas*;
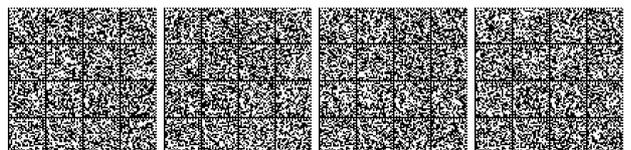
i) the term "national", in relation to a Contracting State, means:

(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
Resident

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to income tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political or administrative subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his permanent residence or centre of vital interests cannot be determined according to paragraph a), he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement amicably.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to its place of effective management. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided for by the Convention.
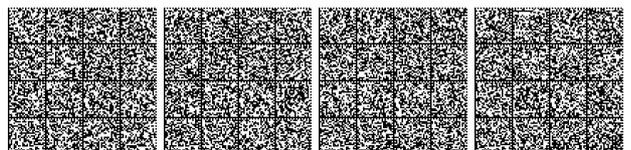
Article 5
Permanent Establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" also encompasses:

a) a building site, a construction, assembly or installation project, or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities lasts more than six months;

b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period;

c) the use of a structure, installations, drilling rig, ship or other like substantial equipment for the exploration for, or exploitation of, natural resources; or in activities connected with that exploration or exploitation for a period or periods exceeding six months within any twelve month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
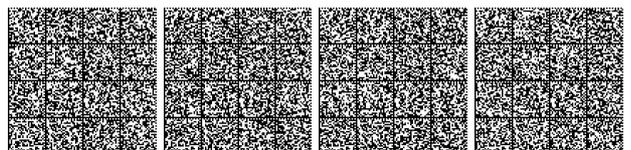
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or mostly on behalf of the enterprise, and conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial or financial relationships which differ from those which would have been made between independent enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III
Taxation of Income

Article 6
Income From Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall, in any case, include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships and aircrafts shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct utilization, letting, or use in any other form of immovable property.
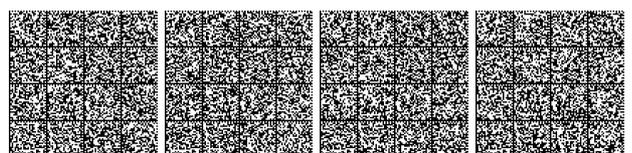
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
Shipping and Air Transport

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbor of the ship is situated or, if there is no such home harbor, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. The provisions of this Convention shall not apply with regards to the taxes, tolls, duties or similar payments that might be applicable upon utilizing the Panama Canal.

Article 9
Associated Enterprises

1. Where:

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State may make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 25 of this Convention.

Article 10
Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividend is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.
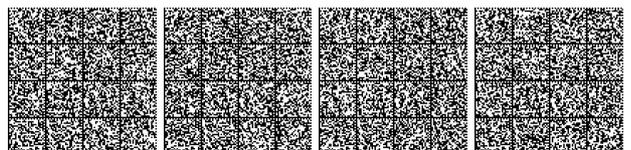
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 and 14 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

7. Notwithstanding any other provision of this Convention where a company is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits taxable under Article 7, paragraph 1, may be subject to an additional tax in that other State, in accordance with its laws, but the additional charge shall not exceed 5 per cent of the amount of those profits.

Article 11
Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(i) 5 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a bank, and
(ii) 10 per cent of the gross amount of the interest in any other case.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State, if:
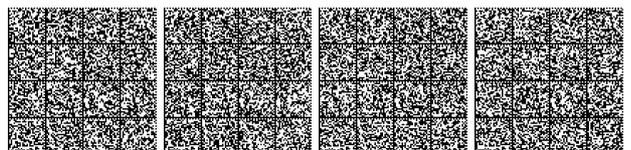
a) the beneficial owner of the interest is a Contracting State, the Central Bank of a Contracting State, any of its political or administrative subdivisions or local entities; or

b) the interest is paid in relation with the sale on credit of merchandise or equipment to an enterprise of a Contracting State; or

c) the interest is paid to other entities or bodies (including financial institutions) as a result of financing provided by such institutions or bodies in connection with agreements concluded between the Governments of the Contracting States.

4.The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from public securities and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. Penalty charges for a late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. The term does not include the items of income which are treated as dividends according to the provisions of Article 10 of this Convention.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 and paragraph 3 of Article 14 shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of the interest or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner of the interest in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

8. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12
Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and whose beneficial owner is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematograph films, or films or tapes and other means of image or sound reproduction, any patent, trade mark, drawings, designs or models, plans, secret formulas or processes, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment or for information concerning industrial commercial or scientific experience. Furthermore, it includes payments for technical assistance, technical services and consulting services.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, performs any commercial or industrial activities the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State, independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 and paragraph 3 of Article 14 shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by the permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

7. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.
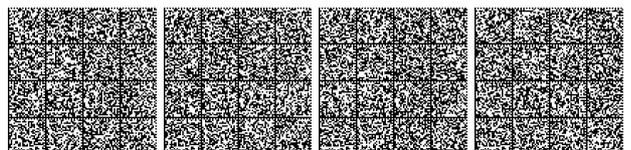
Article 13
Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State for services rendered in the other Contracting State, may be subject to taxes in the first mentioned State. However, such income may also be taxed in the Contracting State where the services were rendered, as long as such services qualify as professional services, consulting services, industrial commercial advice, technical or management services or similar services. Notwithstanding, the tax so charged may not exceed 10 per cent of the gross amount of the payment when the beneficial owner of said payments is a resident of the other Contracting State.

2. The term "professional services" as used in this Article include, in particular, independent, scientific, literary, artistic, and educational activities, as well as medical, legal, engineering, architectural, dental and accounting activities, or other independent activities of a similar character.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the service provider, being a resident of a Contracting State,

(i) carries on a business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein; or
(ii) has a fixed base regularly available in the other Contracting State for the purpose of performing his activities

In either of cases (i) and (ii) abovementioned, income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that permanent establishment or fixed base, as the case may be, in accordance with the provisions of Article 7.
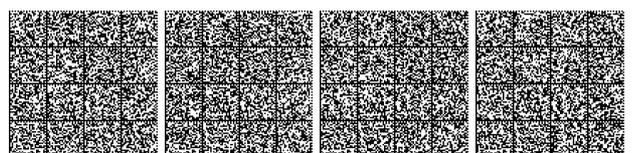
Article 15
Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate six months within any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State where the effective place of management of the enterprise is situated.

4. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident by virtue of his employment in the first-mentioned State as severance indemnity or other similar lump sum payments, are taxed in that Contracting State.

Article 16
Directors' Fees

Directors' fee and other similar payments, derived by a resident of a Contracting State in his capacity as sole director or as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

Article 17
Artists and Sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
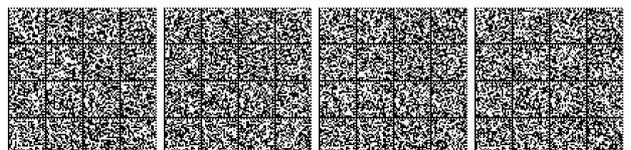
Article 18
Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 19
Government Service

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

   b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

   (i) is a national of that State; or
   (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Pensions paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

   b) However, such pensions shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, pension in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20
Students

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 21
Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 and 14 shall apply.

3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

4. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Chapter IV
Methods for Elimination of Double Taxation

Article 22
Elimination of Double Taxation

Double taxation shall be avoided as follows:

1. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Panama, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Panama but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in Panama for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

2. In the case of Panama, where a resident of Panama derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Panama will exempt such income from taxes.

3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Chapter V
Special Provisions

Article 23
Non discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

Article 24
Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years
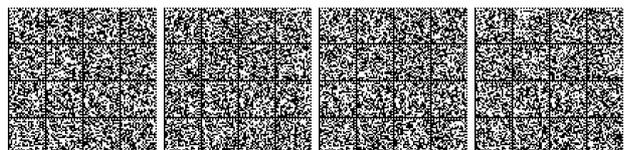
from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25
Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the
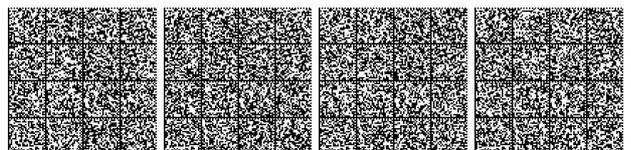
preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institutions, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of International Law or under the provisions of special agreements.

Chapter VI
Final Provisions

Article 27
Entry into Force

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other, the completion of the internal procedures required by each Contracting State for the entry into force of this Convention.

2. The Convention shall enter into force on the first day of the fourth month following the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:

a) with respect to withholding taxes, on income derived on or after January 1st of the calendar year following the year in which this Convention enters into force;

b) with respect to income taxes and other taxes (other than withholding taxes), for any tax year beginning on or after January 1st of the calendar year following the year in which this Convention enters into force;

c) with respect to the exchange of information, the requests may be performed with regards to information relating to any date within 3 years prior to the entry into force of this Convention.

Article 28
Limitation on Benefits

1. Notwithstanding any other provision of this Convention, a resident of a Contracting State shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from taxes provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such resident or any person connected with such resident was to obtain the benefits under this Convention that would not otherwise be available.

2. Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent fiscal evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting
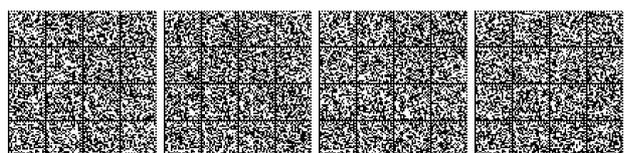
.. the main purpose or one of the main purposes of the creation of such enterprises or of the transactions undertaken between them, was to obtain the benefits under this Convention, that would not otherwise be available.

Article 29
Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning on or after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) with respect to withholding taxes, on income derived on or after January 1st of the calendar year following the year in which the notice of termination is given;

b) with respect to income taxes and other taxes (other than withholding taxes), for any tax year beginning on or after January 1st of the calendar year following the year the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention

DONE in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, it shall be resolved in accordance with the English text.

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Rome, 30 DIC 2010

SILVIO BERLUSCONI
President of the Council of Ministers

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA

Panama City, 30 DIC 2010

RICARDO MARTINELLI BERROCAL
President of the Republic
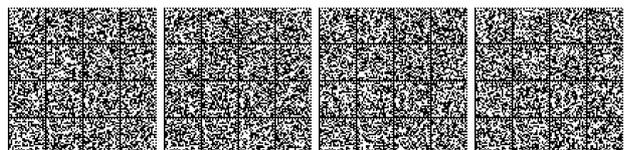
ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Panama for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Panama for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the Convention.

It is understood that:

1. With reference to Article 4:

   If a person is considered resident of a Contracting State only for a part of the year and resident of the other Contracting State for the remaining part of the year (change of residence), the tax liability, to the extent that it depends on the place of residence, ceases in the first-mentioned State by the end of the day of the change of domicile. In the other Contracting State, the tax liability, to the extent that it depends on the place of residence, starts on the day following the change of domicile.

2. With reference to Article 5:

   The periods during which directly connected activities are carried on in a Contracting State by two or more associated enterprises finalized for the realization to a single construction, building site, assembly or installation project shall be aggregated for purposes of the application of paragraph 3. Directly connected activities shall be deemed to be those related to the finalization of the project or construction, and not those of an auxiliary nature. An enterprise shall be deemed to be associated with another enterprise if one is controlled directly or indirectly by the other, or if both are controlled directly or indirectly by a third person. Where the present principle may give rise to issues of interpretation, the Competent Authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

3. With reference to Article 7:

   As for paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

4. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircrafts shall include:

   a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic,

   b) profits derived from the use or rental of containers if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.

5. With reference to Article 13:

Notwithstanding the provisions of paragraph 5, gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests representing more than 10 percent of the voting rights or capital in a company resident of the other contracting State, and those shares or comparable interests have been held by the alienator for less than a twelve-month period, may also be taxed in that other State.

6. In relation with Article 25:

a) It is understood that an exchange of information will only be requested once the requesting Contracting State has exhausted all regular sources of information available under the internal taxation procedure.

b) It is understood that the administrative assistance provided for in Article 25 does not include (i) measures aimed only at the simple collection of pieces of evidence, or (ii) when it is improbable that the requested information will be relevant for controlling or administering tax matters of a given taxpayer in a Contracting State.

c) It is understood that the tax authorities of the requesting State shall provide the following information to the tax authorities of the requested State when making a request for information under Article 25 of the Convention:

(i) information sufficient to identify the person under examination or investigation (typically, name, date and place of birth and, to the extent known, an address, tax identification number, an account number or similar identifying information)
(ii) the period of time for which the information is requested;
(iii) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting State wishes to receive the information from the requested State;
(iv) the tax purpose for which the information is sought;
(v) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information.

d) It is further understood that Article 25 of the Convention shall not commit the Contracting States to exchange information on an automatic basis.

e) It is understood that in case of an exchange of information, the administrative procedural rules regarding taxpayers' rights provided for in the requested Contracting State remain applicable before the information is transmitted to the requesting Contracting State. It is further understood that this provision aims at guaranteeing the taxpayer a fair procedure and not at preventing or unduly delaying the exchange of information process. In those cases, a rule in the requesting Contracting State providing for an extension of the period prescribed for the assessment shall not be considered as contrary to the non-discrimination principle.

7. With reference to Italy,

a) Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

b) Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official
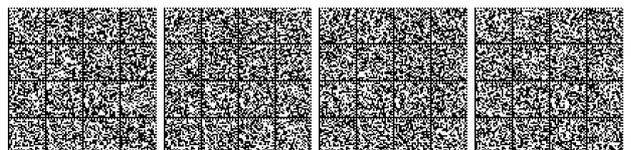
certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

c) The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 24 of this Convention.

8. Nothing in this Convention shall prevent either Contracting State in applying its domestic tax laws in order to prevent fiscal evasion and tax avoidance.

9. Assessment of the operation of the Convention.

The Competent Authorities will consult each other on an ongoing basis to assess the effectiveness of the Convention's functioning as well as its responsiveness to their respective and mutual interests.

10. Implementing legislation.

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

DONE in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, it shall be resolved in accordance with the English text.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol.

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Rome, 30 DIC 2010

SILVIO BERLUSCONI
President of the Council of Ministers

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA

Panama City, 30 DIC 2010

RICARDO MARTINELLI BERROCAL
President of the Republic

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3086):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI).

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 gennaio 2016 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 marzo e il 27 aprile 2016.

Esaminato in aula il 2 maggio 2016 e approvato il 17 maggio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2523):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 7 giugno 2016 con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 giugno e il 28 settembre 2016.

Esaminato in aula e approvato il 18 ottobre 2016.

16G00221

LEGGE 3 novembre 2016, n. **209**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA

Preambolo.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria (di seguito denominati «Parti»).

Consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalità organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori di droghe, nonché con il terrorismo, colpiscono in modo considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza e l'ordine pubblico che il benessere e l'incolumità fisica dei propri cittadini;

Viste: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, nella versione del protocollo datato 25 marzo 1972 che emenda la Convenzione stessa, la Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope e la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché la risoluzione 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 55/25 del 15 novembre 2000, aperta alla firma il 12 dicembre 2000 a Palermo e sottoscritta in pari data da entrambi i Paesi, inclusi i tre protocolli aggiuntivi e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003;

Richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale, adottata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981, e il connesso Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 in materia di regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali ad opera della Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano trattati in modo automatizzato, nonché la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2008 sulla tutela dei dati personali elaborati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di Polizia in materia penale;

In base alla Convenzione del 19 giugno 1990 per l'attuazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella versione in vigore e dell'*acquis* di Schengen che sullo stesso si fonda, recepito dall'Unione europea (denominata Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen);

Tenendo conto del trattato del 27 maggio 2005 riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale (denominato «trattato di Prüm»), nonché della decisione 2008/615/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (denominata «decisione di Prüm»), e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (definita «decisione di attuazione del trattato di Prüm»), nonché della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità dell'Unione europea preposte all'applicazione della legge;

Consapevoli dell'Accordo del 14 settembre 2004, siglato fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica di Slovenia, sulla cooperazione nel centro comune di Polizia di Thörl-Maglern;

Nel rispetto delle rispettive sovranità e leggi nazionali,

hanno convenuto il presente Accordo in tema di cooperazione di Polizia.

Titolo I
AUTORITÀ COMPETENTI, ZONE DI FRONTIERA E DEFINIZIONE

Art. 1.
Autorità competenti

Le autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti:

per la Repubblica italiana:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

per la Repubblica d'Austria:

il Ministro federale dell'interno, le direzioni di Polizia regionali e — al di fuori del territorio dei comuni nei quali le direzioni di Polizia regionali sono contemporaneamente autorità di sicurezza di prima istanza — le autorità amministrative distrettuali; in materia di Polizia stradale i Governi Regionali, le direzioni di Polizia regionali e le autorità amministrative distrettuali.

Art. 2.
Zone di frontiera

1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende:

nella Repubblica italiana:

i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine;

nella Repubblica d'Austria:

le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.

2. Le Parti contraenti si informano a vicenda su ogni variazione delle competenze nazionali in merito alla cooperazione transfrontaliera, nonché sulle modifiche riguardanti la designazione delle autorità competenti.
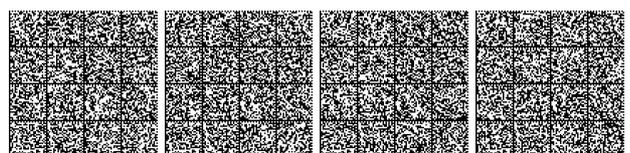
Art. 3.
Definizione

Ai fini del presente Accordo si intendono per «agenti», gli operatori appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti o impiegati nei Centri comuni o destinati alle unità miste operanti alla frontiera comune.

Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.
Ambiti della cooperazione

Le autorità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:

a) la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo;

b) la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti;

c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché sostanze velenose e radioattive;

d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;

e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni a valore storico e culturale;

f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;

g) la criminalità informatica.

Art. 5.
Forme di cooperazione

Le autorità di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all'articolo 4, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità:

a) scambio delle informazioni su:

i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;

i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;

i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro *modus operandi*, le loro strutture, reti e contatti;

gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica;

i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone;

i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;

i reati economici, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

la formazione e l'aggiornamento professionale;

b) scambio dì esperienze relativo:

all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti;

alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;

c) definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune;

d) adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;

e) cooperazione di Polizia in Centri comuni;

f) rafforzamento della comunicazione, previa valutazione e verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio di apparecchiature radio rice-trasmittenti.

Art. 6.
Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale

Le autorità competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare:

a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilità di adottare reciprocamente contenuti didattici;

b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale;

c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.

Art. 7.
Richieste di assistenza

1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorità delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 in ordine alla designazione di punti di contatto per l'applicazione dell'Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le corrispondenti risposte sono ge-

stite direttamente dai competenti Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali nazionali sono i seguenti:
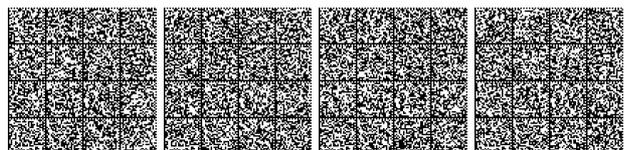
per la Repubblica italiana:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio cooperazione internazionale di Polizia;

per la Repubblica d'Austria:

la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno.

3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone di frontiera, le istanze e le conseguenti risposte possono essere gestite direttamente anche dalle seguenti autorità:

per la Repubblica italiana:

le questure e i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine;

per la Repubblica d'Austria:

le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo.

Di tali richieste dirette, siano esse attive che passive, gli Uffici centrali nazionali delle Parti dovranno essere comunque informati tempestivamente a cura delle rispettive autorità interessate.

Art. 8.
Rifiuto di assistenza

1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata in tutto o in parte se l'autorità competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione possa compromettere la sovranità, la sicurezza interna, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali.

2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l'autorità competente investita dell'istanza si consulta con l'autorità richiedente al fine di stabilire se tale assistenza può essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora l'autorità richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'autorità richiesta dovrà ottemperare a dette condizioni.

3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza è comunicata per iscritto all'autorità richiedente.

Art. 9.
Esecuzione delle richieste

1. L'autorità richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.

2. L'autorità richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.

3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'autorità richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata comunicazione all'autorità richiedente e ad inoltrare l'istanza all'autorità competente.

4. L'autorità richiesta può chiedere tutte le informazioni necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.

5. L'autorità richiesta informa al più presto l'autorità richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Art. 10.
Assistenza spontanea

Le autorità competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora si abbia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili.

Titolo III
FORME PARTICOLARI DI COOPERAZIONE DI POLIZIA

Art. 11.
Osservazione transfrontaliera

1. Secondo le modalità stabilite nell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono, previa autorizzazione dell'autorità competente dell'altra Parte, proseguire per l'intero territorio dell'altra Parte l'osservazione transfrontaliera nei confronti:

di una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo all'estradizione o all'emissione di un mandato d'arresto europeo, nonché, se necessario,

di una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della menzionata persona.

2. L'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al comma 2 dell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è ammissibile per i reati elencati al paragrafo 7 dello stesso articolo 40, quando non è stato possibile richiedere l'autorizzazione preventiva all'autorità competente. In questi casi l'attraversamento della frontiera è immediatamente comunicato:

per la Repubblica italiana:

al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;

per la Repubblica d'Austria:

alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno.

Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

3. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.
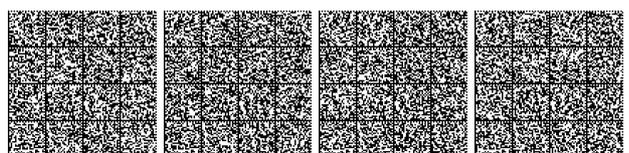
Art. 12.
Inseguimento transfrontaliero

1. Secondo le modalità stabilite nell'articolo 41 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono proseguire un inseguimento transfrontaliero nei confronti di un soggetto colto in flagranza o che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione o mandato d'arresto europeo, oppure sia evaso.

2. L'inseguimento transfrontaliero si svolge senza limiti di spazio e tempo. Esso è consentito attraverso i confini terrestri e aerei.

3. Un inseguimento transfrontaliero è consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di Polizia entro 30 km dal confine comune e non ha rispettato i previsti segnali di alt, con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. Esso si interrompe su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 1 sul cui territorio si svolge l'inseguimento, oppure se il suo proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita o della salute della persona inseguita o di terze persone.

4. Al più tardi all'atto di attraversare la frontiere, agli agenti impegnati nell'inseguimento devono darne comunicazione:

per la Repubblica italiana:

alle questure o ai comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine.

L'autorità interessata dalla comunicazione informerà tempestivamente la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;

per la Repubblica d'Austria:

alle direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo.

L'autorità interessata dalla comunicazione informerà tempestivamente la Direzione generale della pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno.

Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto all'autorità competente dell'altra Parte.

5. In qualsiasi momento, l'autorità competente della Parte sul cui territorio si svolge l'inseguimento transfrontaliero può richiedere all'autorità competente dell'altra Parte la cessazione dell'inseguimento.

6. Se non è stata formulata alcuna richiesta di cessazione dell'inseguimento o se gli agenti della Parte sul cui territorio avviene l'inseguimento non possono intervenire in tempo utile, gli agenti che eseguono l'inseguimento possono fermare la persona sino a quando gli agenti della Parte nel cui territorio avviene l'inseguimento non possono verificare l'identità o procedere all'adozione di misure necessarie. In ogni caso, le autorità di cui al comma 4 devono essere informate senza ritardo.

7. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

Art. 13.
Consegne sorvegliate transfrontaliere

1. Per consegna sorvegliata transfrontaliera s'intende la vigilanza oltre confine di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i precursori per la fabbricazione delle stesse, di oggetti vietati o di altre merci di provenienza illecita che siano oggetto di importazione, esportazione o transito.

2. Quando è necessario per acquisire elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili di un'importazione, esportazione, transito di sostanze, oggetti o merci come definiti al precedente comma 1, un'autorità competente può richiedere all'altra l'esecuzione di una consegna sorvegliata transfrontaliera.

3. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata sono da presentare in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:

l'autorità richiedente;

il titolo del reato per cui si procede, il motivo della richiesta ed una sintesi delle circostanze di fatto e delle attività svolte;

il tipo e la quantità delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma 1 oggetto della richiesta e gli eventuali metodi di occultamento;

il luogo probabile di introduzione nello Stato richiesto e quello eventuale di esportazione verso uno Stato terzo;

il probabile mezzo di trasporto e il percorso previsto;

ogni utile informazione sull'identità delle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico illecito;

l'autorità nazionale che autorizza l'operazione, allegando copia del relativo provvedimento;

il nome della persona responsabile dell'operazione e le indicazioni su come contattarla;

le tecniche di sorveglianza e i mezzi tecnici necessari;

ogni altra informazione ritenuta necessaria.

4. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata transfrontaliera sono indirizzate:

per la Repubblica italiana:

al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi antidroga, per le sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori;

al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, per gli altri oggetti e merci di cui al comma 1;

per la Repubblica d'Austria:

alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno.

5. Se la consegna sorvegliata delle sostanze, degli oggetti o delle merci di cui al comma 1 comporta un rischio eccessivo per le persone coinvolte o per la popolazione, l'autorità competente della Parte richiesta può limitare o respingere la domanda, spiegandone i motivi.

6. Ricevuta l'istanza, l'autorità competente della Parte richiesta, previa autorizzazione degli organi nazionali competenti secondo i rispettivi ordinamenti giuridici, assume il controllo delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma 1 oggetto dell'importazione, esportazione o transito e ne assicura la costante vigilanza, al fine di conseguire gli obiettivi dell'operazione. Il controllo delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma 1 avviene al passaggio della frontiera o in un luogo di consegna prestabilito al fine di evitare l'interruzione della sorveglianza.

7. Una volta assunto il controllo, qualora sopraggiunti elementi mettano a rischio il buon esito dell'operazione, l'autorità competente della Parte richiesta può, in qualsiasi momento, interrompere l'operazione, assicurando il recupero delle sostanze, degli oggetti e delle merci di cui al comma 1 e lo svolgimento delle conseguenti attività di Polizia, informando tempestivamente l'autorità competente della Parte richiedente.

8. Previa autorizzazione degli organi nazionali competenti, nonché d'intesa tra le autorità delle Parti, le sostanze, gli oggetti e le merci di cui al comma 1 oggetto di consegna controllata possono essere intercettate ed in seguito lasciate proseguire senza alterazioni, oppure subire prelievi o sostituzioni parziali o integrali.

9. Le richieste di consegne controllate che riguardino transiti internazionali con il coinvolgimento di uno Stato terzo, sono accolte unicamente se anche lo Stato terzo garantisce l'adempimento delle condizioni di cui al precedente comma 6.

Art. 14.
Forme di intervento comune e distacco di esperti per la sicurezza

1. Allo scopo di intensificare la cooperazione, le autorità competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo possono costituire gruppi congiunti, con compiti di consulenza, assistenza, analisi e ogni altra facoltà prevista dalla propria legislazione nazionale.

2. Le autorità competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo possono decidere di distaccare, per un periodo determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento, al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per quanto attiene lo scambio di informazioni e l'adempimento di richieste di assistenza.

Art. 15.
Centri comuni

1. Sulla base di comuni valutazioni, le Parti possono decidere la costituzione di Centri comuni per agevolare lo scambio di informazioni e supportare le rispettive autorità competenti, attraverso la conclusione di specifici accordi bilaterali. Il numero e la sede dei Centri comuni, nonché i dettagli della collaborazione e la ripartizione dei costi, saranno disciplinati nell'ambito degli stessi accordi bilaterali.

2. I Centri comuni contribuiscono in particolare:

al coordinamento di misure comuni di ricerca e di sorveglianza nella zona di frontiera;

alle attività preparatorie e necessarie alla consegna di persone in attuazione degli obblighi nazionali ed internazionali vigenti;

alla preparazione e alla assistenza delle osservazioni e degli inseguimenti nella zona di frontiera.

3. In tali Centri gli agenti delle autorità competenti delle due Parti possono:

collaborare e scambiarsi le informazioni;

fornirsi reciprocamente assistenza per favorire il funzionamento della cooperazione transfrontaliera di Polizia;

scambiarsi, per motivi di servizio e nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti, ogni facilitazione in merito all'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione.

4. Le modalità di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni acquisite presso i Centri comuni saranno definite congiuntamente, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, attraverso protocolli esecutivi tra le autorità competenti delle Parti.

5. Gli agenti che prestano servizio nei Centri comuni sono soggetti al potere disciplinare e gerarchico dei rispettivi servizi di appartenenza.

Art. 16.
Protezione dei testimoni e delle vittime

1. Le autorità competenti delle Parti cooperano, in base al diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari, nonché le vittime ad altissimo rischio (qui di seguito «persone da proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché alla loro accoglienza e assistenza.

2. Un protocollo esecutivo disciplina in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere.

3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone si applica il diritto della Parte richiesta.

4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri dell'impiego del personale impegnato nell'attività di protezione.

5. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.
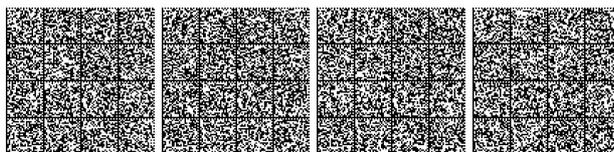
Titolo IV
COOPERAZIONE DIRETTA NELLA ZONA DI FRONTIERA

Art. 17.
Sostegno in materia di immigrazione irregolare

1. Le autorità competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento. Esse si informano tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile, offrono il proprio contributo all'autorità competente dell'altra Parte.

2. In caso di rimpatri congiunti le autorità competenti si accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle misure di sicurezza.

3. Le autorità competenti delle Parti potranno costituire forme di intervento comune per la prevenzione e repressione della migrazione illegale, compresi i pattugliamenti misti. Possono eseguire misure di Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di agenti dello Stato ospitante.

Art. 18.
Consegna di persone alla frontiera

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 1 concordano le modalità e i luoghi adatti alla consegna di persone alla frontiera sottoposte a provvedimento restrittivo per estradizione, mandato di arresto europeo o esecuzione della pena. Tale consegna può avvenire in prossimità della frontiera o presso gli aeroporti se le autorità competenti sul cui territorio nazionale avviene la consegna acconsentono, nel singolo caso, al relativo svolgimento. La consegna deve essere effettuata in luoghi dotati delle strutture necessarie per garantire la sicurezza dell'operazione.

2. Ai fini della consegna della persona sottoposta a provvedimento restrittivo, non sono necessari né il documento di viaggio, né il visto. Il trasporto di persone deve essere effettuato prevedendo un numero sufficiente di operatori debitamente equipaggiati. È opportuno adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire la fuga delle persone trasportate o evitare un eventuale pericolo per persone e cose. Qualora una delle persone trasportate riesca a fuggire sul territorio nazionale dell'altra Parte, il personale preposto al trasporto è tenuto a comunicarlo immediatamente e a provvedere all'inseguimento della persona in fuga. L'inseguimento ha termine al più tardi nel momento in cui il personale dell'altra Parte contraente interviene facendosi carico dell'inseguimento o richiedendone la cessazione.

Art. 19.
Pattugliamento misto

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 17, nella zona di frontiera comune definita all'articolo 2, gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste.

2. Gli agenti operanti sul territorio dell'altra Parte offrono assistenza. consultazione e informazioni. Possono eseguire misure di Polizia esclusivamente sotto la direzione e, di norma, in presenza di agenti dello Stato ospitante.

3. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni previste, sono disciplinati dalla normativa del Paese in cui si svolgono le operazioni.

4. Gli Uffici preposti a disporre le operazioni congiunte di cui al presente articolo e a definirne le modalità operative sono:

per la Repubblica italiana:

il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;

per la Repubblica d'Austria:

la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno e le direzioni regionali di Polizia delle Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo.

Art. 20.
Misure transfrontaliere in ambito ferroviario

1. Per salvaguardare la sicurezza interna e l'ordine pubblico in ambito ferroviario transfrontaliero, gli agenti di una delle Parti sono autorizzati a proseguire un atto ufficiale iniziato a bordo di un treno sul proprio territorio conformemente al loro diritto nazionale, fino alla prima fermata prevista sul territorio dell'altra Parte.

2. In conformità con la legislazione nazionale, gli agenti sono autorizzati a salire a bordo di un treno all'ultima fermata prevista sul territorio dell'altra Parte, per avere la possibilità di adottare misure finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna e dell'ordine pubblico dopo la partenza dall'ultima fermata prima della frontiera.

3. Alle condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 6 del presente Accordo, durante tali interventi gli agenti sono autorizzati a fermare una persona sul territorio dell'altra Parte e sottoporla a perquisizione di sicurezza in base all'articolo 41, comma 5, lettera *f)* della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fino all'arrivo degli agenti di quest'ultima.

4. Le modalità applicative del presente articolo saranno definite dalle autorità competenti delle Parti attraverso appositi protocolli esecutivi.

Art. 21.
Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri

In occasione di eventi sportivi transfrontalieri è consentito — previa autorizzazione da parte delle autorità competenti in materia di Polizia stradale — l'accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti dì una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte. Agli agenti accompagnatori non è consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.
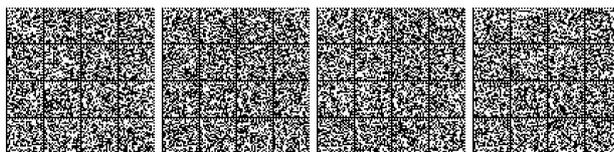
Titolo V
PROTEZIONE DEI DATI

Art. 22.
Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti e misure organizzative

1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le autorità competenti delle Parti si impegnano a garantire un livello di protezione dei dati personali che soddisfi le condizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981, del connesso Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e della raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 in materia di regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali ad opera della Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano trattati in modo automatizzato.

2. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo, equivalente a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, dalla diffusione o dall'alterazione accidentali, dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali e le altre informazioni sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati inviati e in conformità con le condizioni stabilite dalla Parte che li ha forniti.

4. I dati personali e le altre informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.

5. La Parte che ha trasmesso i dati assicura che essi siano precisi, completi e aggiornati, nonché adeguati e pertinenti allo scopo per cui sono stati trasmessi.

6. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorità competente conformemente al presente Accordo, non possono essere divulgati a terzi, né essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell'autorità competente che li ha forniti.

7. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se l'acquisizione o l'ulteriore trattamento contravvengono al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

8. Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per impedire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.

9. Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono inesatti o inattendibili. ciascuna Parte che tratta i dati adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.

Titolo VI
RAPPORTI GIURIDICI DURANTE ATTI UFFICIALI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE

Art. 23.
Status giuridico degli agenti nell'ambito del diritto penale

Gli agenti che, sulla base del presente Accordo, prestano servizio sul territorio nazionale dell'altra Parte, in relazione ai reati che vengono perpetrati nei loro confronti o che commettono, sono equiparati agli agenti dell'altra Parte.

Art. 24.
Responsabilità

1. Quando nell'applicazione del presente Accordo gli agenti di una Parte operano nel territorio dell'altra Parte, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio operano.

2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al comma 1, provvede a risarcire tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Le modalità applicative per le disposizioni del presente articolo saranno definite dalle autorità competenti delle Parti attraverso appositi protocolli esecutivi.

Art. 25.
Protezione, assistenza e rapporti di servizio

1. Le Parti sono obbligate a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

2. Relativamente al rapporto d'impiego e alla disciplina, gli agenti che sulla base del presente Accordo agiscono nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alle rispettive disposizioni nazionali.

Art. 26.
Entrata e soggiorno

1. Nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo, gli agenti di una delle Parti sono autorizzati ad entrare nel territorio dell'altra Parte portando con sé un tesserino di servizio valido, munito di fotografia. Essi sono autorizzati a trattenersi nel territorio dell'altra Parte per il tempo necessario all'assolvimento delle attività da svolgere.

2. Nel corso del soggiorno sul territorio dell'altra Parte, gli agenti devono essere sempre in grado di provare la loro qualifica.

Art. 27.
Uniformi e armi di servizio

1. Gli agenti di una Parte che nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo si trovano sul territorio nazionale dell'altra Parte, possono indossare l'uniforme, nonché possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e gli strumenti in dotazione ammessi nel proprio Stato, tranne che l'autorità competente dell'altra Parte, in singoli casi, non autorizzi o autorizzi a determinate condizioni.

2. L'uso delle armi è consentito solo in caso di legittima difesa propria o altrui ed è soggetto al diritto dello Stato di accoglienza.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. le autorità competenti delle Parti avranno cura di definire le modalità applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti. attraverso la stesura di un protocollo esecutivo.

Art. 28.
Impiego di veicoli

Se nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo gli agenti di una delle Parti utilizzano veicoli sul territorio dell'altra Parte, essi sono soggetti alle medesime norme relative alla circolazione previste per gli agenti della Parte sul cui territorio tali mezzi sono impiegati. compreso l'uso di dispositivi sonori e luminosi, nonché l'esenzione dal pagamento di eventuali spese di pedaggio.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.
Costi

Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Qualora la richiesta comporti spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.

Art. 30.
Applicazione dell'Accordo

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, in particolare per le forme di assistenza sancite ai titoli III, IV, V e VI, le autorità competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo, stabiliranno gli aspetti amministrativi, tecnici e pratici della cooperazione, tramite successivi protocolli esecutivi.

2. In aggiunta ai riferimenti sanciti nel presente Accordo per l'attuazione della cooperazione di Polizia, con successivi scambi di comunicazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 1 potranno designare eventuali ulteriori punti di contatto.

Art. 31.
Obblighi imposti da altri accordi internazionali

Dalla data dì entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere efficacia l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero federale dell'interno della Repubblica d'Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti firmato a Vienna il 12 novembre 1986. Nei rapporti tra le Parti continuerà ad applicarsi l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di Polizia firmato a Vienna il 15 dicembre 1997, limitatamente alle disposizioni relative alla cooperazione bilaterale non trattate dal presente Accordo e compatibili con esso.

Art. 32.
Lingua

Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo, le autorità competenti usano la lingua italiana e quella tedesca, o in alternativa quella inglese, come mezzo di comunicazione.

Art. 33.
Consultazioni tra esperti e risoluzione delle controversie

1. Ciascuna Parte può chiedere la riunione di esperti delle Parti per risolvere questioni relative all'applicazione del presente Accordo e per presentare proposte di sviluppo della cooperazione.

2. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, saranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.

3. Qualora necessario, le autorità competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo possono organizzare riunioni e consultazioni, alternativamente in Austria e in Italia, per valutare lo sviluppo della cooperazione e promuoverne l'efficacia.

4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Art. 34.
Durata, entrata in vigore, denuncia, sospensione e modifica

1. Il presente Accordo ha durata illimitata.

2. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica.

4. Ogni parte ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'attuazione del presente Accordo, in tutto o in parte, se tale provvedimento risulta necessario per garantire la sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, oppure la sicurezza e la salute dei suoi cittadini. Le Parti si comunicano reciprocamente e con tempestività, per via diplomatica, l'adozione o la revoca di una tale misura. La sospensione dell'attuazione del presente Accordo e la relativa revoca acquisiscono efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della notifica.
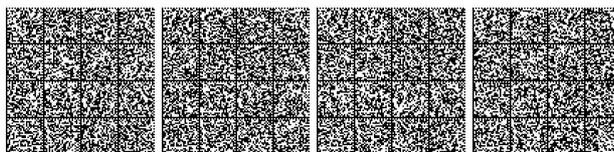
5. Le due Parti possono apportare consensualmente modifiche al presente Accordo. Ogni modifica entra in vigore alle stesse condizioni previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

6. La registrazione dell'Accordo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite, è disposta immediatamente in seguito all'entrata in vigore a cura della Parte nel cui territorio l'Accordo è stato sottoscritto. L'altra Parte sarà informata dell'avvenuta registrazione, con indicazione del numero di registrazione assegnato dalle Nazioni Unite, immediatamente dopo la relativa conferma da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vienna l'11 luglio 2014 in due originali, in lingua italiana e tedesca, entrambi facenti ugualmente fede.
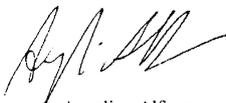
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
Angelino Alfano Ministro dell'Interno	Johanna Mikl-Leitner Ministro Federale dell'Interno

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3086):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI) e dal Ministro dell'interno (ALFANO).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 giugno 2015 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 2 marzo e il 4 agosto 2016.

Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2523):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 settembre 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 settembre e l'11 ottobre 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00222

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2016.

Scioglimento del Consiglio comunale di Palazzo Adriano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Palazzo Adriano (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Palazzo Adriano, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, inoltre, di dare adeguata informazione al presidente della Regione Siciliana;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palazzo Adriano (Palermo) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Palazzo Adriano (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Michela Savina La Iacona, viceprefetto;

dott. Ferdinando Trombadore, viceprefetto aggiunto;

dott. Carmelo Fontana, funzionario economico-finanziario.
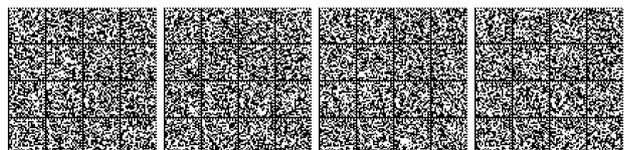
Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero interno e difesa, reg.ne prev. n. 2075

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Palazzo Adriano (Palermo) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Le risultanze di alcune indagini della magistratura - che si sono concluse con l'arresto di alcuni soggetti ritenuti promotori, organizzatori e gregari della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano - unitamente ad un'attenta attività informativa svolta dalle forze dell'ordine, hanno fatto emergere i rapporti ed i vincoli familiari che legano amministratori ed esponenti dell'organizzazione criminale denominata cosa nostra, tali da rendere plausibili tentativi di infiltrazione della locale cosca all'interno dell'ente.

La descritta situazione ha indotto il prefetto di Palermo a disporre, con decreto del 24 febbraio 2016, successivamente prorogato, l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva il prefetto, su conforme parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto in rappresentanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - D.D.A., nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese - ha redatto l'allegata relazione in data 10 agosto 2016, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del TUOEL.

I lavori della commissione hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione, la cornice criminale ove si colloca l'ente ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti e imprese collegati direttamente od indirettamente a gruppi malavitosi.

Il comune — che ha dato i natali a personaggi di assoluto spessore criminale — si trova in prossimità di altre amministrazioni i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 citato. Particolarmente significativo è il fatto che la cosca operante sul territorio comunale faccia parte del mandamento mafioso di uno di questi enti contermini recentemente destinatario della misura dissolutoria, nel cui organico era presente un dipendente che ha svolto un ruolo di riferimento e collegamento nei rapporti tra i vertici mandamentali e il clan di Palazzo Adriano.

Il predetto dipendente comunale è stato tratto in arresto nel settembre 2014 in quanto ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti protagonisti degli scenari criminali di Palazzo Adriano, del reato di estorsione ed associazione per delinquere di stampo mafioso e lo scorso 22 febbraio 2016 è stato condannato, in primo grado, alla pena di anni dodici di reclusione. Avverso il provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'interessato ha prodotto appello, tuttora pendente.

Le indagini hanno consentito di ricostruire l'assetto della cosca palazzese, di individuarne la stretta connessione con la criminalità organizzata del predetto comune contermine e di delineare, in particolare, lo spessore criminale del vertice della locale famiglia mafiosa, gerarchicamente sottoposto al dipendente comunale di cui si è fatta menzione, nonché quello di un piccolo imprenditore locale, considerato uomo di fiducia e fiancheggiatore del più volte citato dipendente comunale e di due fratelli, pure operanti nel settore edile. Attualmente tutti i predetti componenti del clan palazzese sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, a seguito della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Palermo nel febbraio 2016, oggetto di appello.

Lo scorso 27 settembre 2016, a conclusione di una ulteriore attività di indagine, denominata operazione «Grande Passo 4», sono stati eseguiti altri arresti di esponenti di spicco di cosa nostra, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. In particolare, l'attività degli organi investigativi ha messo in luce elementi probanti il condizionamento della mafia sull'amministrazione comunale di Palazzo Adriano, confermando l'accresciuto ruolo direttivo rivestito dal vertice della locale famiglia mafiosa, di cui si è già fatto cenno, e la sua diretta partecipazione all'attività estorsiva nei confronti di alcuni imprenditori per lavori intrapresi nel territorio comunale.

L'amministrazione comunale eletta a maggio 2012 è composta dal sindaco, da dodici consiglieri e quattro assessori, con un apparato burocratico formato da cinquantaquattro dipendenti, articolato in quattro settori e un ufficio di staff dell'organo politico di vertice. Dalla documentazione prodotta dalla commissione d'accesso emergono legami parentali e frequentazioni di soggetti controindicati con alcuni amministratori e dipendenti, che hanno agevolato la penetrazione malavitosa nell'attività dell'ente, determinando un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali.

Dalle risultanze dell'accesso emerge anche il ruolo svolto da un ex amministratore — che negli anni '80 e '90 è stato sindaco ed assessore del comune — il quale, godendo dell'assoluta fiducia dell'attuale primo cittadino ed ancorché privo di incarichi istituzionali, grazie ai rapporti amicali intrattenuti con uno dei vertici della locale cosca, è stato in grado di fungere da portavoce degli interessi di cosa nostra. Rilevano, in tal senso, alcune fonti di prova che attestano come gli affiliati indicassero all'allora responsabile dell'ufficio tecnico comunale di avvalersi dell'ex amministratore per interloquire con la locale famiglia criminale.

Altre prove tecniche documentano l'interessamento dell'ex amministratore - considerato dalla mafia soggetto così affidabile da poter condividere argomenti delicatissimi e tendenzialmente riservati ai soli componenti della consorteria - affinché l'attuale sindaco prorogasse

l'incarico, di prossima scadenza, del predetto capo dell'ufficio tecnico comunale, allo scopo di assicurare il controllo degli appalti pubblici di Palazzo Adriano da parte della consorteria.

Dall'indagine emerge il condizionamento del primo cittadino ad opera della locale consorteria, derivante dal sostegno elettorale assicuratogli in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2012, allo scopo di approfittare del rapporto di sudditanza che inevitabilmente ne sarebbe conseguito e quindi per influenzare l'azione amministrativa dell'ente, soprattutto nel settore degli appalti pubblici. In tal senso, è significativo il fatto, documentato dagli inquirenti, che, all'indomani del risultato elettorale, alcuni sodali abbiano richiamato l'attenzione del primo cittadino sul determinante sostegno di cosa nostra ai fini del favorevole esito del voto.

I sopradescritti legami devono essere letti alla luce di alcune vicende e di elementi fattuali che hanno caratterizzato la gestione dell'ente da parte dell'amministrazione eletta nel 2012, la cui concretezza è comprovata dalle indagini svolte dalla magistratura inquirente.

Assumono rilievo, innanzitutto, le pressioni della famiglia mafiosa sugli amministratori e sul sindaco, finalizzate alla conferma, al vertice dell'ufficio tecnico, del citato dipendente, considerato elemento strategico per veicolare gli interessi di cosa nostra ed in grado di canalizzare ogni informazione relativa agli appalti, per consentire agli affiliati di «convincere» le imprese, anche quelle più riottose, al pagamento del pizzo.

Emblematica delle illegittime insistenze è la circostanza che, nel corso di un incontro chiesto dal gruppo criminale che sosteneva il capo dell'ufficio tecnico uscente, il sindaco sia stato indotto, ancorché per un breve periodo, a prorogare il contratto e che attraverso altro amministratore sollecitazioni in tal senso siano state indirizzate anche alla giunta.

È un elemento di fatto che l'ente abbia dapprima prorogato l'incarico, per poi affidare la responsabilità dell'ufficio ad altro soggetto.

Le indagini hanno consentito di acclarare che l'avvicendamento non è scaturito dalla libera determinazione della volontà dell'ente di ripristinare la legalità dell'azione amministrativa ma, piuttosto, va ricondotto ai diversi equilibri tra i gruppi criminali ed in particolare alle pressioni esercitate sulla giunta da parte di una delle famiglie mafiose, opposta a quella riconducibile al dipendente del comune contermine a Palazzo Adriano. Non da ultimo gli inquirenti hanno considerato, tra le ragioni dell'avvicendamento, l'irrogazione di una sanzione amministrativa, inflitta dall'ex capo dell'ufficio al boss locale, nonché l'interesse dello stesso boss ad accaparrarsi la gestione di un ingente finanziamento in arrivo al comune, attraverso il nuovo responsabile.

In ogni caso, l'attuale vertice dell'ufficio svolgerà, al pari del suo predecessore, all'interno dell'amministrazione comunale, una funzione di garanzia degli interessi malavitosi del gruppo criminale predominante.

A riscontro di quanto emerso in sede di indagini giudiziarie, le analisi svolte dalla commissione d'accesso presso il comune hanno consentito di accertare gravi e durevoli anomalie che hanno interessato le procedure di aggiudicazione di diversi appalti le quali, unitamente ad una persistente omissione dei controlli circa la regolare esecuzione dei lavori, si sono tradotte in un indubbio vantaggio per la consorteria di Palazzo Adriano, rendendo evidente il soddisfacimento delle aspettative di cosa nostra.

A seguito di una procedura concorsuale che presenta lacune ed irregolarità, il 26 giugno 2012, il responsabile dell'ufficio tecnico uscente ha stipulato un contratto per l'appalto di lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade esterne e di vie rurali con una ditta, il cui titolare - aduso a frequentazioni controindicate - è stretto congiunto di un soggetto deferito all'autorità giudiziaria per aver costituito un cartello di imprese al fine di ottenere l'assegnazione di opere pubbliche. Singolare è la circostanza che ad oltre un mese dalla conclusione dei lavori, ultimati il 3 luglio 2012, l'ente abbia approvato una perizia di variante - peraltro non rinvenuta agli atti - per l'esecuzione di maggiori lavori rispetto al progetto approvato, senza motivare l'esigenza né allegare la documentazione richiesta dalla vigente normativa in materia. Nonostante le lacune e le incongruenze, il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico, nell'ottobre 2012, in continuità con il suo predecessore, liquiderà le spettanze alla ditta, pur in assenza della certificazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Secondo fonti tecniche di prova, il clan è occasionalmente venuto a conoscenza dell'aggiudicazione dei predetti lavori, in relazione ai quali, secondo le consolidate strategie mafiose, ha immediatamente avviato le intese, anche interne al clan, per esercitare pressioni sulla ditta soprarichiamata, allo scopo di imporre la propria manodopera nei cantieri della ditta aggiudicataria.

In occasione di un sopralluogo presso i cantieri, il 29 maggio 2012, le forze dell'ordine hanno riscontrato la presenza di quel piccolo imprenditore locale di cui si è già detto, considerato uomo di fiducia e fiancheggiatore del dipendente del comune contermine recentemente sciolto per mafia e di alcune unità di personale della propria impresa, nonché di un altro soggetto, affine all'imprenditore e parente di alcuni dipendenti del Comune di Palazzo Adriano. Significativa è la circostanza che lo stesso imprenditore abbia concluso con la ditta aggiudicataria un contratto di nolo a freddo che, di fatto, celando un nolo a caldo per la presenza in cantiere non solo dei mezzi ma anche di personale riconducibile all'imprenditore, costituisce un vero e proprio subappalto non autorizzato.

Nel mese di aprile 2013 è stato concesso al comune un finanziamento per ripristinare alcuni abbeveratoi rurali, quali manufatti tipici del paesaggio agrario tradizionale.

Anche in questa occasione, sia la procedura per individuare il direttore dei lavori che quella relativa all'affidamento degli interventi presentano criticità e non rispettano la normativa di settore; in entrambi i casi, l'amministrazione comunale ha favorito gli interessi malavitosi, attraverso il predetto nuovo vertice del settore tecnico che è stato nominato responsabile del procedimento e progettista delle opere. All'esito delle predette procedure, infatti, è stato individuato, quale direttore dei lavori, una persona legata da vincoli di affinità con soggetti controindicati che frequenta i locali ambienti criminali, e le opere sono state affidate ad una ditta, il cui titolare è soggetto vicino alla criminalità organizzata di tipo mafioso, per il tramite di uno dei principali sodali della cosca palazzese.

La figura del predetto titolare di impresa, in particolare, è stata richiamata in un atto giudiziario del settembre 2014, in cui vengono descritti i comportamenti mafiosi volti ad imporre la manodopera alle imprese del territorio, e viene riferito come alcuni accoliti indichino lo stesso imprenditore quale soggetto a disposizione da far assumere nell'organico di una delle ditte affidatarie delle opere pubbliche locali.

La commissione d'accesso rileva anomalie ed illegittimità procedurali anche in altri affidamenti, sempre a ditte che presentano evidenti controindicazioni, per interventi su un complesso scolastico e su assetti viari del centro abitato, nonché per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali, comunali e vicinali. Nel primo caso le opere sono state aggiudicate ad una impresa il cui capitale sociale è detenuto anche da un soggetto legato da stretti vincoli parentali con più esponenti, anche di spicco, della consorteria; nel secondo caso, emergono evidenti criticità nella scelta del progettista di cui è stata documentata la contiguità a contesti malavitosi locali ed infine, nell'ultimo caso, gli interventi vengono affidati ad una società i cui soci, secondo le risultanze di un'operazione di polizia giudiziaria, risultano ben inseriti nel contesto estorsivo locale.

Anche nella gestione degli appalti di servizi e forniture la volontà dell'ente è stata condizionata dalla criminalità organizzata, che ha indirizzato l'azione amministrativa comunale improntandola ai propri interessi, sempre configgenti con quelli della collettività.

Il Comune di Palazzo Adriano faceva parte dell'ATO PA2 che, ai fini della raccolta dei rifiuti si avvaleva di una società, oggi fallita, istituita con l'obiettivo di promuovere la gestione integrata dei servizi di igiene urbana in ambito sovracomunale. Dal febbraio 2015, a seguito del fallimento, l'ente ha affidato il servizio ad alcune società, tra cui figura una ditta di fatto amministrata da un soggetto vicino alla locale famiglia mafiosa, di cui è ben noto lo spessore criminale. Della stessa ditta si è avvalso, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, anche il comune contermine il cui consiglio comunale è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del TUOEL.

Fonti tecniche di prova, peraltro, comprovano l'interesse delle famiglie mafiose che controllano i territori dei due comuni di affidare il servizio a società «di propria fiducia», attraverso le quali trarre vantaggio dalla gestione del ciclo dei rifiuti.

La commissione d'accesso ha esaminato le procedure relative all'affidamento della gestione del servizio di mensa scolastica rilevando che, nell'arco temporale compreso tra il 2012 e il 2016, nella quasi totalità dei casi, le ditte che si sono aggiudicate il servizio sono, a diverso titolo, riconducibili alla locale criminalità organizzata. Rileva infatti la circostanza che, negli ultimi tre anni scolastici, la gestione della ristorazione scolastica è stata affidata, tramite cottimo fiduciario preceduto da gara, prima ad una ditta il cui titolare ha vincoli familiari con numerosi esponenti malavitosi ed in particolare con una delle figure apicali dell'organigramma mafioso del vicino comune sciolto per mafia — oggi detenuto per il reato di cui all'art. 416-*bis* — e, poi, ad altra società pure vicina alla consorteria mafiosa, con particolare riferimento al piccolo imprenditore locale di cui si è trattato in precedenza.

L'attività urbanistica presenta gravissime carenze sotto il profilo della vigilanza.

Nel novembre 2012 l'ente ha approvato una modifica urbanistica della fascia di rispetto del cimitero comunale, peraltro senza osservare le prescrizioni di cui all'art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, cui sono seguiti la regolarizzazione ed il recupero di opere abusive.

Nella documentazione esaminata dalla commissione d'accesso non sono presenti le motivazioni richieste dalla legge per modificare il perimetro dell'impianto cimiteriale, consistenti nell'esigenza di dare esecuzione ad un'opera pubblica o di dispone un intervento urbanistico, come previsto dal comma 5 del richiamato art. 338, né risultano sussistenti le condizioni che consentono l'intervento, relative alla costruzione di un nuovo cimitero o nell'ampliamento di quello esistente.

A fronte, quindi, di una modifica apparentemente immotivata, l'ente ha consentito la regolarizzazione di manufatti abusivi insistenti nell'area oggetto di variante urbanistica. Singolare è la circostanza che copia della documentazione relativa alla riduzione della fascia di rispetto del cimitero sia stata rinvenuta nel fascicolo riguardante un abuso edilizio - per il quale peraltro era stata avviata la concessione in sanatoria - in relazione al quale le forze dell'ordine hanno denunciato all'autorità giudiziaria un soggetto, vicino al più volte citato piccolo imprenditore locale, che aveva realizzato alcuni lavori in assenza di titolo autorizzatorio ed altri in difformità dalla concessione edilizia rilasciata dal comune. Sulla vicenda l'ente, pur essendo a conoscenza dell'abuso, si è dimostrato inattivo per oltre quindici anni, sino a formulare la proposta di variante della fascia di rispetto cimiteriale, tempestivamente approvata dal consiglio comunale.

La commissione d'accesso ha esaminato altri casi di violazione delle norme in materia edilizia da parte di esponenti della locale consorteria mafiosa, accertati dalle forze dell'ordine, in relazione ai quali l'amministrazione comunale ha mantenuto un atteggiamento di inerzia, senza promuovere le necessarie misure per ripristinare la legalità violata, rilasciando, in un caso, una concessione edilizia in assenza di autorizzazione del Genio Civile e, nell'altro, una sanatoria senza disporre alcun approfondimento circa l'effettiva titolarità del bene, sulla base di documentazione, peraltro contraddittoria, prodotta dall'interessato.

Afferisce alla competenza comunale la concessione di titoli edilizi per la realizzazione di interventi sul patrimonio esistente e per nuove costruzioni, in ottemperanza ai propri regolamenti e secondo i criteri fissati con la pianificazione urbanistica. Alcune autorizzazioni alla trasformazione di unità immobiliari e concessioni ad edificare riguardano esponenti della locale cosca o soggetti ad essi legati, nonché amministratori vicini al clan, circostanza questa che attesta la capacità di infiltrazione di cosa nostra in un settore che, da sempre, ha attirato gli appetiti criminali. In particolare, un amministratore ha ottenuto l'apertura di un vano finestra nella propria abitazione, uno stretto congiunto di un esponente di spicco della consorteria ha ottenuto una autorizzazione edilizia per adibire l'immobile di proprietà in parte ad esercizio commerciale ed in parte a civile abitazione ed, infine, l'amministratore unico della ditta che è stata incaricata della gestione dei rifiuti in ambito comunale, di cui si è trattato in precedenza, con una procedura che presenta anomalie ed irregolarità, ha ottenuto il rilascio di autorizzazione edilizia per interventi relativi a diversi immobili, nell'ambito di un progetto di salvaguardia, valorizzazione e recupero di ecosistemi forestali ed investimenti per incrementare la fruizione turistico-ricreativa.

Un'altra vicenda sintomatica della pervasività della locale famiglia malavitosa riguarda l'occupazione abusiva di alcuni locali comunali da parte dell'esponente di spicco della consorteria di cui si è già trattato, condannato dal Tribunale di Termini Imerese a risarcire i danni al comune e a pagare le spese legali. Nonostante il credito vantato, dal dicembre 2012 l'amministrazione non ha assunto alcuna iniziativa per incassare le somme dovute, se non due mesi dopo l'arresto del debitore, avvenuto nel settembre 2014, data in cui è stato sollecitato il pagamento che, peraltro, risulta ancora insoluto.

Per completare il quadro del condizionamento ed assoggettamento dell'ente alla locale consorteria, assumono rilievo i contributi che il comune ha elargito, in occasione di manifestazioni culturali e sportive, a tre diverse associazioni, tutte riconducibili alle famiglie mafiose palazzesi, nonché l'incapacità strutturale dell'amministrazione di accertare in modo puntuale quanto dovuto dai contribuenti e di riscuotere i tributi. Di tale cronica situazione si sono avvantaggiati alcuni amministratori e dipendenti comunali nonché due figure di vertice del clan che, negli ultimi tre anni, non hanno pagato né i canoni idrici né la tassa sui rifiuti.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Palazzo Adriano, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Palazzo Adriano (Palermo) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 26 ottobre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 1489/R

10 Agosto 2016

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

OGGETTO : Comune di Palazzo Adriano (PA) – Relazione ai sensi dell'art. 143, 3° comma del T.U.E.L. ad esito dell'accesso ispettivo.

Premessa

Con decreto del 24 febbraio 2016, su delega del Ministro dell'Interno, giusta D.M. del 15 febbraio 2016, la scrivente ha disposto l'accesso presso il Comune di Palazzo Adriano, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art.143 d.lgs. 267/2000.

Con successivo provvedimento del 31 maggio 2016, attesa la necessità rappresentata dalla Commissione d'indagine di procedere all'approfondimento di taluni specifici aspetti riguardanti la gestione amministrativa del Comune di Palazzo Adriano, la scrivente ha disposto la proroga del citato accesso ispettivo, per ulteriori giorni trenta.

Il citato procedimento trae origine dalle risultanze delle operazioni di Polizia giudiziaria denominate *Grande Passo, Grande Passo 2* e *Grande Passo 3* e da un' attenta attività info-investigativa, condotta dalla Compagnia Carabinieri di Corleone, i cui esiti sono stati trasfusi in un dettagliato rapporto del 29 dicembre 2014 e successivamente corroborati da un ulteriore e puntuale aggiornamento informativo del 19 ottobre 2015, della medesima Compagnia dei Carabinieri.

Le operazioni *Grande Passo* e *Grande Passo 2* hanno condotto all'arresto di personaggi di spicco della criminalità organizzata, considerati promotori, organizzatori e gregari della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano, tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di: "*Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis co. 1, 2, 3, 4, 6 c.p. e art. 71 D.L. 159/11); Estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 629 co. 2 in relazione al co. 3 n. 3 art. 628 c.p. e 7 D.L. 152/91); Turbata libertà degli incanti (artt. 56, 353 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203); Minaccia (612 co. 2° in rel. al co. 1 dell'art. 339 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203); Danneggiamento (art.635 c.p.)*".

Le ordinanze di custodia cautelare hanno interessato, in particolare, Antonino DI MARCO, dipendente del Comune di Corleone, custode del campo di calcio comunale, *punto di riferimento* nei rapporti tra esponenti di vertice del mandamento mafioso di Corleone e la *famiglia* mafiosa di Palazzo Adriano, Pietro Paolo MASARACCHIA, già capo della famiglia
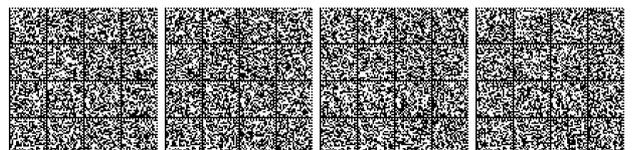
mafiosa di Palazzo Adriano, gerarchicamente sottoposto al DI MARCO, Nicola PARRINO, imprenditore di Palazzo Adriano, uomo di fiducia e fiancheggiatore dello stesso DI MARCO, nonché i fratelli Franco e Pasqualino D'UGO, imprenditori operanti nel settore dell'edilizia.

Nel prosieguo delle indagini, le acquisizioni investigative dell'operazione *Grande Passo 2* hanno permesso di ricostruire e delineare ancor meglio l'intero assetto della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano e del "mandamento" di Corleone. Grazie alla ricostruzione di ruoli e compiti degli associati alle varie *famiglie*, sono stati individuati due appartenenti alla famiglia mafiosa di Palazzo Adriano che rivestivano un ruolo di particolare spessore all'interno dell'organizzazione mafiosa: il già citato MASARACCHIA Pietro Paolo e LO BOSCO Antonino (deceduto per cause naturali il 03.02.2016), esponente di una cosca mafiosa locale denominata dei "*Pira*", in contrapposizione al medesimo MASARACCHIA. Entrambi sono stati raggiunti da un'Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelari, emessa in data 23.01.2015 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, per il reato di estorsione, aggravato dall'essere stato commesso con l'aggravante del metodo mafioso.

In ultimo, l'operazione *Grando Passo3*, ha permesso diricostruire l'assetto del mandamento mafioso di Corleone, di cui fa parte Palazzo Adriano, individuandone definitivamente il capo nella persona di Rosario LO BUE, già pregiudicato per mafia, nipote di Salvatore RIINA, nonché i referenti delle locali famiglie mafiose. Le suddette indagini, in data 20 novembre 2015, hanno infatti condotto all'arresto ed alla custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ed altro, lo stesso LO BUE ed altri soggetti, presunti *boss* e gregari[1].

Orbene, i citati rapporti informativi degli organi di Polizia, che hanno trovato conferma nei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle sopra richiamate operazioni *Grande Passo, Grande Passo 2* e *Grande Passo 3*, hanno messo in luce possibili elementi del condizionamento di *cosa nostra* anche sull'Amministrazione comunale di Palazzo Adriano, evidenziando una fitta rete di parentele, amicizie e frequentazioni che legano gli amministratori e dipendenti del Comune con soggetti di spicco dell'organizzazione mafiosa *cosa nostra*.

In data 29 febbraio 2016, la Commissione prefettizia, nominata con il provvedimento sopra citato, si è insediata presso il Comune di Palazzo Adriano, dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori dei Lavori Pubblici, dell'Urbanistica e del Servizio Economico Finanziario, a far data dal maggio 2012.

[1] In considerazione poi della estrema connessione tra le famiglie mafiose di Corleone e Palazzo Adriano la specifica attività di osservazione sull'Amministrazione comunale di Corleone, condotta dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, unitamente agli esiti delle citate operazioni giudiziarie, hanno già determinato la necessità di disporre, presso il Comune di Corleone, un accesso ispettivo ai sensi del citato art. 143 del T.U.E.L.. La suddetta attività d'indagine, come noto, si è conclusa con l'invio, da parte della scrivente, della relazione datata 23 maggio 2016 contenente le risultanze emerse nel corso dell'accesso presso il predetto Comune.

La Commissione, a conclusione del lavoro d'indagine, ha rassegnato le risultanze dell'attività svolta presso il Comune di Palazzo Adriano in un corposo documento, che si allega in copia, che la scrivente assume a fondamento della presente relazione, in uno alle evidenze giudiziarie di cui all'ordinanza di fermo emessa dalla DDA di Palermo in data 20/9/2016, convalidata dall' O.C.C.C. n.10868 del 15 ottobre 2014, nonché alla relazione informativa dell'Arma dei Carabinieri che tiene pure conto dell'esito di accertamenti investigativi suffragati da una rilevante attività tecnica di ascolto.
La presente relazione, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si rimette superiormente per le conseguenti valutazioni e determinazioni.

Gli organi di governo del Comune

L'attuale Amministrazione comunale di Palazzo Adriano risulta eletta nelle consultazioni del 6 e 7 maggio 2012. La competizione elettorale si è conclusa con la proclamazione a Sindaco di Carmelo CUCCIA, che ha ottenuto, al suo primo mandato, 690 voti (pari al **44,15%** delle preferenze).

La Giunta, composta da 4 assessori, è la seguente:

- *Nicola GAGLIANO* - Vice Sindaco ed Assessore con le seguenti deleghe: *Attività produttive, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.*
- *Vincenzo Antonino VAIANA*, con le seguenti deleghe: *Territorio e ambiente, alla Viabilità, ai Trasporti, all'Agricoltura ed alla Protezione civile;*
- *Veronica MUSSO* con le seguenti deleghe: *Bilancio, Programmazione economica e Pari opportunità;*
- *Francesco BUFALO* con delega alle *Attività culturali Sport, Turismo e Spettacolo;*

Il Consiglio comunale è così composto:

Consiglieri Comunali di maggioranza:
- *Giovanni MARINO* - Presidente del Consiglio
- *Paolo RAGUSA* - Vice Presidente del Consiglio;
- *Girolamo MOSCA*
- *Enza GENOVESE*
- *Calogero CLESCERI*
- *Maria Grazia PARRINO*
- *Giuseppina SCHIRO'*

Consiglieri Comunali di minoranza:
- *Nicolò BACILE*

- *Maria ALESSI*
- *Nicola VAIANA*
- *Pasquale CUTTONARO*

I dipendenti comunali

Presso il Comune di Palazzo Adriano prestano servizio attualmente 54 unità di personale, 30lavoratori a tempo determinato e 24 lavoratori a tempo indeterminato.
Sono stati istituiti 4 diversi settori, oltre alla Polizia Municipale che è inserita nel primo settore, e un Ufficio di Staff alle dipendenze dell'Organo Politico.

La famiglia mafiosa di Palazzo Adriano nel contesto del mandamento mafioso di Corleone

- *Il mandamento mafioso di Corleone*

La famiglia mafiosa di Palazzo Adriano si inserisce nel mandamento mafioso di Corleone, storicamente uno tra i più potenti e sanguinaripresenti in Sicilia.
La città di Corleone ha dato i natali ad alcuni dei più noti criminali della organizzazione mafiosa *cosa nostra*. E' il luogo di nascita dei noti boss mafiosi RIINA Salvatore e di PROVENZANO Bernardo. Proprio in Corleone è stato tratto in arresto, dopo lunghissima latitanza, il boss PROVENZANO Bernardo, che ivi godeva della protezione dei fiancheggiatori, parenti e persone a loro vicine.
In Corleone abitano i familiari ed i fiancheggiatori dei boss mafiosi RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo.
In particolare, il figlio di Salvatore Riina, Giuseppe Salvatore, tratto in arresto per il reato di associazione mafiosa ed estorsione, dopo avere scontato la pena, ha stabilito inizialmente la sua dimora in Corleone e, successivamente, a Padova, dove si trova attualmente, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Lo stesso, nei periodi festivi, è autorizzato a recarsi a Corleone presso l'abitazione della madre o della sorella ...omissis.... Il fratello maggiore, Giovanni, risulta attualmente detenuto e condannato alla pena dell'ergastolo per aver commesso quattro omicidi nell'anno 1995, mentre si trovava proprio a Corleone.
Dopo la cattura di Salvatore RIINA, la conduzione degli interessi della *famiglia* venne affidata ai nipoti Giovanni e Francesco GRIZZAFFI, figli della sorella ...omissis..., indicati, già nel 1995, in un provvedimento del Tribunale di Palermo - sezione misure di prevenzione, quali appartenenti all'organizzazione *cosa nostra* e, specificatamente, alla cosca dei *corleonesi*. In particolare, si ritiene che Giovanni GRIZZAFFI ebbe assunto la carica di *capo mandamento* di Corleone in assenza dello zio, gestendo, per conto di quest'ultimo, importanti interessi economici legati ad affari illeciti.
Attualmente, Giovanni GRIZZAFFI è detenuto, mentre il fratello Francesco si trova a Corleone, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di dimora. Il terzo dei fratelli GRIZZAFFI, Mario, a seguito dell'Operazione
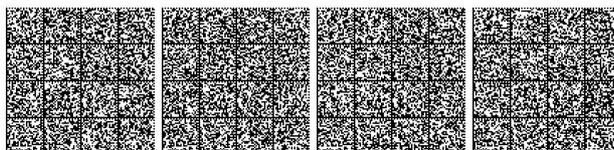
GOTHA, nel 2006 è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di estorsione e, successivamente, condannato ad anni 8 di reclusione con sentenza del GUP di Palermo del 14.12.2007. Terminato di scontare la pena, Mario GRIZZAFFI, trascorso un periodo in Piemonte unitamente alla moglie...omissis..., è tornato a Corleone.
Nel predetto Comune abitano anche la moglie di Bernardo PROVENZANO, PALAZZOLO Saveria Benedetta e i figli Angelo e Francesco Paolo. Durante la latitanza di Bernardo PROVENZANO, gli interessi dell'*organizzazione* e di quest'ultimo, furono curati dal nipote Carmelo GARIFFO, figlio della sorella ...omissis....
Il nome del GARIFFO compariva, fin dal 1984, quale fiduciario e prestanome di PROVENZANO, già allora latitante. Il suo ruolo apicale, all'interno dell'organigramma mafioso corleonese, veniva accertato più volte, nel corso di differenti attività investigative svolte durante gli anni dalle Forze di Polizia. Numerosi collaboratori di giustizia come Giovanni BRUSCA, Giuseppe LA ROSA, Giuseppe MANISCALCO ed Angelo SIINO lo avevano, a più riprese, riconosciuto quale appartenente a *cosa nostra* e, già nel 1996, alcune indagini esplétate per la cattura di Bernardo PROVENZANO, avevano messo in luce come Carmelo GARIFFO, detto *il biondo,* fosse stato nominato "Reggente" della famiglia di Corleone. Lo stesso fu, pertanto, tratto in arresto nell'ottobre 1997 e scarcerato nel maggio 2002.
Nello stesso Comune vive altresì omissis, anch'egli nipote di Bernardo PROVENZANO.
Recentemente, sono rientrati a Corleone, dopo un periodo di detenzione, altri esponenti di spicco della criminalità organizzata, quali RIINA Bernardo, LO BUE Calogero Giuseppe e il figlio LO BUE Giuseppe Salvatore, tutti già tratti in arresto in quanto fiancheggiatori di PROVENZANO Bernardo e sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno. LO BUE Giuseppe Salvatore è nipote di Rosario LO BUE nonché genero di GARIFFO Carmelo.
Come già detto, LO BUE Rosario, detto *chiummino* è stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione *Grande Passo 3* per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e condannato ad anni sei di reclusione. Il predettoha stretti rapporti con le famiglie RIINA e PROVENZANO in quanto cognato di Francesco GRIZZAFFI, (per avere, i due, sposato rispettivamente le sorelle ...omissis...) e zio di Giuseppe LO BUE (a sua volta, genero di Carmelo GARIFFO per averne sposato la figlia ...omissis...). A loro volta, come già detto, Francesco GRIZZAFFI è nipote di Salvatore Riina e Carmelo GARIFFO è nipote di Bernardo PROVENZANO.
LO BUE Rosario, condannato nell'anno 1997 ad anni sei di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, nel 2008 veniva nuovamente tratto in arresto per il medesimo reato nel corso dell'operazione *Perseo*. Lo stesso fu successivamente assolto in via definitiva in virtù dell'inutilizzabilità delle intercettazioni. Nel 2009, nell'ambito dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno emessa a suo carico, il LO BUE è stato indicato quale soggetto di pericolosità sociale qualificata dall'appartenenza a *cosa nostra*, svolgente un ruolo direttivo in seno al sodalizio mafioso, ed in specie per avere diretto il mandamento mafioso di Corleone, mantenendo, attraverso il continuo scambio di contatti con altri esponenti mafiosi, un costante

collegamento con gli altri capi dell'organizzazione criminale, anche al fine di assumere le decisioni in ordine al progetto di ricostituzione della "commissione provinciale" di *cosa nostra* di Palermo, in tal modo svolgendo funzioni direttive per l'organizzazione.

- *La famiglia mafiosa di Palazzo Adriano: cenni storici e dinamiche evolutive.*

Sebbene organicamente inserito nel mandamento mafioso di Corleone, Palazzo Adriano è stato da sempre legato anche alle cosche agrigentine. Da decenni la "*terra di mezzo*" tra le due province è rappresentata dalla località denominata "Acque Bianche" il cui controllo è stato da sempre tra le priorità delle famiglie mafiose che si susseguono a Palazzo Adriano.
Il capo storico della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano risulta essere stato VACANTE Ignazio, deceduto nel 1994, che è stato considerato un soggetto di altissimo rilievo in ambito mafioso.
Nell'ambito dell'Operazione *Grande Passo* è emerso, che, ancora oggi, la moglie gode in paese di un rispetto assoluto. Seppur molto di rado, a Palazzo Adriano fanno rientro i figli ...omissis...(entrambi incensurati). Tuttavia, il primogenito, ...omissis... gode di altissima considerazione in ambito mafioso, tant'è che, nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria *Grande Passo*, è emerso che i sodali si sono rivolti direttamente a lui per dirimere alcune questioni, sottolineando più volte la sua caratura e motivando il rispetto dovutogli con il fatto che, sebbene a suo tempo avesse manifestato l'intenzione di non voler seguire le orme del padre, abbia tuttavia mantenuto sempre fede al silenzio.
Della famiglia mafiosa di Palazzofacevano parte VAIANA Nicolò, detto "*Don Cola*", indagato dalla DIA di Palermo per associazione di tipo mafioso ed estorsione, LO BOSCO Antonino, detto "*u' Piro*" tratto in arresto il 23.09.2014 per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e DI GIOVANNI Giovanni, detto "*Don Giovanni Maragune*", diffidato dal Questore di Palermo nel 1962, in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, nonché per essere stato fiancheggiatore della "Banda Baiamonte" di Burgio (AG), unitamente a VETRANO Carmelo. Il VETRANO ha avuto, quale testimone delle proprie nozze,proprio LO BOSCO Antonino. Il DI GIOVANNI era proprietario di svariati appezzamenti di terreno, non ultimo quello sito in località "*Cartuccio*", al confine con il territorio di Chiusa Sclafani (PA), oggi gestito dal nipote ...omissis..., ...omissis... dell'attuale ...omissis...omissisin quanto fratello della moglie di quest'ultimo.
Alla morte di VACANTE Ignazio, avvenuta nel 1994, si delineò il nuovo assetto della consorteria mafiosa di Palazzo Adriano i cui vertici erano da individuare in LO BOSCO Antonino e VAIANA Nicolò i quali si sarebbero avvalsi della collaborazione di diversi soggetti, tra i quali:
- MASARACCHIA Pietro Paolo, detto "*Killer*", attualmente in custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di tipo mafioso. In primo grado è stato condannato dal Tribunale di Palermo (GUP), con sentenza del 23.02.2016, per tali reati e si è in attesa del processo di appello;
- PARRINO Nicola, detto "*Seseo*", attualmente in custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, minaccia, estorsione.
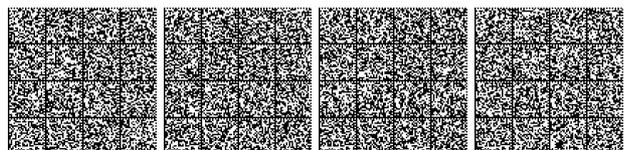
In primo grado è stato condannato dal Tribunale di Palermo (GUP) con sentenza del 23.02.2016;

- FERRARA Carmelo, detto "*Nacchio*", soggetto pregiudicato per rapina nonchè avvisato orale, il quale è stato visto dalle forze dell'ordine molte volte in compagnia di soggetti indagati per associazione a delinquere di tipo mafioso;
- TIRRITO Bernardo, detto "*Nano di Castronovo*", soggetto già indagato per associazione di tipo mafioso ed estorsione. Lo stesso è genero di VAIANA Nicolò sopra richiamato.

Per anni la convivenza al vertice tra i citati LO BOSCO e VAIANA proseguì senza grandi problemi, mantenendo ben saldi, in particolare, i rapporti con le famiglie confinanti di Burgio (AG) e Chiusa Sclafani(PA).
Allo stato di calma apparente iniziò a contrapporsi, nella seconda metà degli anni 90, la voglia di emergere delle "*nuove leve*" che presto divennero difficilmente gestibili.

In occasione delle elezioni amministrative del 2012, MASARACCHIA Pietro Paolo, con l'ausilio dei fratelli Franco e Pasqualino D'UGO, e di comune accordo con PARRINO Nicola, soggetti tutti attualmente detenuti in carcere per associazione a delinquere di tipo mafioso, già condannati in primo grado per tale reato, intravidero, nell'elezione a Sindacodiomissis, la giusta occasione per emergere e pertanto ne iniziarono a promuovere la campagna elettorale.
A loro si affiancò DI MARCO Antonino, fino a quel momento incensurato, in qualità di "supervisore" a Palazzo Adriano per conto dei capi del mandamento mafioso di Corleone, e punto di riferimento per la componente emergente della famiglia di Palazzo Adriano.
DI MARCO Antonino risulta inserito nel vertice del mandamento mafioso di Corleone in quanto fratello di DI MARCO Vincenzo, tratto in arresto nel 1993 per favoreggiamento personale del boss Salvatore RIINA, durante la sua latitanza. Lo stesso era l'autista della moglie di RIINA, Antonina Bagarella e, quindi, un fedelissimo del capo storico di *cosa nostra*. Il giorno prima dell'arresto di Salvatore RIINA, Vincenzo DI MARCO fu filmato mentre usciva dal covo di via Bernini a Palermo, in auto con a bordo la BAGARELLA e due dei figli di RIINA.
Dalle risultanze delle operazioni di polizia sopra citate è emerso che, a quella data, l'organigramma dalla consorteria mafiosa di Palazzo Adriano, eracomposto da MASARACCHIA Pietro Paolo, DI MARCO Antonino, PARRINO Nicola e dagli affiliati Franco e Pasqualino D'UGO.
I nuovi vertici della consorteria mafiosa si interessarono, fin da subito,del controllo sulle ditte vincitrici di appalti a Palazzo Adriano, imponendo loro un "pizzo" da pagare.
MASARACCHIA Pietro Paolo, nel frattempo, aveva riallacciato i rapporti con la famiglia di Chiusa Sclafani (PA), allora amministrata da GERACI Gaspare, detto "*Don Aspano*", anziano "uomo d'onore", che aveva affidato gli interessi della *famiglia* al fidato PELLITTERI Vincenzo.
Dalla ricostruzione,effettuata dalle forze di polizia, di una riunione di mafia avvenuta nel 2014,è emerso che LO BUE Rosario, capo mandamento del territorio di Corleone, aveva nominato PELLITTERI Vincenzo quale reggente della famiglia mafiosa di Chiusa Sclafani (PA), in sostituzione dell'anziano rappresentante Gaspare GERACI, nel frattempo deceduto.

Nel 2014, PELLITTERI Vincenzo ha partecipato ai funerali di VAIANA Nicolò, venendo appositamente ad omaggiare il defunto esponente mafioso, unitamente ad alcuni familiari.
Nel corso dell'operazione *Grande Passo 3*è stato, da ultimo, ricostruito un incontro, avvenuto in data 06.09.2014 presso una masseria sita in agro di Contessa Entellina (PA), fra i tre referenti territoriali dell'organizzazione criminale *cosa nostra*, rispettivamente di Palazzo Adriano (MASARACCHIA Pietro Paolo), Chiusa Sclafani (PELLITTERI Vincenzo) e Contessa Entellina (POLLICHINO Pietro), tutti Comuni facenti parte del mandamento mafioso di Corleone.
Nel corso dell'incontro gli indagati discutevanocirca la rigidità dell'attuale sistema carcerario, ritenendone responsabile il Ministro dell'Interno, On. Angelino Alfano. Gli stessi venivano intercettati mentre dicevano di voler colpire il Ministro dell'Interno, e di fargli fare la stessa fine di John Fitzgerald Kennedy.
Nel settembre di due anni prima, anche Salvatore RIINA, in carcere mentre non sospettava di essere intercettato, aveva lanciato strali contro On. AngelinoAlfano. RIINA era furibondo e anche i suoi fedelissimi lo erano, poiché avevano amici e parenti in carcere in regime di 41 bis.
I boss facevano anche delle ipotesi sul luogo in cui realizzare l'attentato al Ministro dell'Interno. Prima avevano parlato di Roma, poi della Sicilia, durante una campagna elettorale; ritenevano, infatti, che nella sua terra l'esponente politico sarebbe stato più vulnerabile.
Sebbene tutto ciò sia rimasto solo un progetto, mai passato alla fase operativa, nelle ultime settimane delle indagini, i fedelissimi di RIINA parlavano spesso di armi da nascondere.
Per questa ragione, i nuovi *padrini* sono stati fermati in gran fretta dai Carabinieri di Monreale e di Corleone, le cui indagini, successivamente, hanno permesso di addivenire al sequestro delle armi che, presumibilmente, sarebbero state destinate al succitato attentato.

Altro soggetto sul conto del quale risultano numerose relazioni di servizio attestanti la frequentazione con soggetti inseriti nella consorteria palazzese, è DI PIETRA Santo, cognato di D'UGO Franco e fratello di DI PIETRA Gianfranco, pregiudicato per incendio doloso aggravato in concorso e tentato danneggiamento mediante incendio. Lo stesso DI PIETRA Santo è stato visto più volte dai Carabinieri in compagnia di MASARACCHIA Pietro Paolo, fino a pochi giorni prima dell'arresto di quest'ultimo, avvenuto, come già detto, nel settembre 2014.
Ben presto il carattere di MASARACCHIA Pietro Paolo è causa, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2014, di una scissione all'interno della consorteria di Palazzo Adriano, che vede nascere un nuovo assetto, diviso tra il gruppo composto da DI MARCO Antonino, PARRINO Nicola e D'UGO Pasqualino, e quello formato da MASARACCHIA Pietro Paolo e D'UGO Franco.
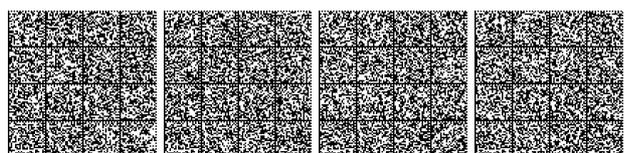
Rapporti parentali e di affinità e frequentazioni degli Amministratori e dei dipendenti comunali con soggetti controindicati, appartenenti o contigui alla famiglia mafiosa di Palazzo Adriano

Dalle risultanze ispettive, compendiate nella relazione della Commissione di accesso è emersa la vicinanza e/o contiguità, per legami parentali, di amicizia, di frequentazione, di alcuni amministratori comunali con esponenti della *famiglia* di Palazzo Adriano o con persone pregiudicate ad essa molto vicine.
Tra i componenti la Giunta municipale, appare utile evidenziare le figure degli ...omissis......omissis... e ...omissis....

- *Omissis* Il predetto, già segnalato dal N.O.R.M. di Lercara Friddi per assunzione di sostanze stupefacenti, è stato più volte notato in compagnia di soggetti controindicati ed, in particolare, del citato Antonino LO BOSCO, e di MASARACCHIA Pietro Paolo, come già detto, in atto detenuto per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, danneggiamento e turbata libertà degli incanti.

- *Omissis* Il omissis, segnalato nel 2011 per abuso edilizio, è stato oggetto di numerose relazioni di servizio redatte dai Carabinieri di Palazzo Adriano, in quanto notato, più volte, in compagnia di soggetti appartenenti alle locali famiglie mafiose, ed in particolare di Nicola PARRINO e Pietro Paolo MASARACCHIA, in atto detenuti, nonché di altri soggetti controindicati quali VACANTE Ignazio, ex sorvegliato speciale, nipote dell'omonimo VACANTE Ignazio, già personaggio di spicco della criminalità organizzata di Palazzo.
  Il predetto Amministratore nel 2013, è stato inoltre controllato dai Carabinieri di Vicari (PA) unitamente ad omissis, figlio di omissis - già omissis di Palazzo Adriano negli anni 80 e 90 – ritenuto, in base alle risultanze investigative dei Carabinieri, quale persona vicina alla cosca mafiosa locale retta da DI MARCO Antonino e dal MASARACCHIA Pietro Paolo.

Anche taluni dipendenti sono vicini per rapporti di parentela o frequentazioni con soggetti mafiosi:

- *omissis*, impiegato presso il locale Ufficio Tecnico con la mansione di...omissis... Lo stesso è omissis del già richiamato DI GIOVANNI Giovanni (quest'ultimo marito della zia paterna del ...omissis...). Inoltre, per come si evince dalle intercettazioni effettuate nel corso dell'indagine denominata *Grande Passo*, il omissis ha avuto stretti rapporti con la famiglia LO BOSCO, in particolare con Antonino.

- *omissis* dipendente comunale, nipote di primo grado (figlio di ...omissis...) di VACANTE Ignazio, defunto personaggio di spicco della criminalità organizzata.

- *omissis*, dipendenti comunali, prossimi congiunti (sorelle e fratello) di ...omissis..., madre di ...omissis..., ...omissis... di PARRINO Nicola, in atto detenuto per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione. Il legame familiare tra gli ...omissis... è molto stretto e la frequentazione è assidua. ...Omissis..., da poco coniugato, è andato a vivere nello stesso stabile della famiglia di ...omissis....

Si soggiunge che il marito di ...omissis..., ...omissis..., gestisce assieme ai figli ...omissis... e ...omissis... il Ristorante "omissis", sita nel Comune di Chiusa Sclafani il cui immobile è di proprietà di ...omissis..., già ...omissis... di FOMA Antonino, detenuto poiché "carceriere-vivandiere" del piccolo DI MATTEO rapito il 23 novembre 1993, all'età di 13 anni ed ucciso due anni dopo, su ordine di Giovanni BRUSCA.

Ulteriori legami della politica locale con la famiglia mafiosa di Palazzo Adriano

Il corpo politico chiamato a governare l'amministrazione di Palazzo Adriano, sin dal suo insediamento è apparso composto da alcuni soggetti che, per parentele e frequentazioni o legami d'interesse, alla luce della situazione socio-economica di quel territorio nonché del sicuro radicamento e diffusione della locale *famiglia mafiosa*, sembrerebbe esposto a tentativi di infiltrazione e condizionamento posti in essere da soggetti affiliati o a vario titolo contigui alla criminalità organizzata.
Invero, per la comprensione di una oggettiva e anche risalente vicinanza dell'organo di governo del Comune ad ambienti mafiosi in un'ottica di verosimile continuità, si ritiene utile riferire la vicenda di ...omissis..., già ...omissis... di Palazzo Adriano dal dicembre 1982 al marzo 1985, ...omissis... negli anni 90', ritenuto uomo di fiducia dell'attuale ...omissis..., come emerge dalle ultime investigazioni che hanno riguardato il Comune. Da una serie di intercettazioni, che si delineano di seguito, emerge come la mafia locale si serva di persone, anche al momento prive di incarichi istituzionali, per condizionare l'amministrazione comunale; è questo il caso proprio di...omissis..., che si presta a fungere da portavoce degli interessi illeciti delle famiglie mafiose, ed in particolare per garantire l'avvicinamento di ...omissis..., allora capo dell'UTC.

Il ruolo dell'ex Sindaco di Palazzo Adriano omissis

Nel corso dell'attività investigativa condotta dalla Compagnia Carabinieri di Corleone, nell'ambito dell'operazione denominata *Grande Passo*, è emersa più volte la figura di omissis, quale intimo amico dell'affiliato PARRINO Nicola. Particolare è apparso il ruolo ed il contributo offerto dal predetto ...omissis..., che ha garantito il raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli affiliati alla cosca locale, permettendo a questi ultimi di inserirsi all'interno delle dinamiche politico - amministrative del Comune.
Il ruolo ricoperto da...omissis.. - che è stato, principalmente, quello di intermediario tra l'allora responsabile dell'Ufficio ...omissis... e l'organizzazione mafiosa - si è infatti rivelato
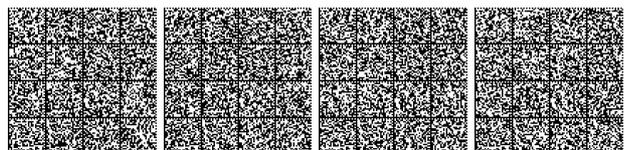
significativo in ordine alla realizzazione del disegno di un incisivo controllo sugli appalti pubblici da parte della famiglia mafiosa che prevedeva la conferma dell'omissis ruolo di Capo dell'Ufficio ...omissis...

Si osserva, che l'attività investigativa ha rivelato che il 30 maggio 2012, poco prima dell'appuntamento fissato a Palermo tra gli esponenti della consorteria mafiosa ed il ...omissis..., il boss PARRINO proponeva al capomafia DI MARCO di sfruttare la disponibilità di ...omissis... quale affidabile collegamento con il ...omissis... Omissis.... per le sue specifiche connotazioni, avrebbe potuto, infatti, rappresentare un canale diretto attraverso il quale poter far arrivare al ...omissis... tutte le richieste della *famiglia*, senza destare sospetti da parte delle forze di polizia.

La proposta del PARRINO incontrava, tuttavia, l'opposizione di DI MARCO per il quale il ruolo di ...omissis... doveva essere di minore visibilità:...omissis..., nelle intenzioni del capo mafia DI MARCO, non doveva cioè far trapelare la propria vicinanza all'organizzazione mafiosa, al fine di costituire una fonte "*interna*" al Comune, in grado di fornire informazioni di primissimo livello agli affiliati.

Si riporta in proposito il seguente stralcio di conversazione captata dagli inquirenti: **DI MARCO:"...no, *assolutamente lascialo stare a ...omissis... (...omissis...)"..."...omissis... non è il caso per ora di parlargli, perché ...omissis..., a noi altri, ci deve fare una cosa"..." ...omissis... a noialtri ci deve fare il lavoro sporco".***

Gli affiliati prospettavano, inoltre, ad ...omissis... di avvalersi di ...omissis... per comunicare qualsiasi necessità alla famiglia: **DI MARCO:"*...quindi ...omissis...*(...omissis) *gli ho detto, io ti raccomando, qualunque sia la cosa che succede, qualunque sia la cosa, di notte, di giorno, quello che deve succedere un domani, glielo riferisci a ...omissis... dovunque, basta che siamo fuori di Palazzo Adriano, ed è finita là".***

...omissis..., perfettamente a conoscenza del disegno della consorteria mafiosa volto a pilotare gli appalti pubblici di Palazzo Adriano, aveva inoltre fornito un contributo fondamentale nella realizzazione dell'incontro che si sarebbe svolto a Sciacca tra gli affiliati e l' ...omissis..., offrendosi di intervenire sul Capo ufficio tecnico al fine di convincerlo a collaborare, più proficuamente, con l'organizzazione: **DI MARCO:"*...omissis...*(omissis) *ci disse,*(a) ...omissis...(omissis), *vedi che qua non stiamo giocando con le noccioline, qua stiamo parlando di cristiani e cristiani. Qua ti cercavo a chi ti metteva in braccio, e qui tu già hai la lettera pronta che il 30 giugno te ne devi andare, è vera o non è vera questa cosa? Quindi, dice, ... ti mettiamo noi..".***

L'adesione agli interessi dell'organizzazione mafiosa da parte di...omissis... veniva poi ulteriormente confermata dal racconto degli appartenenti alla *famiglia*, i quali riferivano che era stato proprio ...omissis ... a contattare ...omissis,... su ordine del DI MARCO, al fine di farlo assentare dall'ufficio per malattia, prima dell'incontro tra gli affiliati ed il ...omissis..., e ciò allo scopo di favorire la proroga dell'incarico allo stesso ...omissis....

Ed ancora, l'interessamento di ...omissis... affinché ...omissis rimanesse nel ruolo di ...omissis..., veniva colto anche nel corso di una conversazione intercettata, svoltasi il 27 luglio 2012 tra ...omissis... e lo stesso ...omissis.... Detta conversazione risultava, tra l'altro,
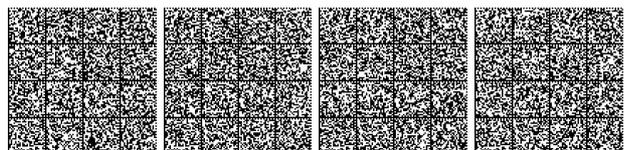
di estremo valore, in quanto, oltre a confermare l'interessamento di ...omissis... nella vicenda, aveva fatto emergere la volontà di ...omissis... di rinnovare, almeno per la prima proroga, l'incarico di...omissis..., adeguandosi così ai voleri della famiglia mafiosa.
In data 27 dicembre 2012 veniva registrata un'ulteriore conversazione il cui contenuto costituisce un riscontro chiaro e diretto di quanto forte fosse il legame di collaborazione sorto tra i mafiosi DI MARCO e PARRINO e ...omissis.... Nella circostanza, ricevuti PARRINO e ...omissis... presso il proprio locale adibito ad ufficio presso lo stadio di Corleone, il DI MARCO non esitava a raccontare a ...omissis... episodi criminali riguardanti gli affiliati alla famiglia mafiosa di Palazzo Adriano. Gli elementi probatori raccolti in quella sede hanno evidenziato la particolare vicinanza del ...omissis..., considerato così affidabile da poter condividere argomenti delicatissimi e, tendenzialmente, riservati ai soli componenti della consorteria mafiosa. Dal tenore della conversazione gli inquirenti hanno colto la consapevolezza di ...omissis...di interagire con appartenenti a *cosa nostra*.
Infine, come si evince da un'altra conversazione intercettata il 27 dicembre 2012, e tratta dall'Ordinanza della D.D.A. di Palermo n.11482/12 R.G. in data 22 settembre 2014, ...omissis...temeva il boss MASARACCHIA e chiedeva quindi il sostegno di DI MARCO, in quanto sovraordinato al MASARACCHIA. La conversazione registrata quel giorno, verteva anche sulla mancata conferma di...omissis...a...omissis... e sui sospetti di DI MARCO che tale circostanza fosse stata determinata dal MASARACCHIA che di certo non gradiva ...omissis....
Nel corso della conversazione, ...omissis.... lamentava anche il fatto che MASARACCHIA lo avesse indicato a ...omissis..., e agli assessori come l'autore di alcune lettere anonime contro l'Amministrazione comunale.
La conversazione ritornava, nuovamente sulla famiglia mafiosa rivale dei LO BOSCO che avrebbe visto accrescere la propria influenza sull'Amministrazione comunale a causa della cattiva gestione di MASARACCHIA.
Ulteriori elementi di rilievo emergevano poi in una successiva conversazione nel corso della quale DI MARCO confidava a ...omissis....che, molto probabilmente, a seguito dell'allontanamento di MASARACCHIA, i vertici mafiosi gli avrebbero delegato il compito di gestire i rapporti con la famiglia dei LO BOSCO ed in particolare con Antonino LO BOSCO (allora sottoposto alla misura della custodia cautelare ed oggi deceduto).
A tal proposito, per meglio tratteggiare il condizionamento mafioso all'interno del Comune di Palazzo Adriano, si riporta di seguito, in corsivo, un brano tratto dalla citata Ordinanza della D.D.A. di Palermo, n.11482/12 del 22.09.2014, a proposito del boss PARRINO Nicola:

"Nell'ambito dell'attività investigativa posta in essere, si è potuto riscontrare come difatto la famiglia mafiosa di Palazzo Adriano abbia tentato e talvolta sia ancheriuscita ad influenzare l'operato dell'Amministrazione comunale di PalazzoAdriano. Tale scopo è stato raggiunto anche tramite l'impiego di persone prive diincarichi istituzionali, ma in grado di fungere da portavoce degli interessi illecitidella famiglia mafiosa stessa (come ad esempio .... Omissis.... Già...omissis....di Palazzo Adriano).

Le attività di intercettazione hanno infatti permesso di registrare le numeroseminacce perpetrate dalla famiglia mafiosa, in particolare da DI MARCO con'ausilio di PARRINO, nei confronti di membri dell'amministrazione comunale che avario titolo hanno favorito i progetti criminosi della famiglia mafiosa. In particolarmodo essi si identificano in:

- *...omissis... di Palazzo Adriano;*
- *...omissis..., già ...omissis... del Comune di PalazzoAdriano.*

Come si capirà l'attività di dialogo della famiglia mafiosa con il ...omissis.... diPalazzo Adriano viene garantita grazie all'interessamento di PARRINO che sudisposizione di DI MARCO la mattina del 30 maggio 2012 si reca nell'ufficio di...omissis... per fissare un appuntamento con il suo capo mafia. Incontro che poi si ètenuto in quella stessa data nella città Palermo. Ed invece il dialogo della famiglia con ...omissis... delComune di Palazzo Adriano, si apre grazie al supporto fornito da ...omissis..., già ...omissis.... di Palazzo Adriano, che ne fissa un appuntamento aSCIACCA il 31 maggio 2012 contribuendo in quella sede anche in prima personaa sostenere gli interessi del sodalizio nel convincere ...omissis... ad agevolare gli interessi della famiglia mafiosa sul controllo degli appalti pubblici di PalazzoAdriano."

Capacità della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano di penetrazione nella sfera politica e amministrativa locale

La penetrazione che *cosa nostra* ha avuto presso la civica amministrazione di Palazzo Adriano è rivelata dalle frequentazioni e dai legami di parentela di alcuni esponenti politicidell'Amministrazione comunale e di appartenenti all'apparato burocratico, con gli esponenti della locale famiglia mafiosa.
Si può quindi ritenere che l'influenza della famigliamafiosa nella sfera politica e amministrativa locale si è protratta nel tempo, determinando situazioni di obiettiva incompatibilità in soggetti che hanno ricoperto cariche istituzionali di primo piano.
E ancora dall'indagine risultala circostanza del sostegno elettorale fornito al candidato ...omissis... alle elezioni amministrative del maggio 2012, ...omissis.... Dalle intercettazioni ambientali, effettuate dagli inquirenti,sembra emergere che l'elezionealla carica di ...omissis... del ...omissis... sia stata appoggiatae pilotata dalla famiglia mafiosa, con l'evidente intento di poter successivamente approfittare del conseguente rapporto di sudditanza che inevitabilmente ne sarebbe conseguito, e quindicondizionare, con facilità, l'azione amministrativa, soprattutto nel settore dei pubblici appalti.
Nel corso di conversazioni captate nell'ambito dell'attività investigativa, è emerso che nel pomeriggiodel 7 maggio 2012,a poche ore dalla chiusuradei seggi, l'affiliato alla cosca mafiosa di Palazzo Adriano, PARRINO Nicola, al fine di ottenere notizie sull'esito degli scrutini elettorali, contattava ...omissis..., la cui figura è già stata sopra delineata. Questi, evidentemente in costante contatto con gli scrutatori, comunicava all'interlocutore che il candidato ...omissis...era in vantaggio sull'altro candidato di circa 75 voti, mentre il PARRINO, dal canto suo, precisava che ***"....l'importante era che ...omissis... vincesse".***
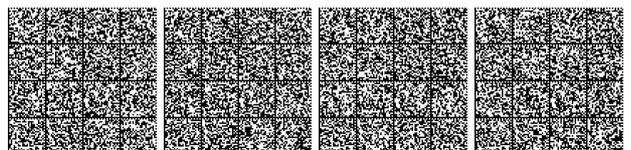
Nella stessa serata, il predetto PARRINO chiamava il referente della famiglia mafiosa di Corleone,DI MARCO Antonino, al quale precisava che il loro candidato al Consiglio Comunale "*...omissis...* (...omissis..., futuro ...omissis... di Palazzo Adriano e delle cui frequentazioni controindicate si è già detto), risultato al 2° posto tra i votati, era stato eletto con 118 voti, mentre ...omissis... (...omissis..., futuro ...omissis... di Palazzo Adriano, anch'egli con frequentazioni controindicate) aveva ottenuto 135 voti.
Al termine della conversazione il bossDI MARCO, avuta conferma della vittoria elettorale di ...omissis... e degli altri candidati a lui graditi, commentava con soddisfazione l'esito delle consultazioni.
A conferma del sostegno che il candidato ...omissis... aveva ottenuto dalla mafia per la sua elezione a Sindaco, nel corso di un'intercettazione ambientaledel successivo 23 maggio -a quindici giorni dall'esito delle elezioni - il boss di Palazzo Adriano, MASARACCHIA Pietro Paolo, sottolineava l'importanza del sostegno elettorale che era stato fornito dalla famiglia mafiosa alcandidatoSindaco...omissis... : MASARACCHIA: *"Praticamente* **...omissis...(...omissis...)** ***è salito con i voti nostri, di Giovanni e di tutti gli altri, i miei cognati, i miei nipoti, i voti perché tutti i voti ce li abbiamo dati"...*"Praticamente ci siamo fatti il conto, una ottantina di voti, e furono quelli che...";**DI MARCO: *"Gli hai dato!"*;MASARACCHIA: *"Furono dati a loro. I conti..."*.
Ancora più rivelatrice dell'appoggio mafioso alla candidatura del ...omissis... è la conversazione del successivo 1° giugno, in cui il capo clan DI MARCO, nel riferire al *boss* MASARACCHIA l'esito di un incontro avuto, unitamente al sodale PARRINO, con il Sindaco...omissis... , confermava, con assoluta perentorietà, il fatto di avere esplicitato, nella circostanza, il determinante sostegno prestato al neo primo cittadino, grazie anche al sostanzioso contributo dello stessoMASARACCHIA:**DI MARCO (riferisce di aver detto al ...omissis..., testualmente):** ***"e allora*** **...omissis...(...omissis...)**, ***senti a me, tu sai benissimo, gli ho detto, e te lo dico prima di ogni cosa, prima di ogni cosa tutto il rispetto del mondo che tu puoi portare, perché se ti trovi là dove sei, gli ho detto, è grazie a Pietrino*** **(Pietro Paolo MASARACCHIA),** ***perché vedi che c'erano cose che tu eri tagliato fuori, quindi ricordatelo sempre, e ringrazia se sei là dentro..."***.
Atro elemento sintomatico della capacità di condizionamento della mafia locale all'amministrazionae comunale si ricava da talune intercettazioni dalle quali risulta il pressante interessamento della mafia ai fini della proroga della nomina del capo dell'UTC e quindi argomento di discussione.

***La pretesa della famiglia mafiosa ad esercitare un controllo sulla nomina del Responsabile dell'UTC ed ottenere una proroga dell'incarico da parte di*...omissis...**

Dalle conversazioni intercettate è stato altresì possibile rilevare le numerose pressioni, poste in essere dalla famiglia mafiosa, ed in particolare dal *boss* DI MARCO, condannato per associazione mafiosa ed esponente di spicco della famiglia corleonese, con l'ausilio del sodale PARRINO, nei confronti di amministratori e dirigenti del Comune di Palazzo Adriano, quali
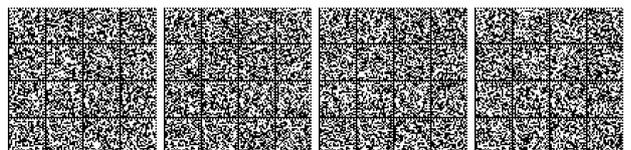
lo stesso ...omissis... e ...omissis... che, all'epoca dei fatti, svolgeva le funzioni di ...omissis... del Comune, con un contratto a tempo determinato che sarebbe dovuto scadere nel luglio 2012.

In particolare, gli interessi del referente DI MARCO si erano principalmente incentrati nella pretesa di far confermare dagli Amministratori del Comune, ...omissis... , nell'incarico di responsabile del...omissis....

Nel corso di una conversazione intercettata il 25 settembre 2012, i boss MASARACCHIA e DI MARCO, parlano dell'importanza strategica delle informazioni che ...omissis... avrebbe potuto riferire alla famiglia mafiosa e di come quel tecnico ben conoscesse i compiti a lui assegnati dalla consorteria locale. DI MARCO specificava, infatti, che ...omissis... doveva fornirgli i nomi delle imprese, con l'indicazione di quelle *avvicinabili* e *gestibili* da parte degli affiliati, nonché di quelle più difficili e riluttanti a stipulare accordi.

Il DI MARCO riferiva, anche, che ...omissis... aveva assicurato che, in occasione di gare d'appalto, avrebbe provveduto ad avvertire prima gli affiliati, al fine di dar loro il tempo necessario per gestire i rapporti con le imprese ed esercitare le dovute pressioni sulle ditte, relativamente alle cosiddette "*messe a posto*", cioè il pagamento del "*pizzo*".

DiMARCO affermava, infine, che, grazie all'accordo stipulato con il citato ...omissis..., la *famiglia* sarebbe stata in grado di "*portare acqua al loro mulino*".

Orbene, ...omissis..., avrebbe concluso a breve l'incarico presso l'...omissis..., mentre il sodalizio, in ragione di forti condizionamenti esercitati sull'Ente, era tuttavia riuscito ad ottenere una proroga di quell'incarico, anche se per soli due mesi, e cioè fino al settembre 2012, terminati i quali, l'organo politico concluse quel rapporto lavorativo. Le motivazioni fornite, ufficialmente, dall'Amministrazione comunale sulla mancata, ulteriore, conferma dell'...omissis..., a capo del ...omissis..., sono state ricondotte all'elevato onere finanziario che il Comune avrebbe dovuto sostenere.

In realtà, secondo quanto ricostruito con l'ausilio delle intercettazioni dei Carabinieri, (in particolare quelle su DI MARCO), tra gli affiliati, la motivazione della mancata proroga al ...omissis..., era piuttosto da ricercare, sia nell'opposizione di...omissis..., da parte del boss locale MASARACCHIA, a causa dell'irrogazione di una sanzione amministrativa (7.500 Euro) che ...omissis... gli avrebbeinflitto, che nelle pressioni esercitate sulla Giunta comunale dall'altrafamigliamafiosa rivale di Palazzo Adriano, facente capo ai LO BOSCO, detti "*Pira*".

Questi ultimi avrebbero nutrito, infatti, l'interesse a far ricoprire l'incarico di ...omissis..., ad un soggetto di loro fiducia, ...omissis... (solo omonimo di ...omissis...), già in forza al predetto ...omissis...., che poi diverrà, effettivamente, il nuovo ...omissis...; incarico che tuttora ricopre. Verosimilmente, dalle intercettazioni traspare il fondato sospetto che ...omissis..., avrebbe dovuto garantire ai LO BOSCO quello che ...omissis...aveva per anni garantito al clan riconducibile al DI MARCO.

Nell'intercettazione del 28 settembre 2012 emergono, specificatamente,ulteriori circostanze che avevano condotto l'Amministrazione comunale alla decisione di sostituire ...omissis..., con ...omissis.
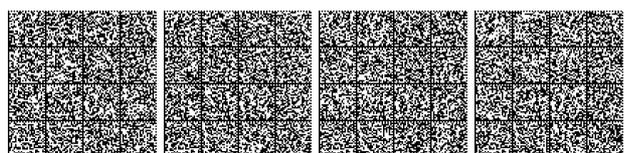
PARRINO affermava infatti che, oltre ai motivi personali del sodale MASARACCHIA Pietro ci sarebbero stati anche gli interessi di alcuni assessori comunali e più precisamente di ...omissis...che, oltre ad essere influenzato dal MASARACCHIA a far subentrare ...omissis..., avrebbe avuto un interesse personale ad agevolare il medesimo ...omissis..., al fine di gestire meglio ed accaparrarsi l'arrivo di un grosso finanziamento. Anche ...omissis..., aveva motivi per non agevolare ...omissis..., a causa di contrasti personali con ...omissis..., ritenuto molto vicino al medesimo ...omissis.

E' di tutta evidenza, quindi, come la consorteria mafiosa, in entrambi gli schieramenti, abbia agito d'intesa con l'Amministrazionecomunale per assicurarsi la presenza presso l'UTC di un proprio uomo di fiducia in grado di soddisfare i propri *desiderata.*
Secondo quanto riportato nel rapporto della Compagnia Carabinieri di Corleone, del dicembre del 2014, la famiglia mafiosa di Palazzo Adriano, dopo aver sostenuto il primo cittadino in campagna elettorale, veniva a conoscenza della possibilità che all'...omissis... non venisse prorogato l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; pertanto, facendosi forte dell'appoggio fornito per l'elezione alla carica di Sindaco, la cosca, su disposizione del boss DI MARCO, cercava di fissare un incontro con ...omissis..., affinché questi confermasse ...omissis..., nell'incarico.
Della vicenda relativa all'organizzazione dell'incontro tra esponenti della famiglia mafiosa ed ...omissis... si riportano, di seguito, le conversazioni ritenute utili a dimostrare la permeabilità dei vertici dell'Amministrazione comunale di Palazzo Adriano agli interessi mafiosi.
In data 18 maggio 2012,il boss MASARACCHIA si recava a colloquio dal capomafia DI MARCO, cui riferiva di aver visto parlare tra loro ...omissis..., ...omissis... ed ...omissis..., specificando di essere venuto a conoscenza del fatto che questi ultimi avrebbero voluto non confermare ...omissis... nell'incarico. La notizia veniva accolta con estremo disappunto dal capo mafia DI MARCO, il quale spiegava al sodale MASARACCHIA che ...omissis...non doveva essere rimosso per alcuna ragione, ordinandogli quindi di fissare un appuntamento con ...omissis...al fine di convincerlo a cambiare idea:

MASARACCHIA: *"vedi che il discorso che ti dissi io, è come dico io, no come dico io, come pensavo io! Perché a* ...omissis... *gli vogliono levare"* DI MARCO: *"Non gli devono levare niente a* ...omissis..." MASARACCHIA: *"a ...omissis...gli vogliono levare, eh, la..."* DIMARCO: *"Tu mi devi fare solo un piacere, una cortesia sola, gli devi dire a ...omissis...*(...omissis...)*, un incontro il più presto possibile fuori da Palazzo Adriano, poi glielo dico io se lui, quello che deve fare"* DI MARCO ribadiva a MASARACCHIA di organizzare un incontro con ...omissis..., ma fuori dal comune di Palazzo Adriano, in modo da non essere visti, al fine di sostenere "la causa" ...omissis..., che era utile alla famiglia mafiosa per avere un maggiore controllo sugli appalti che sarebbero stati banditi nel territorio di Palazzo Adriano: DI MARCO: *"Vedi che mi serve un incontro fuori da Palazzo Adriano. Pure un*

pomeriggio, fuori da Palazzo Adriano. ...omissis..., eh, io volevo prendere una strada che non spunta, allora prima che mi prendo una strada che non spunta e avesse a fare il cretino, noi altri ci dobbiamo pensare per tempo.... A noi altri ci interessa, io ti sto dicendo che mi serve un incontro con lui"
MASARACCHIA: *"si, il più presto possibile"*
DI MARCO: *"più presto possibile"*
MASARACCHIA: *"io ti dico, tra Giovedì e Venerdì"*
DI MARCO: *"sempre di pomeriggio parlando, perché lui (...omissis ...), a mio dire, nel mio cervello, a quello che penso io, lui sta cercando di fare una mossa che a me non piace, cioè, dopo tutto quello che si è fatto per lui dovrebbe fare il cretino, no! Perché io glielo dico bello chiaro, senti a me, la strada è questa, tu ne vuoi prendere un'altra, assumiti le tue responsabilità, dopo di che vai avanti. Non funziona come dice lui.*
MASARACCHIA: *"E tu perché dici che là ci deve stare ...omissis...?"*
DI MARCO: *"Ti spiego perché. Perché lui nel, dentro ...omissis.... Siccome tu come sai, io lo so tramite altre persone, ci sono le scuole da fare..."*
MASARACCHIA: *"Solo le scuole ci sono, lavori ce n'è?"*
DI MARCO: *"Siccome il lavoro più grosso è questo, prima che lui discute con altre persone, tu ti devi mettere d'accordo con noi altri. E questo minuto, lui se leva a ...omissis.... da lì, lui ci fa più danno della grandine, lui danno ne fa più della grandine, quindi ...omissis...., in determinate cose, non lo devono buttare fuori"*

La sera del 21 maggio, il boss MASARACCHIA contattava telefonicamente ...omissis..., al quale ribadiva di voler incontrare ...omissis... ...Omissis...., però, gli specificava che per quella sera non era possibile perché ...omissis.... era andato via e che eventualmente lo avrebbero potuto incontrare il giorno seguente. Nell'ambito di una successiva comunicazione, registrata il 22 maggio, il sodale D'UGO Franco comunicava al boss DI MARCO di essere venuto a conoscenza che la loro richiesta di confermare ...omissis.... , quale ...omissis.... , era stata inaspettatamente rigettata.
DI MARCO, molto sorpreso, ribadiva che non avrebbe accettato assolutamente la mancata proroga del responsabile dell'Ufficio tecnico:**DI MARCO: "*Che nemmeno gli deve passare a questo minuto, per l'anticamera della testa, di levare a ...omissis.... di là*"** e sollecitava nuovamente il sodale D'UGO a contattare l'affiliato MASARACCHIA per fissare, con assoluta urgenza, l'appuntamento con il ...omissis.
Il giorno 23 maggio, il MASARACCHIA si recava dal DI MARCO, con il quale affrontava, nuovamente, la vicenda di ...omissis.... e di...omissis...., in quel momento al centro dei loro interessi.
Nella circostanza, MASARACCHIA precisava di essere venuto a conoscenza che altre famiglie mafiose (iLO BOSCO, intesi *"Pira")* avevano fatto pressione su...omissis... , affinché non confermasse nell'incarico ...omissis.
DI MARCO dal canto suo, nel ribadire l'esigenza che ...omissis... non venisse rimosso atteso che, proprio in quel momento, erano in arrivo lauti finanziamenti per lavori comunali,
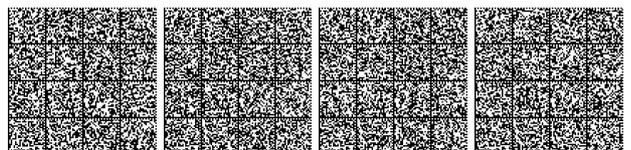
cercava di vincere le resistenze dello stesso MASARACCHIA nei confronti di ...omissis..., spiegandogli che ...omissis... era solo uno strumento per potersi inserire nei lavori pubblici:

DI MARCO: *"A me mi interessa il discorso ...omissis... (...omissis...). Perché di ...omissis...come io so lui gli ha mandato il discorso, il discorso ...omissis.... che non lo voleva fare".*
MASARACCHIA: *"Ma l'ha fatto !"*
DI MARCO: *"Ma l'ha fatto. E allora a noi altri ...omissis..., in questo minuto, non ci sarà nessuno che lo toccherà da là, queste sono parole non mie, perché io gli ho spiegato tutta la situazione, siccome ci sono dei lavori grossissimi a Palazzo Adriano."*
MASARACCHIA: *"Lo so, quelli della scuola eh?"*
DI MARCO: *"Quindi, io ti dico una cosa, che ...omissis... è in condizione in questo minuto di nessuno, senza bisogno di discutere, senza chi e senza come, è inutile che tuo tuo cugino...omissis...(...omissis...) a me l'altro giorno a me mi ha risposto << Noi altri con ...omissis... siamo in buona sintonia>>.<<...omissis..., tu fatti l'...omissis..., lascialo perdere a ...omissis...>> arriverà il giorno che noi altri siamo pure con ...omissis... come siamo con te. ...omissis... deve sapere che si trova seduto là tramite gli amici, quindi ...omissis... al punto di fare << o con noi o contro di noi >> è libero di scegliere."*
MASARACCHIA: *"Certo!"*
DI MARCO: *"Vabbè, Siccome noi, Fermati , siccome noi, io questo discorso lo dirò a lui, siccome noi abbiamo l'urgenza di parlare con lui che si ci deve dire chiarissimo che inquesto minuto lui non si può permettere il lusso di andare a toccare a ...omissis.... Perché se lui va a tocca a ...omissis..., lui farà al Municipio. Come lui va a tocca ...omissis..., come lui va a tocca ...omissis..., i PIRA oggi, lasciamo perdere che sono gente di mezzo la strada"*
MASARACCHIA: *"Straccionacci sono"*
DI MARCO: *"A me lo devi dire, cosa sono !? io ti sto dicendo, loro, che cosa faranno, visto che pigliano a ...omissis... e lo levano, a chi ci mettono al posto di ...omissis... ? << a Pertusu ! >>* (il...omissis...)"
DI MARCO: *"Mi ascolti? Come lo può dare a lui, come lo può dare a perché è un incarico esterno, perché ...omissis... non è un impiegato comunale. ...omissis... è uno, uno da esterno. Quindi in questo minuto, lui a noi altri ci deve dire, non si può permettere il lusso di toccare a ...omissis.... Quando lui avrà disposizioni di noi altri e dice <<...omissis... di qua se ne deve andare>> allora si, ma finche noi altri non abbiamo disposizioni di dirgli ....omissis... se ne deve andare, ...omissis.... deve restare là."*
MASARACCHIA: *"E allora senti qua."*
DI MARCO: *"E ti dico ancora di più, ti dico ancora di più, se noi altri parlando con lui, e lui ci dice che a ...omissis... non lo toccano, io a ...omissis... mi ci vado a sedere assieme e faccio quello che c'è da fare. Perché le direttive sono queste. E allora lui prima di fare in questo minuto, gli dice a ...omissis...<<tu hai un contratto di due mesi*
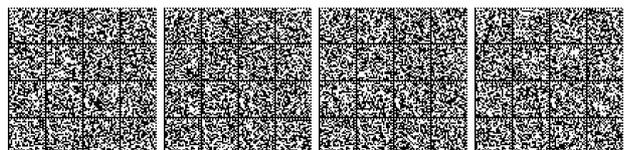
dopo di che te ne devi andare. No ! no >>perché c'è da ammaestrare però bene là al tuo parente ed al picciutteddu , ...omissis...., perché sono due pesci"
MASARACCHIA: *"Sì"*
DI MARCO: *"Fuori dall'acqua"*
MASARACCHIA: *"Quello che sono"*
DI MARCO: *"E allora, noi altri dobbiamo essere bravi ad ammaestrare a loro . << Io so come li devo ammaestrare, non ti spaventare! >> e so pure dove li devo fare chiamare io, loro ed un altro, dopo di che prima che arrivano loro lui sà quello che gli deve dire, perché noi altri siamo pure in condizione a ...omissis.... di fargli fare la valigia ed andarsene da dove viene, se ci può andare più. E basta."*
DI MARCO: *"...E allora ...omissis... (...omissis....), deve capire solo una cosa <<...omissis... per il momento non si tocca >> .Quando lui avrà la disposizione di poterlo fare, poi se ne parla. Quando a noi altri ...omissis... non ci serve più e come vuoi fare fai. In questo minuto, noi altri non ci possiamo permettere il lusso di andare a perdere un sacco di soldi, perché? Perché ci sono i pali da andare a fare lì sotto, alla scuola, sono trecentomila di euro di lavoro se non sono di più, e quindi lui non si può permettere, in questo minuto, il lusso di..."*

Le ulteriori conversazioni intercettate rivelano che il boss DI MARCO, oramai stanco del ritardo del MASARACCHIA nell'organizzare l'incontro con il ...omissis..., decideva di affidare il compito all'altro sodale, PARRINO Nicola.
In effetti, in data 30 maggio 2012, nei locali del campo sportivo di Corleone, adibito ad ufficio del capo mafia DI MARCO, il sodale PARRINO informava il medesimo DI MARCO di aver parlato con ...omissis... e di essere riuscito a fissare l'appuntamentoper quella sera a Palermo, presso la sede dell'Unione dei Comuni, vincendo le resistenze di ...omissis..., preoccupato, a suo dire, di sentirsi controllato dai Carabinieri.
Nell'ambito di tale incontro, PARRINO e DI MARCO avevano concordato cosa avrebbero detto a ...omissis... ; DI MARCO, infatti, intendeva chiedere al politico se l'incertezza circa la riconferma di ...omissis... fosse dipesa da eventuali minacce rivoltegli da altre famiglie mafiose. I due sodali, inoltre, intendevano, imporre a...omissis... un aumento del numero di gare di appalto che il Comune avrebbe dovuto bandire; ciò, in relazione all'auspicato aumento di lavoro per le maestranze locali ed a un sicuro profitto per la consorteria:
L'attività investigativa ha permesso di accertare che, effettivamente, come concordato, la sera del 30 maggio 2012, i due esponenti mafiosi PARRINO e DI MARCO si sono recati a Palermo, nel luogo ove avevano fissato l'appuntamento con ...omissis.... Due giorni dopo, il 1° giugno, l'avvenuto incontro è stato confermato anche dal racconto del DI MARCO che, nel corso di una telefonata intercorsa tra i due e captata dagli inquirenti, riferiva al MASARACCHIA l'esito della conversazione intrattenuta con ...omissis...a Palermo.
Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione con la quale, secondo il racconto di DI MARCO al sodale MASARACCHIA, viene in particolare evidenziato il tipo di rapporto che si era instaurato tra il capomafia ed ...omissis...:**DI MARCO:** ***"...gli ho detto, come ti devo***
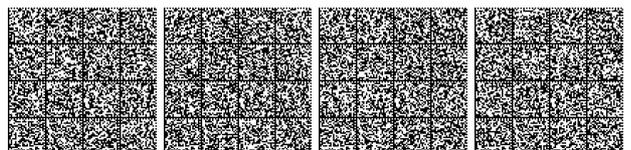
chiamare ...omissis... o ti devo dare del Tu?, no quale minchia di ...omissis...*(avrebbe risposto ...omissis...)* ci dobbiamo chiamare Tu e Tu. Dice ... qual è il problema?...".

Nel suo racconto al MASARACCHIA, DI MARCO riferiva che ...omissis..., mutando espressione, aveva asserito di non poter garantire la riconferma di ...omissis..., tenuto anche conto che durante la campagna elettorale aveva promesso ai politici candidati la chiusura del rapporto col ...omissis..., , in quanto il professionista non era di Palazzo Adriano, con la precisa intenzione di assegnare tale delicato incarico ad un concittadino.
A fronte della risposta ricevuta, il DI MARCO aveva assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del ...omissis... , vincendo così la sua resistenza e facendogli comprendere che, alla base della richiesta, vi era una precisa determinazione che partiva dall'intera organizzazione mafiosa.
...Omissis... avrebbe quindi rivisto la propria posizione, e cercando di individuare una situazione di compromesso per l'attività di...omissis... in seno al Comune, si sarebbe impegnato a rinnovare il contratto di...omissis... attraverso due proroghe dell'atto, la prima per il periodo *giugno – settembre* e la seconda per il periodo *settembre – dicembre* 2012.
Quanto prospettato da ....omissis.... non avrebbe, tuttavia, convinto del tutto il capomafia DI MARCO, il quale raccontava, nel corso della comunicazione captata, di aver insistito ulteriormente sui *desiderata* della consorteria. A tali ulteriori, decise esternazioni, ...omissis..., a suo dire, non avrebbe mosso ulteriori obiezioni.
DI MARCO riferiva, inoltre, di avere ordinato a PARRINO di informare ...omissis.... che ...omissis..., avrebbe espresso il proprio assenso sull'accordo, sì da costringere anche gli altri componenti della Giunta comunale a sostenere l'ulteriore mantenimento di ...omissis..., nell'incarico conferito, così favorendo gli interessi della famiglia mafiosa.**DI MARCO*: "E ci siamo visti (con...omissis...) al bivio. Non se la poteva immaginare questa cosa. E' rimasto freddo, che abbiamo? E allora, gli ho detto, bello mio, tu devi fare una operazione, gli ho detto, che sia chiara e lampante. Tu stasera, o domani mattina, gli ho detto, come ti svegli"..."vai dritto da ...omissis... (...omissis...), subito immediatamente. Prima che te lo dice ...omissis... (...omissis) è giusto che te lo diciamo qua noialtri. Quindi ti sto parlando a nome ...omissis..., sto parlando a nome...che sia chiaro, stai attento a quello che fai...".***

Alla luce delle risultanze acquisite, i Carabinieri di Corleone provvedevano quindi a verificare il periodo di dipendenza lavorativa di...omissis... presso il Comune di Palazzo Adriano. Dall'esame delle informazioni contenute nella Banca Dati dell'INPS, si constatava che conDeliberazione di Giunta del 10 luglio 2012, il Comune aveva effettivamente prorogato l'incarico in favore di ...omissis... fino al 30 settembre 2012.
Dalle indagini espletate dagli inquirenti,è risultato assolutamente chiaro come l'obiettivo perseguito dalla *famiglia* fosse quello di incontrare il primo cittadino per indirizzarlo verso i propri interessi e quindi far mantenere ...omissis... nella sua posizione ed assicurarsi il controllo degli appalti pubblici nel Comune di Palazzo Adriano. Le attività di intercettazione hanno permesso di delineare il disegno criminoso in modo decisamente esaustivo, e di fare

emergere la consapevolezza, da parte di alcuni Amministratori comunali, di agire con volontà viziata a causa delle pressioni della consorteria criminale.
La circostanza rappresenta quindi un primo riscontro del condizionamento mafiososull'Ente, da parte della cosca locale, che, dopo avere favorito l'ascesa del vertice dell'Amministrazione comunale, puntualmente comincia a "presentare il conto".
Va rilevato, peraltro, che il 25 giugno 2012, durante un colloquio registrato tra DI MARCO, i fratelli D'UGO e il sodale PARRINO, anche quest'ultimo asseriva che ...omissis..., messosi a disposizione, avrebbe certamente rappresentato per la famiglia mafiosa *"un polmone di ossigeno per lavorare"*.

Il ruolo di ...omissis... di Palazzo Adriano...omissis... - L'incontro a Sciacca tra ...omissis... e DI MARCO.

Nel maggio 2012, dopo avere richiesto ed ottenuto garanzie da ...omissis..., circa la proroga dell'incarico a ...omissis..., il citato capo mafia DI MARCO decideva di incontrare immediatamente ...omissis... per pianificare con quest'ultimo gli accordi futuri.
Per programmare le intese a venire con la famiglia mafiosa, il boss DI MARCO stabiliva quindi di incontrare ...omissis... a Sciacca (AG), paese ove il professionista risiedeva, ed a tale scopo, si avvaleva della collaborazione di ...omissis...di Palazzo Adriano, ...omissis....
Quest'ultimo, in particolare, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, avrebbe dovuto assumere il ruolo di collegamento tra la consorteria mafiosa e ...omissis..., per tutto il periodo in cui si sarebbe svolta la programmata "collaborazione".
All'incontro di Sciacca, fissato per il 31 maggio 2012,era previsto chepartecipassero i mafiosi DI MARCO e PARRINOnonché il citato ...omissis.

A conferma della veridicità di quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, si osserva che gli accertamenti della polizia giudiziaria hanno consentito di appurare che alle ore 19 circa del 31 maggio 2012, DI MARCO contattava al cellulare un familiare e la cella telefonica agganciata dall'utenza in uso al citato capomafia risultava essere, effettivamente, quella di Sciacca (AG).
Durante un'intercettazione ambientale del giorno successivo, all'interno del noto locale presso lo stadio comunale di Corleone adibito ad ufficio del DI MARCO, captando una conversazione tra gli affiliati, gli organi di polizia venivano a conoscenza del resoconto dell'incontro del 31 maggioa Sciacca. Ed invero, DI MARCO raccontava dettagliatamente al sodale MASARACCHIA il contenuto delle pressioni esercitate dalla *famiglia* nei confronti di...omissis.... A dire del DI MARCO, ...omissis... infatti, posto dai sodali innanzi ad una scelta precisa, non aveva avuto esitazioni aschierarsi totalmente con la famigliamafiosa di Palazzo Adriano, per il soddisfacimento degli interessi della stessa.

Si riporta al riguardo il racconto del DI MARCO ai sodali, contenuto nella suddetta conversazione :

DI MARCO:... *"Quindi io quello che ti sto dicendo* (rivolgendosi a ...omissis...) *è una cosa sola, o con noi, o contro di noi, che vuoi fare? Secco, "io sono con voi!"*(risposta di ...omissis...); (DI MARCO rivolgendosi al ...omissis...): " *...omissis... io ti sto avvisando...stai attento non fare passi falsi, non fare passi falsi, perché vedi prima o poi... - gli ho detto - la verità viene a galla, e...venendo a galla- gli ho detto -che tu fai passi falsi, prima o poi - gli ho detto – pagherai"acaro prezzo". Mi ha stretto la mano così dice "io sono con voi altri".*

In altra intercettazione dei primi di giugno 2012, il boss DI MARCO raccontava al sodale MASARACCHIA di aver chiarito con ...omissis... che la sua permanenza al Comune era opera della famiglia e pertanto gli raccomandava di fare la sua parteaccordandosi con gli altri Assessori al fine di mettere alle strette il Sindaco su ogni lavoro pubblico. L'Architetto confermava, dal canto suo, gli enormi benefici che sarebbero scaturiti dalla loro "collaborazione", sempre in vista dell'arrivo e della gestione di numerosi appalti di lavori pubblici nel Comune, menzionando, in proposito, i lavori della scuola e quelli relativi alla ristrutturazione degli impianti sportivi.
Si riportano, in proposito, alcuni brani della suddetta conversazione intercettata tra il DI MARCO e il MASARACCHIA, che forniscono riscontro alla ricostruzione offerta e in cui DI MARCO riporta al MASARACCHIA i contenuti della propria interlocuzione col ...omissis...:

DI MARCO: *"Ricordati ...*(rivolto a ...omissis...) *se tu ti troverai ancora a Palazzo Adriano, devi dire grazie a ... E ti dirò ancora di più, gli ho detto, tutto quello che, tutto quel movimento che c'è di sbirri là a Palazzo Adriano è tutto opera, gli ho detto, dei babbi e di lui pure" (verosimilmente ...omissis...)... "Però gli ho detto, attenzione, gli ho detto, di giocare con il fuoco...gli ho detto come ve lo sto dicendo a tutti e due, come gliel'ho detto al ...omissis..., a Palermo, per quella persona* (non indentificata) *tanto di rispetto e tanto di cappello;*
DI MARCO: *"Quello ...omissis..., mentre che ce ne stavamo andando, ci ha offerto una cosa al bar, mi ha preso a braccetto, mi ha guardato in faccia e mi ha detto: ti posso dare del tu? Si, me lo puoi dare. Gli ho detto ricordati un'altra cosa che ti sto dicendo. Qualsiasi bisogno che tu hai, io sono sempre a disposizione, ma non solo io...".*

Da altra intercettazione del 25 agosto 2012, si rilevava come, con l'avvicinarsi della data di scadenza del contratto di ...omissis... (30 settembre 2012), il boss PARRINO comunicava al sodale DI MARCO di aver saputo dal suocero dell'imprenditore locale...omissis... che ...omissis... non voleva prorogare ulteriormente il contratto di lavoro con il medesimo ...omissis...
DI MARCO, appreso quanto sopra, decideva, unitamente al PARRINO, di operare su due fronti: organizzare un ulteriore incontrocon ...omissis... per confermare i desiderata della famiglia mafiosa e procedere poi ad incontrare nuovamente anche ...omissis.

Il 3 settembre 2012, PARRINO contattava ...omissis..., al quale chiedeva di fissare l'incontro con ...omissis... per il pomeriggio a Sciacca ed effettivamente, dalle ulteriori intercettazioni dei Carabinieri, sembrerebbe proprio che i sodali abbiano incontrato ...omissis... quel pomeriggio.
Omissis... poi non potrà essere ulteriormente prorogato nell'incarico e anche la mancata proroga sarà oggetto di discussione tra il PARRINO e il DI MARCO e così anche la nomina del nuovo sarà oggetto di diverso interesse tra le due famiglie mafiose di PARRINO e MASARACCHIA.

La mancata ulteriore proroga di...omissis.

I contenuti di un'intercettazione del 28 settembre 2012, confermavano che l'incarico a...omissis...non era stato ulteriormente prorogato. In particolare, PARRINO spiegava al boss DI MARCO le ragioni che avevano portato gli Amministratori del Comune a quella decisione ed alla conseguente proposta di sostituire ...omissis... con ...omissis..., attuale ...omissis..., nella dirigenza del predetto Ufficio.
L'affiliato a *cosa nostra*, PARRINO affermava che, oltre al mancato sostegno per ragioni politiche di alcuni Assessori comunali, nella vicenda erano presenti anche interessi personali del capomafia MASARACCHIA il quale voleva che ...omissis... non fosse confermato nel suo incarico. In particolare, ...omissis..., influenzato da MASARACCHIA a far subentrare nell'incarico...omissis..., avrebbe avuto un interesse personale ad agevolare il quest'ultimo al fine di gestire meglio, ed accaparrarsi, l'arrivo di un finanziamento al Comune di 2 milioni e 600.000 euro.

Illuminante la situazione emersa da tale ultima intercettazione, al fine di delineare il clima di persistente pervasività dell'influenza mafiosa all'interno dell'Amministrazione comunale di Palazzo Adriano. Difatti, la mancata proroga di...omissis... e la nomina al suo posto di ...omissis..., non appaiono riconducibili alle buone intenzioni degli amministratori di dare una svolta alla gestione, a dir poco opaca, di...omissis..., ma, piuttosto, alla volontà di mantenere sotto l'influenza e il condizionamento di *cosa nostra* tale delicato ufficio, pur cambiando gli sponsor o per meglio dire i "padrini" che stavano dietro le quinte; non più il referente del mandamento mafioso di Corleone DI MARCO, ma i boss MASARACCHIA e LO BOSCO che, appunto, come risulta dalle intercettazioni,avrebbero appoggiato la nomina di ...omissis.... Ciò troverebbe conferma nello stralcio del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria concernente l'operazione *Grande Passo*, che appresso si riporta, secondo cui anche con il nuovo ...omissis... la mafia locale avrebbe assunto il controllo dei lavori pubblici:

"DI MARCO poi riferisce di aver saputo, dall'incontro con LO BUE, che i PIRA (la famiglia mafiosa dei LO BOSCO ndr) grazie al nuovo ...omissis (...omissis... ndr), che ha sostituito ...omissis..., hanno ripreso il controllo delle aggiudicazioni dei lavori pubblici."
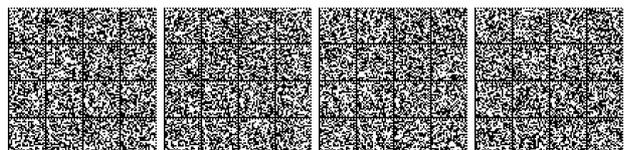
I pubblici appalti - Profili di illegittimità e di possibili interferenze mafiose

Nel corso dell'operazione *Grande Passo* gli organi di polizia avevano riscontrato ingerenze della locale famiglia mafiosa sull'operato dell'Amministrazione comunale di Palazzo Adriano. Ciò avveniva sia attraverso persone privi di incarichi istituzionali, ma in grado di fungere da portavoce degli interessi illeciti della famiglia stessa, come il citato ....omissis...., sia con esplicite minacce rivolte dagli affiliati ai menbri dell'amministrazione comunale i quali, in taluni casi, hanno favorito gli interessi della consorteria.

L'attività investigativa ha permesso di accertare come la famiglia mafiosa di Palazzo Adriano fosse particolarmente attiva nell'imposizione del pizzo a tutte quelle imprese che, a vario titolo, si aggiudicavano lavori nei territori di competenza della *famiglia*. Tali pretese si esplicavano, oltre che nella richiesta di una somma di denaro a titolo di *messa a posto*, nell'imposizione della mano d'opera alla ditta aggiudicataria del lavoro.

L'attività della Commissione d'accesso, al riguardo, ha esaminato diverse procedure pubbliche concernenti l'affidamento di lavori, alcuni dei quali caratterizzati anche da importi di un certo rilievo. L'analisi dei principali lavori aggiudicati dall'Amministrazione comunale, nell'arco temporale nel quale è stata gestita da ...omissis... e dalla ...omissis..., ha permesso di riscontrare gravi e persistenti *anomalie* che hanno interessato diversi appalti, ma anche l'interesse, diretto o indiretto, delle famiglie mafiose alla loro esecuzione o gestione reso possibile anche grazie all'assenza di controlli propri dell'UTC presso i cantieri per verificare la regolare conduzione dell'appalto.

- ***"Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali esterne e vie rurali del comune di Palazzo Adriano, in contrada "Pietraperciata"***

Si tratta dell'appalto concernente "*Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali esterne e vie rurali del comune di Palazzo Adriano, in contrada "Pietraperciata"*, aggiudicato dall'impresa ...omissis..., titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Palma di Montechiaro, operante nel settore dell'edilizia. Il predetto è stato notato, in più occasioni, in compagnia di soggetti con pregiudizi penali. L'imprenditore è figlio di ...omissis..., soggetto che, nel 2008,venne deferito all'A.G. perché, unitamente ad altri 190 soggetti, aveva costituito un cartello d'imprese al fine di ottenere l'assegnazione di appalti pubblici.

In relazione al suddetto appalto, la Commissione ha rilevato una serie di anomalie procedurali sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella successiva dell'espletamento dei lavori, tratte dalla documentazione presenteagli atti del relativo fascicolo.

Al riguardo va preliminarmente evidenziato che l'avviso/lettera di invito al cottimo-appaltonon risulta firmata dall'allora Responsabile ...omissis.

La gara, conclusasi il 12 marzo 2012, è stata aggiudicata provvisoriamente da...omissis...,

incaricato di espletare il cottimo-appalto in argomento, all'Impresa ...omissis.... La busta dell'impresa aggiudicataria è stata protocollata in entrata col timbro del Comune di Palazzo Adriano del 7 marzo 2012, riportando la seguente dicitura: *"Offerta per il cottimo-appalto del giorno 05/12/2011 alle ore 11,00..."* anziché quella correttamente richiamata nell'avviso lettera-invito e cioè "Offerta per la gara del giorno 12.03.2012, alle ore 9.30". Nessun rilievo è stato fatto al riguardo nel verbale di gara.

Ulteriori anomalie sono state rilevate anche in relazione alla fase successiva all'esecuzione dei lavori.

Infatti, in data 05.07.2012 la ditta "...omissis..." comunicava al Comune di Palazzo Adriano di avere ultimato, in data 03.07.2012, i lavori, nei termini previsti dal contratto principale.

Orbene, con Determina del 23.08.2012, il Responsabile del III Settore–LL.PP. – dopo avere premesso che "*..in corso d'opera si è riscontrata la necessità di modificare l'esecuzione di alcune lavorazioni già previste nel contratto d'appalto e quindi è stata redatta apposita perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 25, comma 1/a, della legge 109/94...*"determinava di approvare"*...la perizia di variante,proposta e redatta dalla Direzione dei lavori*, che *comporta l'esecuzione di maggiori lavori pari al 16,35% e quindi inferiore alla percentuale massima consentita del 20%, di cui al comma 4 dell'art. 132 del D.lgs. n.163/2006,per un maggiore importo di € 5.536,35 rispetto al progetto approvato..*".

Sisottolinea, preliminarmente, l'anomalia della data di tale determina di approvazione della perizia di variante, emessa, appunto, in data 23.08.2012, e cioè più di un mese dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'impresa aggiudicatrice, che, come detto, era avvenuta il 3 luglio 2012.

La Commissione ha inoltre rilevato che all'interno del fascicolo, non è stata rinvenuta l'apposita perizia di variante e suppletiva, asseritamente redatta dalla direzione dei lavori. Infatti è stato rinvenuto solamente un elaborato definito "Quadro di Raffronto e Computo Metrico", diversamente da quanto stabilito dalla vigente normativa di settore, secondo cui la perizia di variante, deve contenere una relazione tecnica, un computo metrico, un quadro di raffronto e uno schema di atto di sottomissione.

Si osserva, che appare improprio e fuorviante il richiamo, contenuto nella citata determina di variante, al comma 4 dell'art. 132 del D. lgs163/06, secondo cui non è possibile superare il quinto dell'importo originario del contratto (ovvero il 20%) solo con riferimentoalle varianti di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, e cioè con riferimento alle varianti ammesse per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. Peraltro, nel caso di specie, non è stato precisato per quale dei motivi, ammessi dal comma 1 (lettere da a – e), dell'art. 132 sia stata approvata la perizia di variantené, tantomeno, è stato fatto alcun richiamoa quelle circostanze, sopravvenute e imprevedibili, richiamate dall' art.25,della legge 109/94, che avrebbero giustificato il ricorso alla variante di cui sopra.

In data 13.09.2012, pur in assenza dello "Schema di Atto di sottomissione" che avrebbe dovuto fare parte della Perizia di variante, veniva sottoscritto "l'Atto di sottomissione" relativo alla suddetta perizia tra ...omissis..., per la Stazione Appaltante e ...omissis..., per la ditta esecutrice dei lavori,

Nel successivo mese di ottobre ...omissis...., ...omissis..., nel frattempo subentrato a...omissis..., liquidava la somma di € 38.588,87 all'impresa "...omissis...", a saldo della fattura riguardante il pagamento del 1° e ultimo SAL e stato finale dei suddetti lavori. Va evidenziato al riguardo che tale provvedimento di liquidazione - che richiama nelle premesse l'atto di sottomissione redatto a seguito della Perizia di Variante Suppletiva per maggiori lavori pari ad euro 5.694,18 - veniva emesso dal nuovo responsabile dell'U.T.C., pur in assenza della certificazione circa l'avvenuta ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

Il primo interessamento della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano per il citato lavoro, si manifestò pochi giorni dopo l'aggiudicazione dello stesso, come si evince da intercettazioni. In data 27 marzo 2012, infatti, Nicola PARRINO, contattando ...omissis... per ottenere un subappalto di un cantiere edile nel comune di Burgio, apprendeva dallo stesso che si era aggiudicato un lavoro anche a Palazzo Adriano. Il PARRINO si mostra immediatamente interessato e quindi, durante la conversazione, ...omissis..., nel tentativo di tener testa alle possibili richieste estorsive, millantava un giro di amicizie importanti a Palazzo Adriano. Il PARRINO replicava al riguardo di avere anch'egli le giuste conoscenze, alludendo, verosimilmente, ai propri "*agganci*" presso il Comune di Palazzo (...omissis...). Al termine della conversazione, il PARRINO contattava il capomafia DI MARCO per informarlo della singolare circostanza che ...omissis..., imprenditore agrigentino, si fosse aggiudicato un lavoro nel territorio di loro competenza mafiosa.
Le risultanze emerse da ulteriori intercettazioni dimostrano che PARRINO e ...omissis... raggiunsero un accordo. Omissis..., infatti, il 16 maggio 2012 chiamava PARRINO per informarlo di aver telefonato a...omissis...(allora ...omissis...), con cui aveva convenuto un incontro durante il quale il PARRINO avrebbe dovuto acquisire dati sul cantiere.
Nel prosieguo della conversazione, ...omissis..., informava il PARRINO che lo avrebbe presentato a...omissis..., come suo operaio e PARRINO concordava.
Appariva, quindi, evidente come il PARRINO e ...omissis... si accingevano ad utilizzare, per il lavoro da realizzare, lo stesso stratagemma messo in atto per altri lavori inquinati dalla presenza di *cosa nostra*. Nello specifico, risulta che, sempre nel maggio del 2012, ...omissis...trasferiva, dal cantiere di Burgio a quello di Palazzo Adriano, il PARRINO nella veste di dipendente; ciò al fine di evitare che un'eventuale controllo di polizia potesse svelare l'esistenza di sub-appalti non autorizzati, e quindi, avere conferma di quanto ipotizzato circa la soggezione di ...omissis... a PARRINO.
Un ulteriore conferma dell'interesse del PARRINO al cantiere di Palazzo Adriano, emerge dall'intercettazione telefonica del 21 maggio 2012, quindi a soli due giorni dalla data ufficiale di inizio lavori, nella quale il PARRINO spiegava a ...omissis... di essere impegnato a preparare la richiesta di chiusura al traffico veicolare per il cantiere di Palazzo Adriano.
La conversazione proseguiva con un ulteriore dettaglio interessante; PARRINO infatti sembrava in procinto di compilare il contratto di nolo a freddo dei propri mezzi con l'impresa ...omissis... e, a tal fine, chiedeva all'imprenditore di conoscere l'esatta dicitura dell'oggetto del cantiere: *strada esterna circonvallazione isola ecologica*.
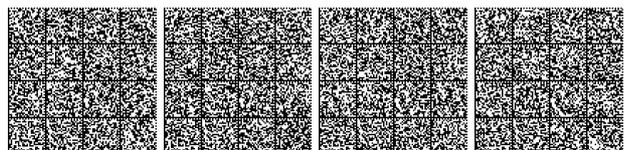
A riprova che per il cantiere di *contrada Pietraperciata* la famiglia mafiosa di Palazzo Adriano imponesse la propria manodopera alla ditta ...omissis..., risulta rilevante la conversazione captata il 15 maggio 2012 - all'interno dei locali adibiti ad ufficio del DI MARCO Antonino tra quest'ultimo, MASARACCHIA Pietro Paolo, capo *famiglia* di Palazzo Adriano e D'UGO Franco, altro fidato sodale della medesima cosca.

Nell'occasione il DI MARCO chiedeva consiglio al MASARACCHIA su chi dovessero impiegare nel cantiere edile ottenendo come risposta che gli operai da impiegare dovevano essere di Palazzo Adriano.

Dopo aver ascoltato le proposte dei suoi sodali, il DI MARCO, forte del ruolo ricoperto in seno alla consorteria mafiosa, decideva di far assumere al cantiere ...omissis..., fratello di ...omissis, ma anche futuro genero dell'altro sodale PARRINO Nicola, (poiché fidanzato con la figlia), nonché nipote dei fratelli...omissis..., dipendenti del Comune di Palazzo Adriano.

Al fine di cristallizzare quanto sino a quel momento emerso, personale della Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano, nella mattinata del 29 maggio 2012, effettuava un controllo al cantiere di *Pietraperciata* durante il quale riscontrava l'effettiva presenza di PARRINO e di mezzi a lui riconducibili, quella di ...omissis... e quella di ...omissis...,tutti *formalmente assunti* dalla ditta ...omissis.... Ulteriori accertamenti hanno consentito agli organi inquirenti di appurare che gli altri operai assunti nell'occasione, erano stati in precedenza tutti dipendentidi PARRINO Nicola.

Di fatto, quindi, utilizzando piccoli stratagemmi formali, la famiglia mafiosa di Palazzo Adriano era riuscita ad imporre all'impresa aggiudicataria l'assunzione degli operai da essa prescelti.

Inoltre, dalla documentazione acquisita dal personale dell'Arma dei Carabinieri, il PARRINO, per il cantiere in parola, si era adoperato a redigere un contratto di nolo a freddo con la ditta ...omissis..., aggiudicataria del lavoro. Con tale contratto, concluso in data 23.05.2012, la ditta...*omissis*... di PARRINO Nicola noleggiava alla ditta ...omissis..., alcuni mezzi che sarebbero stati adoperati nel cantiere. Orbene l'utilizzo del nolo a freddo unitamente all'imposizione di manodopera, parrebbe celare uncontratto di "nolo a caldo" e quindi un vero e proprio subappalto non autorizzato. Tanto più che i due mezzi oggetto del nolo, un autocarro e una macchina operatrice semovente "minipala", mezzi impiegati per l'esecuzione dei lavori, rientrerebbero nella cosiddetta "categoria prevalente" del lavoro stesso, secondo la definizione datadal comma 2, dell'art. 118, del Decreto legislativo 163/2006. Difatti, il citato contratto di nolo di mezzi d'opera stabiliva, per l'impiego degli stessi, la complessiva somma di euro 2.550,00, e quindi 7,64% dell'importo dei lavori ammontanti ad euro 33.341,21; pertanto, sembrerebbe violata la norma che disciplina il loro utilizzo, secondo cui il costo per l'impiego dei mezzi noleggiati, nel caso in cui superi il 2% del valore dell'appalto principale, viene considerato subappalto.

Quanto sopra costituisce ulteriore conferma di un sub-appalto non autorizzato, favorito anche all'atteggiamento, quanto meno omissivo degli ...omissis... del Comune di Palazzo Adriano, nonché se non addirittura dal coinvolgimento dell'allora ...omissis..., come sembra trasparire da alcune intercettazioni ambientali captate a seguito del controllo al cantiere effettuato dalle Forze di Polizia. Infatti, della circostanza, il PARRINO informò tempestivamente il DI
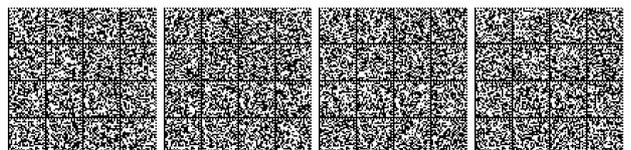
MARCO specificando di aver dovuto spiegare ai Carabinieri che il cantiere in questione era caratterizzato da un contratto di nolo a freddo tra la ditta ...omissis... e la ditta PARRINO fornitrice dei mezzi. Nell'occasione, il PARRINO ebbe ad elogiare il comportamento tenuto da...omissis... che, a conoscenza del controllo prima ancora che i Carabinieri arrivassero al cantiere in quanto questi ultimi si erano precedentemente recati in Comune per l'acquisizione della documentazione, si era premurato di accompagnarli sul posto e aveva fatto da garante sulla regolarità del cantiere, tutelando così gli interessi della locale famiglia mafiosa.
Al riguardo si evidenzia che l'esame degli atti effettuato dalla Commissione non ha rinvenuto alcuna documentazione comprovante la richiesta della ditta ...omissis... di autorizzazione all'utilizzo dei mezzi presi in affitto dal PARRINO.

In relazione a quanto sopra, si ritiene necessario ribadire che sia il DI MARCO che il PARRINO, sono stati tratti in arresto dalla D.D.A. di Palermo, con l'Ordinanza n.11482/12 del 22 settembre 2014, tra l'altro, anche per i seguenti capi di imputazione:

"e) del delitto di concorso in estorsione aggravata e continuata (artt. 81cpv, 110,629 co. 2° in rel. al n.3 co. 3 dell'art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991,n.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con l'esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra ", ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell'imprenditore ...omissis..., costringendolo:
A) a versare lasomma di 1.000 euro quale "messa a posto" per i "lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali esterne e vie rurali (strada rurale Pietraperciata e strada esterna circonvallazione isola ecologica)";
B) a subappaltare una parte dell'esecuzione materiale dei lavori alla ditta di PARRINO Nicola.Con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416bis c. p.".

Infine, per meglio lumeggiare la totale inerzia del Comune e la mancanza assoluta di qualsiasi forma di controllo volta a garantire il rispetto sostanziale della legalità nel settore degli appalti pubblici, si riporta di seguito, in corsivo, un brano tratto dalla citata Ordinanza della D.D.A. di Palermo, n.11482/12 del 22.12.2014, a proposito del PARRINO Nicola:

" Il suo ruolo all'interno della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano è sostanzialmente quello di tenere « i rapporti » con gli imprenditori edili individuati quali destinatari di richieste estorsive.
Non solo. E' emerso anche come, oltre ad avere richiesto e ottenuto, nell'interesse della famiglia mafiosa, il pagamento del pizzo in denaro, egli sia in alcuni casi riuscito a conseguire benefici economici diretti. Emblematico, in tal senso, il suo rapporto - già precedentemente esaminato - con l'imprenditore LA ROCCA, dal quale riesce a ottenere, in un caso - quello del lavoro dell'ex regia Trazzera Sibilla di Burgio - la propria assunzione quale operaio, in un altro - quello relativo al lavoro edilizio dell'isola ecologica a Palazzo
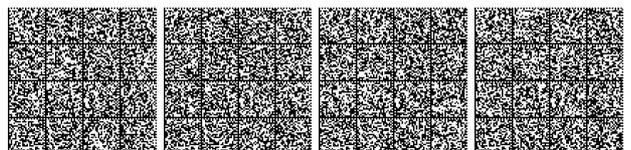
Adriano - addirittura la fornitura di taluni mezzi meccanici a lui intestati. Trattasi, in altri termini, delle condotte contestategli, in concorso con DI MARCO Antonino, ai capi d) ed e) della rubrica.
Ecco quindi che PARRINO, non potendo partecipare direttamente a gare di appalto per lavori pubblici a causa delle pregresse vicende giudiziarie che hanno visto coinvolta la ditta EDILGARA di PARRINO Nicola & C. snc, riesce, in pratica, a ottenere dei veri e propri subappalti non autorizzati, mascherati con la formula contrattuale del nolo a freddo.Per meglio focalizzare «il ruolo» di PARRINO, pare utile riportare, a titolo esemplificativo, estratto di una conversazione intercorsa tra lui e DI MARCO (conversazione con progr. n 5680 del 16.11.2012), nella quale PARRINO, nel riportare gli insegnamenti ricevuti dal boss IgnazioVACANTE, tratteggia in modo chiaro le condotte criminose da lui perpetrate nei confronti dell'imprenditore ...omissis....

(...quello mi diceva sempre Cocò, mi chiamava Cocò lo «zio Ignazio», col ricco poco e col povero niente, stiamo attenti perché la gente dice, quando si vede messa alle strette, dice sballa di cervello, poi siamo noi altri dice a costringerla a sbagliare diciamo noi, tu se devi domandare il giusto, tu gli devi chiedere una percentuale se poi hai la fortuna di intrufolarti nel mezzo col lavoro, di farlo insieme o di fare altri accordi quelle sono altre cose".

Il suddetto appalto è emblematico del *modus operandi* del Comune di Palazzo Adriano nel settore dei lavori pubblici; e cioè nessuna forma di controllo e sostanziale disapplicazione delle clausole di autotutela del Protocollo dilegalità, richiamate nella Circolare dell'Ass.to Reg.le LL.PP. n. 593/2006, e solo formalmente inserite nel contratto stipulato il 26 giugno 2012 tra il Comune di Palazzo Adriano e la ditta ...omissis....
L'intera fase dell'esecuzione dei lavori si è svolta nell'inosservanza delle prescrizioni tese al rispetto delle regole che la stazione appaltante è tenuta a fare osservare, tanto più che gli organi che avrebbero potuto esercitare una qualsiasi forma di controllo, e cioè coloro che facevano parte dell'Amministrazione comunale e dell'apparato burocratico, nulla hanno chiesto né fatto per ripristinare la legalità.
Un'ultima considerazione finale merita di essere rivolta al comportamento dell'attuale ...omissis...., ...omissis...che, subentrando a...omissis..., ha perseverato nel comportamento tenuto da quest'ultimo circa la conduzione opaca e, sostanzialmente, irregolare del cottimo-appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali esterne e vie rurali. Tale comportamento, come sopra delineato, infatti, conferma quanto emerso dalle intercettazioni effettuate dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione *Grande Passo*, e cioè che ...omissis... ha sostituito ...omissis... nella funzione di ...omissis...., non per la volontà di dare una svolta di legalità e rispetto delle regole, ma solo nell'ambito di un diverso equilibrio emerso all'interno delle dinamiche delle famiglie mafiose di Palazzo Adriano, a seguito del quale era prevalsa la sponsorizzazione della famiglia dei LO BOSCO detti *(i Pira)*che supportava la nomina di...omissis....
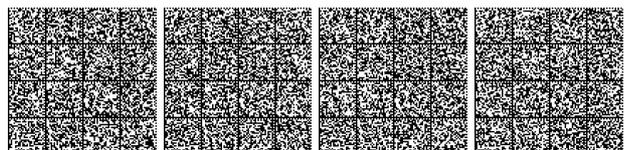
- ***Lavori di recupero di abbeveratoi rurali nel comune di Palazzo Adriano e affidamento chiusura lavori e espletamento alle gare.***

L'attività ispettiva ha messo in luce palesi irregolarità nell'espletamento delle gare bandite dal Comune in relazione alla realizzazione dei lavori di recupero di alcuni abbeveratoi rurali del Comune di Palazzo Adriano. Gli elementi emersi hanno evidenziato, anche in questo caso, l'interesse della locale consorteria mafiosa nell'appalto pubblico che verrà aggiudicato all'impresa di ...omissis..., soggetto vicino alla locale famiglia mafiosa.

Con bando pubblico dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Forestali si predisponeva il Programma di Sviluppo Regionale Sicilia 2007/2013 con lo scopo, tra l'altro, di costituire un sistema di aiuti per migliorare la qualità della vita e diversificare l'economia dei territori rurali.
Tra gli obiettivi individuati, si comprendeva il ripristino di manufatti tipici del paesaggio agrario tradizionale quali muretti a secco, terrazze ed abbeveratoi.
Pertanto, il Comune di Palazzo Adriano presentava istanza di finanziamento del progetto, approvato con delibera di Giunta Municipale del 29.05.2012, concernente il ripristino di abbeveratoi rurali ubicati nel predetto Comune. Il progetto in questione era stato sottoscritto da ...omissis..., nominato ...omissis... e ...omissis... dell'opera.
Con successiva delibera del 30 aprile 2013, il Comune prendeva atto dell'avvenuta concessione delcitato finanziamento per un importo complessivo di euro 166.064,13.
In data 19.02.2014, ...omissis..., ...omissis... attestava di aver provveduto ad individuare la cifra da porre a base d'asta, con l'impegno di individuare il direttore dei lavori con procedura ad evidenza pubblica.
Con determinazione del 07.05.2014, il predetto ...omissis... disponeva di provvedere alla ricerca del contraente per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori misura e contabilità, attraverso una procedura a cottimo fiduciario per un importo di € 6.124,70 oltre iva, invitando almeno 5 soggetti dall'elenco degli operatori economici predisposto dall'ente:
- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...(con Laurea in ...omissis...).

In data 21.05.2014 si redigeva apposito verbale delle operazioni di gara che registravano la presenza di 5 buste con la partecipazione di tutti i professionisti invitati, aggiudicando la gara, dopo la verifica dei documenti, direttamente a ...omissis... con il massimo ribasso del 6% dell'importo a base d'asta, per un importo di aggiudicazione di € 5.757,22 oltre iva.
Nel corpo del verbale della gara, la cui Commissione era composta dallo stesso ...omissis..., in qualità di presidente, ...omissis...e...omissis..., quali testimoni, era dato leggere che: "*... omissis... poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente all'offerta con maggior ribasso ...omissis...*".
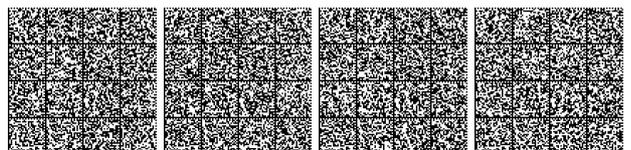
La Commissione di gara, essendo i professionisti invitatati 5 ed i plichi di partecipazione pervenuti 5, ai sensi del dell'art. 6, punto 9), del regolamento comunale per la fornitura di beni e agli appalti di servizi in economia, avrebbe dovuto procedere all'esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del dec. Leg. 163/2006.
Il calcolo operato secondo le suddette disposizioni avrebbe dovuto portare all'esclusione dell'offerta di…omissis…, e all'aggiudicazione in favore di…omissis…, che aveva presentato un ribasso del 4,98% sul prezzo a base d'asta.
Inoltre, appare evidente che le buste presentate a mano, in data 20.05.2014, dai professionisti …omissis…e…omissis…, in carico ai protocolli nn.rr. 4852 e 4853, presentano tratti evidenti di rassomiglianza nelle diciture apposte al fronte delle buste di partecipazione (come se fossero state compilate dalla stessa persona), ed entrambe non recano la dicitura richiesta dalla lettera d'invito "*non aprire al protocollo*"
Successivamente, con determinazione nr. 126 del 24.06.2014 …omissis…, nella sua qualità di …omissis…e …omissis…, disponeva di aggiudicare in modo definitivo il servizio di direzione dei lavori, in favore di …omissis….
Giova precisare che …omissis…è coniugato con…omissis…, cugina di primo grado dell'omonima…omissis…, moglie di…omissis… del Comune di Palazzo Adriano…omissis.
Omissis…, inoltre, è …omissis…di COMPARETTO Salvatore (quest'ultimo è sposato con…omissis…, cognata di …omissis…) originario di Prizzi, già indagato nell'ambito del procedimento penale nr. 3571/98 R.G.N.R. D.D.A. di Palermo per associazione di tipo mafioso finalizzata al favoreggiamento personale. Nell'ambito dello stesso procedimento penale veniva disposto dal Tribunale di Palermo il sequestro delle quote intestate a COMPARETTO Salvatore e MARRETTA ODDO Andrea, nonché l'intero complesso dei beni aziendali e patrimoniali della società "COMAN S.n.c. di COMPARETTO Salvatore" con sede a Prizzi c.da Sosio.
Il COMPARETTO Salvatore risulta, poi, essere in stretti rapporti con CANNELLA Tommaso, pregiudicato per associazione mafiosa e ritenuto l'attuale capo famiglia di Prizzi (PA), facente capo, unitamente al Comune di Palazzo Adriano, al medesimo mandamento di Corleone, e con MARRETTA ODDO Andrea, anch'egli sottoposto ad indagini per associazione di tipo mafioso.

Successivanmente, con determinazione dirigenziale del 19.05.2014 lo stesso…omissis…, disponeva di procedere all'appalto dei lavori per "la ristrutturazione degli abbeveratoi comunali" mediante procedura a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Dec. Leg. 163/2006, con approvazione della connessa lettera di invito, pubblicata all'albo pretorio e sul sito informatico dell'ente.
Tra i requisiti di partecipazione richiesti vi era il possesso di attestato di qualificazione SOA per la categoria OG 6 ovvero iscrizione presso l'albo delle imprese artigiane della CC.I.AA. con la qualificazione specifica "acquedotti e fognature"; da sottolineare che questa seconda caratteristica rispecchia perfettamente i tratti caratterizzanti dell'impresa…omissis…, aggiudicataria dell'incanto.
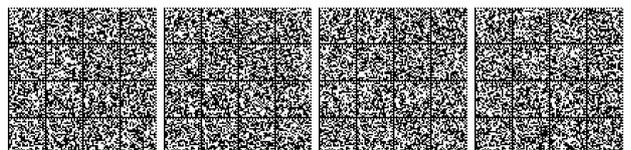
Nel corso dell'espletamento della gara, il presidente, analizzando i documenti prodotti dalla ditta ...omissis... - risultata poi la vincitrice - verificava la mancanza dell'indicazione del numero e della data di iscrizione della ditta alla CC.I.AA.
Tuttavia, invece di procedere alla esclusione della ditta ...omissis..., attesa la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dalla lettera di invito, interrompeva le operazioni di gara, consentendo all'impresa di fornire idonea autocertificazione attestante numero e data di iscrizione della ditta alla CC.I.AA.

Con riferimento, invece, alle pressioni, verosimilmente, operate dalla locale cosca criminale sui lavori in argomento, si rammentano, in primo luogo, alcuni passi del Decreto di Fermo nr. 11482/12 del 20.09.2014, della D.D.A. di Palermo, in cui viene direttamente richiamata la figura del titolare dell'impresa aggiudicatrice, ...omissis... come soggetto vicino alla locale famiglia mafiosa, per il tramite del boss locale PARRINO Nicola.
Infatti, nel descrivere i comportamenti mafiosi della "famiglia", volti ad imporre la manodopera alle imprese del territorio, in una conversazione telefonica del maggio 2012, alcuni accoliti individuano ...omissis... proprio come un soggetto a disposizione da fare assumere da una delle imprese affidatarie delle opere pubbliche locali.
In particolare, durante detta conversazione, alla quale erano presenti anche MASARACCHIA Pietro Paolo e D'UGO Franco, altro fidato sodale, i tre discutono su chi avrebbero dovuto impiegare in alcuni cantieri, puntualizzando che la scelta doveva ricadere su persone originarie di Palazzo Adriano.

Si aggiunga che la pressione criminale sull'appalto in analisi è dimostrata anche da alcune denunce presentate da...omissis... per danneggiamenti subiti in alcuni cantieri, nonostante per il medesimo ...omissis... vi fosse la parentela con il boss PARRINO Nicola e la vicinanza, come traspare dalla suddetta intercettazione, con il sodale D'UGO Franco.
Nei fatti, il pagamento del pizzo alla famiglia mafiosa del luogo ove vengono svolti i lavori è una regola ferrea, di carattere generale, della criminalità organizzata, a cui non sfugge nessuno, neanche quegli imprenditori che sono in qualche modo vicini ai clan; a maggior ragione, nel caso specifico, le richieste estorsive rivolte a...omissis... si giustificano ancor di più perché pervenute da MASARACCHIA Pietro Paolo, esponente della fazione mafiosa avversa al gruppo PARRINO-D'UGO, e in quel momento predominante nella *famiglia* di Palazzo Adriano.
La prima delle suddette denunce veniva presentata da parte di...omissis... al Comando della Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adriano, nel luglio 2014, allorquando segnalava un danneggiamento ad alcuni mezzi utilizzati nell'esecuzione delle lavorazioni presso l'abbeveratoio denominato "Gebbia", in data 07.07.2014.
Successivamente, sempre presso altro abbeveratoio denominato "Palumbo", nel mese di Dicembre 2014, ...omissis... ha denunciato alcuni danneggiamenti a colpi di mazza di ferro su manufatti realizzati presso quel sito, durante l'esecuzione delle operazioni di piantumazione dell'area circostante detto Bevaio. Si osserva che tali operazioni di piantumazione avvenivano oltre i termini del 20.10.2014; termini indicati nel certificato
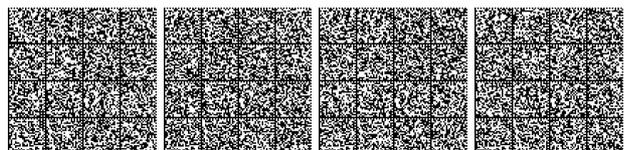
attestante la regolare esecuzione delle opere, sottoscritto dal RUP, dalla direzione dei lavori e dalla ditta esecutrice.
Si tratta, anche in questo caso, di un appalto nei cui confronti, gli organi di controllo e cioè l'Ufficio tecnico comunale e coloro che facevano parte dell'Amministrazione comunale, nulla hanno chiesto né fatto per garantire il rispetto della legalità. L'intera fase dell'esecuzione dei lavori si è svolta nell'inosservanza delle prescrizioni tese al rispetto delle regole che la stazione appaltante è tenuta a fare osservare.

- ***Lavori di drenaggio superficiale, sostegno e ripristino degli assetti viari, a difesa del centro abitato nel Comune di Palazzo Adriano, importo diaggiudicazione € 2.840.512,94***

Si tratta di un appalto preso attentamente in esame nei suoi aspetti procedurali dalla Commissione di accesso che ha accertato numerose anomalie e /o illegittimità e nella fase di individuazione del progettista esecutivo e nella nomina del RUP.
L'incarico della progettazione esecutiva veniva conferito a...omissis... che, come più avanti si avrà modo di argomentare, è persona molto vicina a pericolosi ambienti mafiosi.
Nel 2009, il ....omissis....affidava l'incarico di progettazione definitiva e di R.U.P. all'...omissis..., allora ...omissis... del Comune, ancorchè ai sensi dell'art. 9 del DPR 207/2010, comma 4, le funzioni di RUP e progettista non potessero essere svolte dallo stesso soggetto, nel caso di interventi superiori ai 500.000 euro.
Relativamente alla citata progettazione definitiva la Commissione ha rinvenuto unicamente un esemplare di progetto definitivo, datato "*sett. 2012*", firmato dal medesimo...omissis...; tuttavia la cartellina contenente tale progetto riportava la seguente dicitura, scritta a penna, sul frontespizio, a firma del ...omissis..., che dalla fine del 2012 sostituisce il predetto ...omissis... nell'incarico di ...omissis...:"*questa carpetta mi è stata consegnata dall'...omissis... in data 20.11.2013, dicendomi che era negli uffici comunali*", lasciando intendere che si trattava di un progetto già presente agli atti dell'Ufficio in Comune.
Insorgendo l'esigenza di provvedere alla progettazione esecutiva dell'opera, in data 27.09.2012, l'allora ...omissis..., (che da lì a pochi giorni sarebbe scaduto dall'incarico, senza ottenere il rinnovo, nonostante le pressioni di una delle componenti della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano), si attivava per provvedere all'approvazione della lettera di invito da inviare ad alcuni professionisti sorteggiati dall'albo dei professionisti di fiducia del Comune, e dello schema del disciplinare di incarico, contenente le clausole essenziali del contratto.
I professionisti sorteggiati, da invitare per l'affidamento della predetta progettazione esecutiva, risultano:
- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis....

La Commissione ispettiva non ha rinvenuto, in allegato alla relativa determinazione dirigenziale, lo schema di disciplinare che sarebbe stato oggetto di approvazione con la medesima determina.
Sul punto, ...omissis..., sentito dalla suddetta Commissione, ha asserito che il disciplinare di incarico, poi sottoscritto con ...omissis..., era stato fornito dallo stesso professionista poco prima della sottoscrizione da parte dell'Ente Locale. Il ...omissis..., incaricato della sottoscrizione dell'atto,in quanto nel frattempo era divenuto ...omissis..., ha altresì affermato che al citato disciplinare era stato necessario apportare alcune modifiche per giungere ad una completa approvazione del medesimo documento.
La suddetta lettera di invito recava, inoltre, in un passaggio la seguente dicitura: " *...I servizi di direzione dei lavori e di misure e contabilità etc...omissis... saranno aggiudicati al medesimo operatore economico ai sensi dell'art. 91 comma 6 del Dec. Leg. 163/2006, con il medesimo ribasso con il quale verrà aggiudicata la presente gara di appalto ...*".
Tale annotazione avrebbe condotto ad affidare l'incarico della "direzione dei lavori" allo stesso progettista individuato con la predetta procedura ristretta (e cioè l'invito dei 5 professionisti sorteggiati dall'albo comunale), in violazione dell'art. 91, comma 1, del codice degli appalti, che regola le procedure da seguire per gli affidamenti superiori alla soglia dei 100.000,00 euro.
In data 27.09.2012, il Comune inviava le lettere d'invito alla procedura negoziata ai suddetti professionisti sorteggiati.
Le lettere con nn.rr. 9087 e 9089 hanno allegata la ricevuta di ritorno della raccomandata, in quanto regolarmente recapitate. Mentre le lettere con nn.rr. di protocollo 9085 e 9086 hanno allegato il plico contenente la lettera d'invito con accluso l'avviso di mancata consegna.
La lettera destinata al professionista ...omissis...è stata consegnata *brevi manu* allo stesso e di ciò ne veniva data indicazione, scritta a mano, sulla fotocopia del plico contenente la lettera d'invito con accluso l'avviso di mancata consegna, a firma di ...omissis... dell'U.T.C., che attesta anche la presenza di ...omissis.
Va al riguardo evidenziato che non è stata seguita la stessa procedura per la mancata consegna delle lettere invito ad altri due professionisti per i quali invece, non è stato rinvenuto alcun appunto manoscritto che attestasse una consegna a mano della richiesta di partecipazione.
In data 03.10.2012, ...omissis..., nominava ...omissis...,ormai non più dipendente comunale, quale "Supporto" al Responsabile Unico del Procedimento, per il progetto dei lavori di cui sopra.
Tuttavia dal 30.09.2012 al 25.10.2012, nell'ambito del suddetto procedimento, mancava la figura del RUP circostanza questa che rende anomala la nomina di un "supporto" ad una figura (il RUP) che, a quella data, era di fatto assente. Peraltro nessuna giustificazione è stata presentata dal dirigente dell'ufficio tecnico che potesse motivare la necessità di nominare, in quella fase, la figura di supporto al R.U.P.
Va inoltre al riguardo evidenziato il mancato ricorso ad una procedura, anche ristretta, per l'individuazione di un tecnico esterno all'Amministrazione, secondo il disposto degli art. 90 e 91 del Dec. Leg. 163/2006, essendo ...omissis...., alla data del 03.10.2012, un soggetto esterno all'Amministrazione comunale, giusta scadenza della proroga dell'incarico di

responsabile dell'ufficio, valida sino al 30.09.2012, incarico peraltro affidato in mancanza di copertura finanziaria, non essendo ancora stato rilasciato, a quella data, alcun finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale. Il decreto di finanziamento a copertura finanziaria delle opere, infatti, veniva emanato solo in data 24.07.2013.

Ulteriore criticità riscontrata in merito a tale nomina attiene alla motivazione avanzata dal ….omissis… nella relativa determina di nomina del "supporto" al RUP, secondo cui "*il nuovo responsabile unico del procedimento non ha le competenze normative per approvare il progetto in epigrafe*". Tale affermazione viene smentita dall'art. 9 del Dec. Min. 207 del 05.10.2010 (Regolamento delle opere pubbliche in sostituzione del DPR 554/99) il quale recita "*il RUP è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore ad anni 5*".Nella predetta norma viene inoltre specificato che i requisiti professionali (titolo di studio: tecnico diplomato o tecnico laureato) sono richiesti solo per le funzioni di progettista e/o direttore dei lavori, e non per quello di RUP.

Nello specifico la persona del …omissis…, alla data della determinazione, risultava aver svolto per oltre 10 anni il ruolo di responsabile di settore nonché di RUP di alcuni lavori pubblici, compiuti e collaudati. Ed è proprio per le considerazioni sopra indicate che, con determinazione del 24.10.2014, su proposta del …omissis…, il …omissis… si vedeva costretto a revocare la nominava del …omissis… quale "Supporto" al RUP.

Si ritiene che la vicenda della nomina del…omissis… quale " Supporto" al R.U.P., possa essere collegata alle documentate pressioni esercitate da una parte della locale consorteria mafiosa nei confronti del …omissis…, affinché …omissis… venisse prorogato nell'incarico di responsabile di …omissis…. Anche la successiva revoca dell'inarico, rientrerebbe, verosimilmente, nel quadro dei mutati rapporti di forza all'interno della cosca mafiosa che ha condizionato le scelte del vertice dell'Amministrazione comunale; ciò anche in considerazione che il provvedimento di revoca è stato adottato il 24 ottobre 2014, e cioè poco dopo l'emissione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ha azzerato l'"ala" della famiglia mafiosa che aveva sponsorizzato la figura di…omissis….

In data 25.10.2012, …omissis… nominava …omissis… responsabile unico del procedimento per le opere di cui in trattazione.

Per la partecipazione alla gara prevista per il 10.10.2012, riguardante la scelta del progettista, perveniva un'unica busta da parte di…omissis…, con studio in Agrigento.

In data 06.11.2012, il RUP comunicava a…omissis… che la gara, che si sarebbe dovuta espletare il giorno 10.10.2012, era stata rinviata al giorno 08.11.2012 a causa dell'assenza in quel periodo del RUP, poi rinominato dal Sindaco con la determinazione del 25.10.2012 nella persona di …omissis…, atteso che …omissis…, come detto sopra, nel frattempo era scaduto dall'incarico di …omissis… e, quindi, anche da Responsabile Unico del Procedimento.

In data 08.11.2012, la gara per l'affidamento del servizio di progettazione di livello esecutivo, prefattibilità ambientale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione veniva aggiudicata provvisoriamente a…omissis…, quale unico partecipante.

L'offerta economica presentata da…omissis… prevedeva un ribasso del 4,821% , sul prezzo posto a base di gara (pari ad € 98.877,39 costituito da: progettazione esecutiva € 50.096,02;
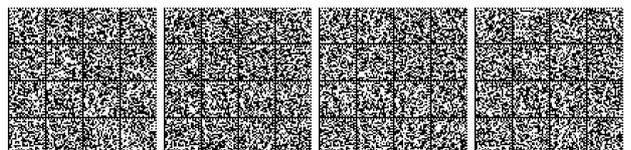
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 33.381,15 e prefattibilità ambientale € 15.400,22).
L'analisi operata dalla Commissione di accesso sulla documentazione presentata da...omissis..., contenuta nella busta di partecipazione alla gara, non ha riscontrato la presenza della dichiarazione di cui al punto 2. lettera c della lettera di invito: "*dichiarazione contenente l'indicazione del professionista geologo che provvederà alla redazione della relazione geologica e della ditta che effettuerà le indagini geognostiche e le prove di laboratorio*".
Per tale ragione, è plausibile affermare che l'offerta presentata da...omissis..., sulle cui frequentazioni si dirà più avanti, non doveva essere accolta.
Con determinazione del 23.01.2014, ...omissis..., nella sua qualità di ...omissis..., approvava il verbale di gara ed aggiudicava definitivamente la progettazione esecutiva delle opere a...omissis..., omettendo, verosimilmente, di effettuare le previste verifiche ai sensi dell'artt. 90 e seguenti del Dec. Leg.vo 159/2011, pur se specificamente previste al punto b.1 del capitolo "Documentazione ed Informazioni" della lettera di invito, atteso che, all'interno del fascicolo, la Commissione d'accesso non ha rinvenuto la prescritta "informativa antimafia".
Si evidenzia che l'atto con cui è stato conferito il citato incarico professionale non è stato redatto in forma pubblica, non è stato sottoposto a registrazione e non è stato inserito nel repertorio dei contratti comunali.
In data 09.10.2014, ...omissis..., nella qualità di progettista delle opere, trasmette al Comune quattro copie del progetto esecutivo relativo alle opere in argomento. Va rilevato che il progetto sarà inoltrato al Competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Servizio III, il successivo 29 ottobre e cioè prima ancora della definitiva approvazione da parte della Giunta comunale, che procederà alla validazione ed approvazione dello stesso solo il 25.11.2014, nel corso di una seduta alla quale erano presenti ...omissis..., ...omissis..., omissis e ...omissis....
Il 25.03.2015 ...omissis..., con lettera inviata via mail, richiedeva al RUP la certificazione dell'avvenuto espletamento dell'incarico di progettazione relativo all'intervento di cui alla suddetta progettazione dichiarando che in data 09.10.2014 il lavoro di progettazione si era concluso e che l'importo complessivo del corrispettivo professionale per la redazione del progetto ammontava ad Euro 100.583,30.
Omissis...provvedeva alla liquidazione delle relative spettanze.

Proprio riguardo la figura di...omissis... e dell'atteggiamento compiacente del Comune di Palazzo Adriano nei suoi confronti – che in un primo tempo si era tentato di individuare, mediante un semplice disciplinare di incarico, quale beneficiario dell'affidamento della Direzione dei Lavori –va evidenziato che il predetto risulta contiguo a contesti mafiosi, come accertato nell'ambito dell'"OPERAZIONE MAGINOT", del luglio 2011 ove, nel corpo dell'O.C.C.C n.11381/08 RGNR in data 7 luglio 2011 dell'Ufficio del GIP presso il Tribunale di Palermo, vedeva trarre in arresto, tra gli altri, con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, CARAMAZZA Francesco e CACCIATORE Carmelo, specificamente imputati *del delitto di cui all'art. art. 416 bis, commi 1, 3, 4 e 6 c.p., per avere fatto parte*

dell'associazione per delinquere denominata "cosa nostra", ed in particolare, CACCIATORE, CARAMAZZA, MORREALE, PIRRERA Antonino e PIRRERA Calogero della famiglia mafiosa di Favara, MAROTTA della famiglia mafiosa di Ribera, in concorso con DI GATI Maurizio, FRAGAPANE Salvatore, FRAGAPANE Leonardo (deceduto), FANARA Giuseppe, nei cui confronti si è proceduto separatamente e con FALSONE Giuseppe - segnatamente quest'ultimo quale rappresentante della provincia di Agrigento dalla fine dell'anno 2003 fino al 25 giugno 2010.

Nell'ambito di tale inchiesta, condotta dalla Squadra Mobile di Agrigento, con il coordinamento della D.D.A. di Palermo, sono stati individuati i capi *famiglia* e *gregari* al servizio del boss mafioso agrigentino FALSONE Giuseppe, nonché il ruolo assunto da questi ultimi nel periodo della latitanza del medesimo FALSONE a Parigi.

I predetti CACCIATORE Carmelo e CARAMAZZA Francesco sono poi stati condannati per il medesimo reato associativo alla pena di anni 8 di reclusione, con Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 3088 del 15.07.2013, definitiva il 2.02.2015.

A riprova del ruolo rivestito da…omissis… si rileva che nella sopra citata ordinanza è dato leggere: "*… omissis … Nella giornata del 20 febbraio 2009, questa volta il ruolo di intermediario tra CARAMAZZA e CACCIATORE è stato svolto da …omissis il quale ha consentito ai due di incontrarsi e di isolarsi per qualche minuto per trattare di argomenti riservati.*

Si riporta la descrizione effettuata nella informativa del 6 aprile 2010 delle Squadre Mobili di Agrigento e di Palermo che tratteggia le modalità dell'incontro:

Sempre nella medesima mattinata, CARAMAZZA fissava un primo appuntamento con…omissis… da tenersi alle successive ore 18.00 in Agrigento, poi dirottato al Quadrivio Spinasanta di Agrigento, dove effettivamente lo incontrava tra le 18.55 e le 19.15, presso quel bar …omissis…

Dal predisposto servizio di osservazione, personale dipendente accertava quanto segue:

Alle ore 18.45 circa, giungeva l'autovettura Alfa Romeo 147 targata CY835XR condotta da un giovane, presumibilmente …omissis…, ed al lato passeggero CARAMAZZA Francesco: i due rimanevano all'interno dell'auto in evidente stato di attesa.

Alle ore 18.55 circa, nella Piazza del Quadrivio Spinasanta giungeva l'autovettura Audi di colore scuro targata DL092YM, guidata da …omissis… riconosciuto dagli operatori perché già notata in data 13 c.m. incontrarsi con CARAMAZZA Francesco.

Dopo avere lasciato in sosta il veicolo in suo uso, …omissis… si incontrava con il CARAMAZZA che nel contempo era sceso dall'automezzo.

I due soggetti si allontanavano a piedi, dialogando fra loro, in direzione della Via P.S. Mattarella, mentre il giovane accompagnatore di CARAMAZZA rimaneva all'interno della vettura con la quale era giunto.

Alle ore 19.00 circa giungeva nel Quadrivio in argomento anche l'autovettura Alfa Romeo 166 targata BY415KH, condotta da CACCIATORE Carmelo; questi dopo avere lasciato in
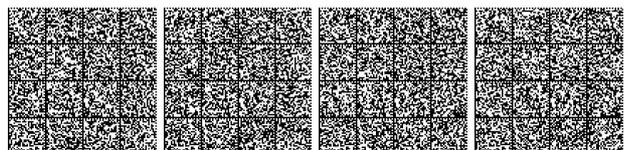
sosta il suo automezzo si portava nei pressi della fermata dell'autobus ove insiste una pensilina e si soffermava a dialogare con diverse persone che già si trovavano in quel sito. Alle successive ore 19.15 CARAMAZZA Francesco unitamente a ...omissis...ritornavano davanti l'Istituto Bancario sopra detto e, non appena arrivati, CARAMAZZA invitava il giovane ....omissis... a scendere dall'auto, dopodiché quest'ultimo si allontanava dal posto a bordo dell'autovettura con la quale era giunto..... omissis"

Ed ancora, in relazione alla vicinanza dell'...omissis... ad ambienti mafiosi, si riporta un altro passo tratto dalla suddetta Ordinanza dell'operazione "MAGINOT":

"Ancora più significativa della partecipazione di CARAMAZZA e CACCIATORE all'associazione mafiosa "cosa nostra", è l'accertata circostanza degli accadimenti avvenuti nella giornata del 25 maggio 2009 allorquando ...omissis..., di professione ingegnere, subisce un vero e proprio atto intimidatorio di natura estorsiva presso il suo studio e anziché rivolgersi alle Forze dell'Ordine per denunziare il fatto e riferire ogni particolare utile alla ricostruzione del movente dell'evento, si rivolge immediatamente a CARAMAZZA Francesco e CACCIATORE Carmelo per comprendere quanto occorsogli.

Emblematica è la ricostruzione dei fatti riportata nella suddetta informativa:

"In data 25.05.2009, il predetto ...omissis... rinveniva sotto la porta di accesso al suo ufficio una busta contenente una lettera minatoria e nr. 3 cartucce calibro 357 magnum. Nella serata del 01.06.2009, a seguito di numerose telefonate, si accertava un incontro in questa via Imera tra CACCIATORE Carmelo, CARAMAZZA Francesco, lo stesso ...omissis... ed un uomo non meglio identificato giunto unitamente al CACCIATORE... omissis."

In sede di denuncia sporta da ...omissis... presso gli uffici della Questura di Agrigento, questi non forniva alcuna indicazione utile alla identificazione dei responsabili, dichiarando di aver inizialmente considerato la cosa come uno scherzo di cattivo gusto. Considerato l'atteggiamento estremamente reticente dell'...omissis... con la Polizia Giudiziaria, non si esclude che lo stesso abbia preferito rivolgersi al CACCIATORE ed al CARAMAZZA per risolvere i problemi connessi all'atto intimidatorio da lui subito. ... omissis

Nel luglio del 2015 il Comune di Palazzo Adriano assegnerà i lavori di "*drenaggio superficiale, sostegno e ripristino degli assetti viari, a difesa del centro abitato nel comune di Palazzo Adriano*" per un importo a base d'asta di Euro 2.840.512,94 alla *Ditta* (Capogruppo)...omissis... di ...omissis... e alla ditta (prima mandante) ...omissis... di ...omissis...di Lercara Friddi.
La gara di aggiudicazionie dei lavori è stata celebrata dall'UREGA regionale di Palermo, sebbene la Commissione ispettiva non ha rinvenuto traccia documentale nel relativo fascicolo. Omissis..., nella sua qualità di ...omissis..., con determinazione del 27.10.2015 ha approvato il verbale di gara con la relativa aggiudicazione definitiva dei lavori a favore di...omissis...,
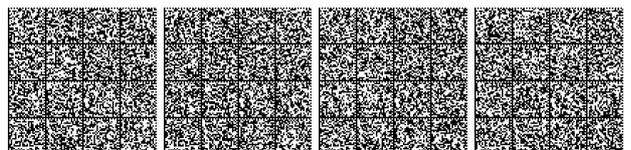
dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui alle disposizioni di legge, con l'esclusione delle certificazioni antimafia nei confronti dell'impresa mandante, identificata nella prefata "...omissis...", la cui richiesta è asseritamente inviata in via telematica il giorno 3.9.2015.
Il predetto ...omissis... ha altresì approvato uno schema di convezione tra il Comune di Palazzo Adriano e l'Università Kore di Enna (dopo avere provveduto ad interpellare la medesima Università secondo le disposizione dell'art. 130 del codice degli appalti), con un importo fisso, per le prestazioni di direzione dei lavori.
Con nota n. 10830 del 27.11.2015, il Comune richiedeva a...omissis... di produrre la documentazione utile per la stipula del contratto d'appalto e per provvedere a redigere il verbale di consegna dei lavori, per dar corso ad una loro immediata esecuzione.
In data 30.11.2015 si sottoscriveva il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza.
Per la stipula del contratto venivano inviati dall'Ente locale ulteriori solleciti alla ditta aggiudicataria, datati 08.1.2016 e 10.2.2016.
In data 10.02.2016, pur non avendo ancora proceduto alla stipula del contratto, ...omissis... invitava il Direttore dei Lavori di cui alla citata convenzione con l'Università di Enna, e le imprese aggiudicatarie (1° e 2°) a produrre i documenti necessari per la stipula del contratto e dare concreto avvio ai lavori, entro il 15.02.2016, provvedendo al contempo, con la medesima nota, al deposito del progetto strutturale per l'ottenimento di N.O. presso il Genio Civile di Palermo.

- ***Lavori per la messa in sicurezza e prevenzione rischio della palestra della scuola "Francesco Crispi" nell'ambito del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico – Importo di aggiudicazione Euro 369.435,56***

Si tratta di gara di appalto aggiudicata alla ditta ...omissis.... di ...omissis..., il cui capitale sociale è suddiviso trai coniugi ...omissis... e ...omissis.

...omissis... è :

- figlia di ...omissis..., soggetto ritenuto affiliato alla consorteria mafiosa denominata "Code Piatte", già capeggiata da PITRUZZELLA Gioacchino deceduto per cause naturali nel 2005, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso e capo della consorteria di Favara;
- nipote di ...omissis..., pluripregiudicato, già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché sottoposto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S.;
- nipote di ...omissis..., soggetto di spicco di *cosa nostra*, scomparso a seguito di "lupara bianca";
- cugina di primo grado di ...omissis..., scarcerato, per fine pena, in data 25 gennaio 2012 e contestualmente raggiunto dalla misura della libertà vigilata per anni due, nonché, in data 9/2/2012, dal provvedimento di misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno ai sensi della normativa antimafia, emesso da Tribunale di Agrigento, Sezione Misure di Prevenzione;
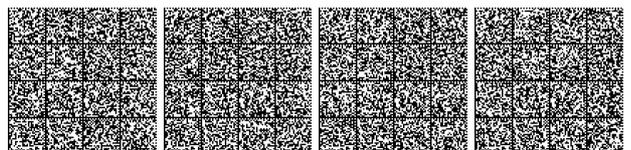
Il fratello della predetta ...omissis..., ...omissis..., è amministratore unico della ...omissis..., con sede in Comuitini (AG) (ora ...omissis... con sede in Agrigento), nei cui confronti la Prefettura di Agrigento ha rilasciato, nel 2011, certificazione antimafia interdittiva, in ragione sia dei predetti rapporti di parentela, sia perché il responsabile tecnico della società, ...omissis..., è coniugato con ...omissis..., sorella di ...omissis..., inteso "omissis", condannato per associazione di tipo mafioso, e di ...omissis..., inteso "omissis", indicato dal collaboratore BRUSCA come persona che, con il fratello e il padre, ne avrebbe favorito la latitanza.
A carico della società seconda aggiudicataria "*...omissis...*" è stato accertato che nella compagine societaria figura, quale socio, ...omissis..., fratello del noto ...omissis...imprenditore, favoreggiatore dell'organizzazione mafiosa *cosa nostra*, legato alla famiglia mafiosa dei *Vitale* di Partinico, condannato, nel 2000, per associazione per delinquere di tipo mafioso in concorso.
Inoltre, sino al 26.06.2015, il...omissis... della società era ...omissis.... Lo stesso è stato consigliere comunale di Giardinello, amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose ed attualmente gestita dalla Commissione Straordinaria; nei confronti del predetto ...omissis...è stata dichiarata l'incandidabilità ex art. 143, comma 11 del Dec. Leg. 267/2000, da parte del Tribunale di Palermo, con decreto del 29 ottobre 2015.

Anche per il procedimento di gara in esame, la Commissione di accesso ha annotato talune irregolarità, tenuto conto della documentazione rinvenuta nel relativo fascicolo acquisito presso l'ufficio tecnico del Comune, che fanno propendere per una voluta agevolazione nella individuazuione della ditta affidataria.
Con delibera CIPE n. 6/2012 il comune di Palazzo Adriano veniva inserito per un finanziamento di importo di € 469.000,00, omnicomprensivo di ogni onere sia diretto che indiretto, per un intervento sul complesso scolastico "Francesco Crispi".
Con determinazione sindacale n. 6 del 25.02.2014, ...omissis... nominava il responsabile unico del procedimento nella persona del ...omissis..., per le opere di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi di Palazzo Adriano.
Alle procedure di gara per l'aggiudicazione della progettazione venivano invitati, con nota n. 7309 del 05.08.2014, trasmessa via pec, i seguenti professionisti:

- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;
- ...omissis...;

Dalla lettura del verbale di gara del 14.08.2014, emerge che presentavano regolare plico di partecipazione solo 4 degli invitati - non rispondendo all'invito ...omissis... - tutti
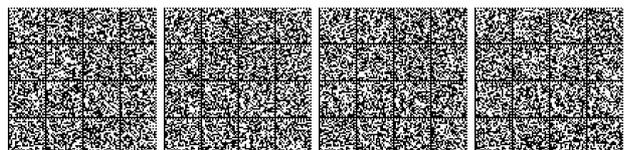
regolarmente ammessi, e che l' aggiudicazione dell'incanto andava a...omissis..., con un ribasso del 8,22 % sull'importo a base di gara.
L'analisi del procedimento da parte di questa commissione ha rilevato le seguenti anomalie procedurali:

- non è stato possibile rinvenire, all'interno del fascicolo, la nota di avvenuta consegna della posta elettronica inviata a...omissis...; l'unico che poi non prenderà parte alla gara, non potendosi quindi verificare il rispetto dell'invito di almeno 5 operatori economici, secondo il disposto dell'art. 125, comma 8, del codice degli appalti – norma in base alla quale lo stesso ...omissis...avrebbe indetto la gara;
- i plichi inviati dai professionisti, non presentano sui lembi di chiusura i sigilli di ceralacca, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara al punto "modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta", tranne che per quello di...omissis...;
- il plico presentato di...omissis..., vincitore dell'incanto con una offerta al ribasso dell'8,22 % , come altri partecipanti, non presenta la doppia busta interna contenente la c.d. "documentazione amministrativa", mentre quella dell'offerta non reca sui lembi i sigilli di ceralacca.

Con determinazione n. 183 del 05.09.2014, il Capo ufficio tecnico approvava il verbale di gara del 14.08.2014 e affidava il servizio a ...omissis... per l'importo di € 26.447,10.
Non è stata rinvenuta agli atti del fascicolo, la sottoscrizione da parte del Comune del relativo contratto - disciplinare di incarico.
Gli elaborati progettuali predisposti da ...omissis... saranno più volte respinti dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria con richiesta di numerosi adeguamenti fino alla definitiva approvazione il 20.01.2016.

Frattanto, il Comune con determina del 30.10.2015 aveva avviato l'iter di gara per la scelta del contraente, mediante una procedura aperta, approvando il relativo disciplinare e lo schema del bando con annessa modulistica.
L'analisi svolta sulle operazioni di gara da parte della Commissione ispettiva ha rilevato che:

- il ricalcolo della soglia di anomalia operato dallaCommissione d'accesso– effettuato, a dire della Commissione di gara ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14/2015 –ha individuato un diversovalore della soglia dell'anomalia che avrebbe conseguentemente condotto all'aggiudicazione ad impresa diversa da quella in effetti risultata vincitrice e di cui si è sopra ampiamente riferito (...omissis...);
- nel verbale di gara datato 15.12.2015 sono state menzionate buste e protocolli pervenuti, a dire della Commissione di gara, in data 16 e 18 dicembre 2015 (ditte "...omissis..." ed ...omissis...).

Appare incomprensibile come la Commissione di gara abbia verbalizzato la ricezione di buste riportanti date successive a quella di svolgimento della gara medesima.
Ad ogni modo, con notadel 31.12.2015 il Comune informava il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che si era giunti ad un'aggiudicazione provvisoria della gara, nel rispetto del
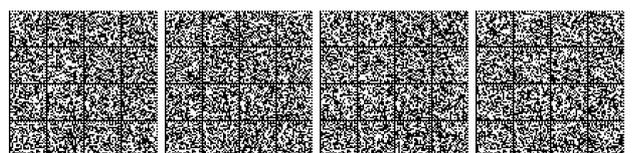
termine dei 180 giorni dal 15.07.2015, oltre il quale sarebbe decaduto il finanziamento ottenuto (delibera Cipe n. 6/2012). Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 28.04.2016.

- ***Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade rurali, comunali e vicinali – Importo complessivo € 14.000,00***

La Commissione d'accesso, esaminata la documentazione rinvenuta nel relativo fascicolo, ha accertato diverse irregolarità procedurali che orientano a ritenere viziato l'affidamento diretto alla ditta ...omissis..., con sede in Palazzo Adriano, i cui soci sono i fratelli...omissis.
I fratelli ...omissis..., da conversazioni intercettate tra soggetti mafiosi operanti in Palazzo Adriano, emergono come titolari di ditta nota all'organizzazione e inseriti nel contesto estorsivo locale. Infatti, nell'abito dell'Ordinanza relativa all'operazione denominata *Grande Passo* è attestato quanto si trascrive:
"All'inizio del mese di giugno 2012 le indagini sulla famiglia mafiosa di Palazzo Adriano hanno permesso di acclarare la commissione di un atto intimidatorio nei confronti di una ditta di produzione e rivendita inerti con sede a Palazzo Adriano e di proprietà dei ...omissis....
L'atto, consistente nel depositare due bottiglie di benzina su altrettanti mezzi movimento terra parcheggiati all'interno della cava della predetta ditta, veniva ordinato, come si vedrà, da DI MARCO Antonino e commesso materialmente da MASARACCHIA Pietro e dai fratelli D'UGO Pasquale e Franco.
Esso viene deciso in risposta ad un similare atto intimidatorio subito dalla "...omissis..." di ...omissis..., ditta che, come si è ampiamente dimostrato in precedenza, si è occupata dei lavori di assestamento della frana sulla SS 188 e che si è regolarmente "messa a posto" proprio con la famiglia di Palazzo Adriano.
I sodali infatti sono convinti che l'atto intimidatorio subito dalla ...omissis..., consistente nell'aver fatto rinvenire su quel cantiere tre bottiglie di nafta, sia stata opera dei fratelli ...omissis..., imprenditori nel settore degli inerti e titolari di una cava di ...omissis....
Essi infatti non avrebbero accettato l'esclusione nelle forniture di quel cantiere a favore invece della concorrente ditta "...omissis...", sponsorizzata da DI MARCO e i suoi sodali".
Inoltre, nel fascicolo relativo al cottimo in questione la Commissione d'accesso ha rinvenuto un appunto dattiloscritto, recante date e lavorazioni operate dalla medesima ditta ...omissis...nel periodo agosto 2012 – aprile 2014, riferite alla forniture di materiali bituminosi, lavori di sistemazione frane, rimozione terra e movimentazioni di materiali di risulta vari, ordinati di volta in volta da ...omissis..., da ...omissis... da...omissis..., da ...omissis... ...omissis..., e dallo stesso ...omissis..., anche in favore di un soggetto mafiosi, con ciò evidenziandosi un uso privato della cosa pubblica.
Infatti, alcuni degli interventi elencati nell'appunto sono stati effettuati in favore di soggetti privati, ed uno in particolare avrebbe riguardato un personaggio appartenente alla cosca locale, il già citato D'UGO Pasqualino, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione

denominata *Grande Passo* per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e già condanato in primo grado.
Orbene, l'affidamento diretto alla ditta ...omissis..., potrebbe essere stato predisposto per la copertura dei costi sostenuti dalla stessa ditta per tutti gli interventi irrituali.
Peraltro, dalla visura acquisita dalla Commissione presso la Camera di Commercio di Palermo si è appreso che la società ha quale attività dichiarata la costruzione edilizia sia per conto proprio che privato nonché l'attività estrattiva di cava calcarea tra cui tuttavia non compaiono i lavori stradali oggetto del cottimo, la cui relativa categoria è, tra l'altro, assente anche nella classificazione indicata, a fianco della medesima ditta "...omissis...", nel registro delle imprese di fiducia dell'ente.

Servizi e Forniture

- *Il servizio della mensa scolastica*

La Commissione d'indagine ha in particolare riscontrato che, nell'anno scolastico 2012/2013 il servizio di mensa scolastica veniva affidato, mediante cottimo fiduciario preceduto da gara, alla ditta ...omissis... la cui amministratrice unica risulta essere ...omissis..., in società con la sorella ...omissis.... I figli di quest'ultima,...omissis..., risultano prestare la propria attività lavorativa nella suddetta società e nel 2014 il più volte citato MASARACCHIA Pietro Paolo è stato notato entrare nei locali della ditta ed intrattenersi in conversazione con il sopra menzionato ...omissis... per oltre trenta minuti.

Negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 il servizio di mensa scolastica è stato affidato, sempre mediante cottimo fiduciario a seguito di gara, alla ditta individuale ...omissis..., di ...omissis.
Il predetto ...omissis...annovera numerose parentele con esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa, come appresso segnalato, ed in particolare con GARIFFO Carmelo, di cui si è detto nella parte introduttiva della presente relazione, nipote diretto del noto boss mafioso PROVENZANO Bernardo, e quindi fortemente rappresentativo di *cosa nostra* ancora a guida della mafia palermitana, con specifica giurisdizione sul Comune di Palazzo Adriano attraverso il DI MARCO.
Infatti, ...omissis... è imparentato:
- con GARIFFO Carmelo, in quanto ...omissis... era fratello della ...omissis... del GARIFFO. Il GARIFFO, nipote del noto boss mafioso PROVENZANO Bernardo, è stato tratto in arresto più volte per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed ha ricoperto, in passato, il ruolo di capo mandamento mafioso di Corleone.Attualmente risulta sottoposto alla misura della libertà vigilata;
- con SPATAFORA Liborio, in quanto la ...omissis..., è nipote di ...omissis..., ...omissis... di Liborio. Lo SPATAFORA Liborio, già arrestato per associazione mafiosa e riciclaggio, già sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, è ritenuto vicino alla
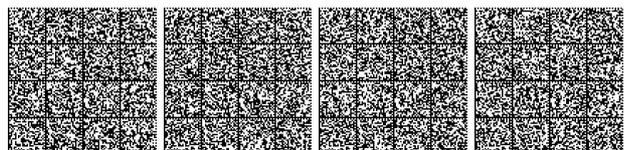
famiglia RIINA - BAGARELLA. Tra lo SPATAFORA Liborio e la famiglia RIINA-BAGARELLA, infatti, pur non essendovi vincoli di parentela, esistono legami che in Sicilia hanno lo stesso valore di una parentela di sangue. Infatti, SPATAFORA Liborio è, "figlioccio di Cresima" di BAGARELLA Calogero ed, a sua volta,"padrinodi Cresima" di CIAVARELLO Antonino. BAGARELLA Calogero (verosimilmente deceduto nel 1969 nella cosi detta "Strage di viale Lazio" e CIAVARELLA Antonino sono rispettivamente cognato e genero di RIINA Salvatore, ancora oggi ritenuto il capo indiscusso dell'organizzazione mafiosa denominata *cosa nostra;*

– con i fratelli GRIZZAFFI Giovanni, Francesco e Mario, in quanto la seconda moglie di...omissis ..., è cognata di ...omissis..., ...omissis... dei predetti fratelli. I fratelli GRIZZAFFI, che sono nipoti diretti dell'ergastolano RIINA Salvatore, sono elementi di spicco della locale consorteria mafiosa. Nello specifico, Giovanni è tuttora detenuto per associazione mafiosa ed omicidio. Francesco, già detenuto per il reato di cui all'art.416 bis c.p., attualmente è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, mentre Mario è già stato detenuto per il reato di associazione mafiosa.

Per il successivo anno scolastico 2015/2016, il servizio mensa veniva affidato, mediante cottimo fiduciario alla ditta ...omissis..., di ...omissis..., ditta diversa quindi da quella risultata aggiudicataria nei due anni precedenti sebbene anche quest'ultima avesse presentato un' offerta.

Tuttavia, anche il titolare di questa ditta risulta legato ad esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa. Infatti, ...omissis..., titolare della ditta in argomento, figlio di ...omissis...e della dipendente comunale (contratto a tempo determinato part-time)...omissis..., è cugino proprio per parte di madre, di ...omissis..., ...omissis... del già più volte citato PARRINO Nicola attualmente detenuto per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione, elemento di spicco della mafia locale.

Dagli atti atti esaminati dalla Commissione d'indagine, è, inoltre, emersa una nota del Comune datata 10.12.2015, recante richiesta di documentazione alla ditta ...omissis..., firmata per ricevuta dalla succitata...omissis..., nonché di un'ulteriore lettera, datata 13.01.2016, sempre indirizzata alla medesima ditta, anche in questo caso, firmata per ricevuta dalla madre di ...omissis.... In particolare con ques'ultima lettera veniva restituita una fattura in quanto priva dei necessari requisiti formali. Infatti, la Commissione ha riscontrato che le fatture, successivamente liquidate, sono prive del timbro di regolare esecuzione.

Si soggiunge,infine, come già precedentemente riferito, che l'immobile ove ha sede la ditta ...omissis...risulta di proprietà di ...omissis..., già...omissis... di FOMA Antonino, noto per avere svolto l'infame ruolo di carceriere del piccolo DI MATTEO, rapito il 23 novembre 1993, all'età di 13 anni, e barbaramente ucciso due anni dopo, su ordine del noto capo mafia BRUSCA Giovanni, ed attualmente detenuto dovendo scontare la pena di anni 20 e mesi sei di reclusione, per i reati di favoreggiamento personale e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
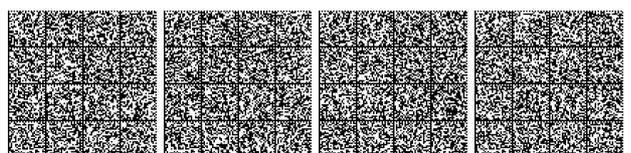
- *Il servizio per la raccolta e il conferimento dei rifuti solidi urbani*

La paralisi negli ultimi anni delle strutture consortili deputate, nella Regione Siciliana, alla gestione del servizio raccolta rifiuti ha determinato, nell'ambito del predetto servizio,la ripetuta adozione, da parte di alcuni Comuni, di ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 191 del D.L.gs 152/2006 o di affidamenti effettuati all'esito di procedure anomale, solo apparentemente negoziate.

E' evidente che in aree ad altissima densità mafiosa, si sia registrato il particolare interesse di *cosa nostra* ad indirizzare gli organi di governo comunali compiacenti ad affidare il servizio direttamente a società in qualche modo vicine alle famiglie mafiose o a soggetti ad esse strettamente collegate.

Il Comune di Palazzo Adriano ha fatto parte dell'A.T.O. PA2 che, ai fini della raccolta dei rifiuti si avvaleva della società - poi fallita nel dicembre 2014 - "Alto Belice Ambiente spa" a capitale pubblico, istituita con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei servizi di igiene urbana in ambito sovra comunale.

Dal febbraio 2015, a seguito del succitato fallimento, il servizio viene affidato, tra le altre, anche alla società "...omissis..."(...omissis....), che nel 2016 veniva raggiunta dainterdittiva antimafia e diniego di iscrizione in *whitelist,* in quanto ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa.

La società ...omissis... è oggi amministrata da ...omissis..., socio al *99%* (la restante quota dell'1% appartiene a tale ...omissis..., già condannato per omicidio colposo nell'anno 2001).

...omissis... è figlio di ...omissis..., *amministratore di fatto* della citata impresa, i cui rapporti con la famiglia mafiosa corleonese facente capo al LO BUE Rosario, sono già venuti in evidenza nell'indagine denominata *Grande Passo.*

Nel contesto investigativo, la figura di ...omissis...è emersa a seguito di una controversia sorta tra lo stesso e la famiglia dei LO BOSCO - storici esponenti mafiosi di Palazzo Adriano - in relazione all'acquisto di un terreno effettuato dal ...omissis... nel predetto Comune.

Nello specifico, in data 13.06.2012, veniva intercettata, all'interno dell'ufficio in uso al custode del campo sportivo di Corleone (il più volte citato Antonino DI MARCO), una conversazione tra i due sodali DI MARCO e PARRINO nel corso della quale, tra le altre cose, parlando dell'allora reggente della famiglia mafiosa di Palazzo Adriano, MASARACCHIA Pietro Paolo, i due interlocutori convenivano che questi aveva temuto di veder minacciata la propria forza mafiosa poiché ...omissis..., *appoggiato dai LO BUE di Corleone,* aveva chiesto a MASARACCHIA di far desistere i LO BOSCO dal vantare un credito di 80.000 euro nei suoi confronti.

Il MASARACCHIA, al fine di confermare il suo ruolo di vertice a Palazzo Adriano avrebbe detto a ...omissis...di invitare i LO BOSCO ad interloquire direttamente con lui.

Tale linea di MASARACCHIAnon veniva per nulla condivisa dal DI MARCO che decideva di estraniarsi da quella problematica ribadendo, ancora una volta, che tanto *il ...omissis... era già appoggiato dai LO BUE.*

Nel prosieguo della conversazione, il PARRINO raccontava a DI MARCO di due incontri avuti il giorno precedente col ...omissis... e col MASARACCHIA, per la risoluzione della citata controversia, dicendo di aver capito che MASARACCHIA in quel momento si sentiva
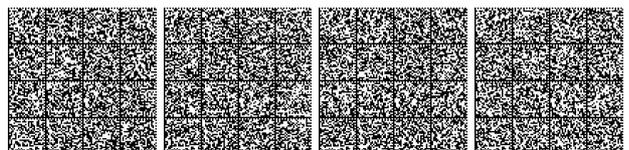
un perdente per come era andata la vicenda ...omissis..., ribadendo ancora una volta come il ...omissis...*si trovasse in una posizione di vantaggio, visti i rapporti che lo legavano con i vertici del mandamento di Corleone.*
Che ...omissis... fosse tutelato dai vertici del mandamento di Corleone emergeva, in maniera ancora più evidente, il 22.06.2012 quando veniva intercettato l'incontro tra il DI MARCO e il MASARACCHIA, nel corso del quale il DI MARCO riprendeva apertamente l'interlocutore per l'atteggiamento assunto nella vicenda ...omissis...., che a suo dire sarebbe stato poco prudente in considerazione del fatto che il ...omissis... era *appoggiato dai LO BUE di Corleone* e, quindi, era preferibile che loro si tirassero indietro, lasciando ad altri l'incombenza di dirimere la vicenda. MASARACCHIA allora si disse pronto a fare un passo indietro.
Nel provvedimento giudiziario di cui trattasi, è emerso, inoltre che a dire del DI MARCO, il ...omissis... sarebbe rientrato nel novero di*una serie di imprenditori che già pagano puntualmente cifre molto onerose,* in particolare*pagail pizzo a LO BUE Leoluca, cui avrebbe visto anche il denaro in mano.*
Il ...omissis...ha confermato all'ArmadeiCarabinieri di aver subito un tentativo di estorsione a ...omissis..., presso la propria ditta ...omissis...,daappartenenti alla famiglia mafiosa di quel centro. Le evidenze investigative confermano il perdurare dei rapporti di amicizia e commerciali tra Leoluca LO BUE (figlio di Rosario) e ...omissis..., attuale ...omissis... della ...omissis....
Sul conto di ...omissis... si soggiunge che lo stesso è stato anche detentore di quote capitali della "...omissis - ...omissis" tra i cui soci figurava anche MARRETTA Oddo Andrea, figlioccio di battesimo di CANNELLA Tommasoritenuto capo della "famiglia" mafiosa di Prizzi (PA) e condannato per associazione di tipo mafioso ed altro, la cui moglie è stata testimone di nozze del ...omissis....

- ***Contributi ad associazioni per manifestazioni culturali***

Nel corso dell'attività di accesso è stato accertato che in Palazzo Adriano dal maggio 2012 alla data di insediamento della Commissione, si sono svolte diverse manifestazioni culturali o sportive, i cui organizzatori hanno ricevuto contributi da parte del Comune.
In particolare è stato rilevato che tali contribuzioni hanno avuto come destinatari privilegiati tre soggetti economici, e specificatamente l'associazione *...omissis...*, la società *...omissis...*e la società cooperativa*...omissis...*, tutte sostanzialmente riconducibili a ...omissis... e al figlio ...omissis... della cui vicinanza al MASARACCHIA Pietro Paolo si è fatto cenno con riguardo al servizio mensa scolastica.

Gli strumenti urbanistici, tutela del territorio e disciplina edificatoria
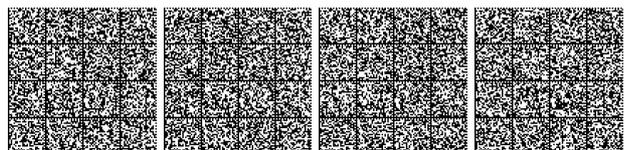
Il Comune di Palazzo Adriano è stato dotato di un Piano Regolatore Generale nel 2002 a seguito di un intervento sostitutivo di un Commissario *ad acta* nominato dalla Regione Siciliana.
Dopo qualche anno riprendevauna nuova ed estenuante corrispondenza tra Comune ed Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai finidella revisione del medesimo P.R.G., nel frattempo scaduto di efficacia in alcune sue parti di fondamentale importanza.
Ad oggi, tale revisione non è stata effettuata e in merito la Commissione ha rinvenuto agli atti comunali una lettera datata 22 marzo 2016, con la quale il predetto Assessorato ha reiterato una richiesta di notizie sullo stato di attuazione dell'iter di formazione del nuovo P.R.G. rimasta priva di riscontro.
L'amministrazione di Palazzo Adriano ha rivelato gravissime carenze sotto il profilo della disciplina e della vigilanza sull'attività edificatoria.
In questo quadro generale di inosservanza della disciplina normativa di riferimento, sirinviene una responsabilità in capo alla compagine di governo tuttora in carica, che ha continuato a perpetrare un complessivo sistema di irregolarità amministrative.
In tale contesto di evidente inerzia e disinteresse dell'Amministrazione comunale, si inquadrano talune vicende, rilevate dalla Commissione d'indagine, sintomatiche dell'oggettivo vantaggio conseguito da alcuni soggetti appartenenti o vicini alla locale consorteria mafiosa.

- ***La variante urbanistica della fascia di rispetto del cimitero comunale e la fattispecie di abusivismo edilizio riferibile a ...omissis... e ...omissis....***

In particolare, con atto del 16 novembre 2012 l'allora Responsabile del ...omissis..., ...omissis..., avanzava una proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "*Riduzione della fascia di rispetto, da 200 a 50 mt, nel cimitero comunale in uso al Comune di Palazzo Adriano, ai sensi del comma 4° dell'art. 338 del T.U. leggi sanitarie....*", allegando una relazione tecnico-sanitaria di accompagnamento al progettoa firma dell'allora responsabile del ...omissis.
Il Consiglio Comunale, con Deliberazione del 19.11.2012, approvava la suddetta proposta di variante con riduzione della fascia di rispetto dell'area cimiteriale, esplicitando, nel contempo, la possibilità di regolarizzare e recuperare i fabbricatiiviricadenti, realizzati abusivamenteed oggetto di sanatoria; ciò in contrasto con la posizione della Segretaria Comunale,la quale chiedeva la sospensione della seduta per approfondire l'esame della documentazione.
Orbene, il predetto art. 338, al 4° comma, consente al Consiglio comunale di ridurre la fascia di rispetto ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, solo nell'ambito "della costruzione di nuovi cimiteri o dell'ampliamento di quelli già esistenti". Mentre, nel caso di specie, non si fa riferimento, in alcun modo, a quanto previsto dalla norma, e cioè alla costruzione di un nuovo cimitero o all'ampliamento del cimitero esistente. Nemmeno è pertinente il richiamo al successivo comma 5° che viene fatto nella proposta di deliberazione allegata alla citata Delibera, atteso che in tale comma è prevista la riduzione della zona di rispetto, solo "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o
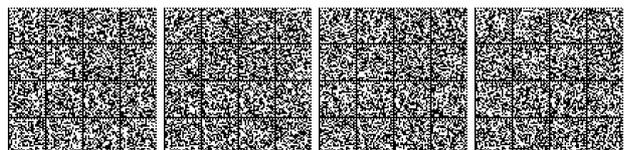
all'attuazione di un intervento urbanistico". Diversamente, appare di tutta evidenza, che nel caso di specie non ricorre alcuna opera pubblica o intervento urbanistico, ma unico risultato certo di tale operazione è avere concretizzato la possibilità di regolarizzare e recuperarealcuni fabbricati abusivi esistenti che, grazie a tale delibera, potevano diventare oggetto di sanatoria.
Tanto più che la suddetta documentazioneè stata rinvenuta oltre chenel relativo fascicolo, di carattere generale urbanistico-edilizio, intitolato "Riduzione fascia di rispetto cimitero comunale", anche all'interno del fascicolo riguardante un caso singolo di abusivismo edilizio avviatosi, peraltro, verso la concessione in sanatoria, in favore di ...omissis..., ...omissis... del già citato boss mafioso PARRINO Nicola e della ...omissis..., ...omissis...degli impiegati comunali ...omissis.
In particolare, nel 2011 la Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano denunciava in stato di libertà alla competente A.G. (Procura della Repubblica di Termini Imerese) i coniugi ...omissis... e ...omissis..., per la violazione degli Art.110 C.P. e 44 lett. B del D.P.R. 380/2001, in quanto *in un immobile di loro proprietà eseguivano lavori in difformità della concessione edilizia nr.20 rilasciata nell'anno 1992 dal Comune di Palazzo Adriano ed inoltre avevano realizzato ulteriori lavori edili senza la prescritta autorizzazione comunale.*
Nella stessa data veniva effettuato il sopralluogo con l'ausilio di ...omissis..., il quale redigeva una relazione, poi indirizzata alla predetta Stazione Carabinieri,in cui si faceva riferimento, in premessa, ad una situazione di pregresso abusivismo edilizio consistente in una variazione di destinazione d'uso e nella realizzazione di un fabbricato con maggiori superfici, con relativa richiesta di sanatoria risalente all'anno 1995, non ancora definita.
E' opportuno evidenziare che, a distanza di 15 anni dal primo abuso edilizio, il Comune non aveva ancora adottato alcun provvedimento di demolizione a carico dell'interessato e, in caso di inerzia, l'acquisizione al patrimonio comunale, e neppure alcuna sanzione pecuniaria.
L'Ufficio Tecnico Comunale, nell'ottobre 2011, comunicava ai coniugi ...omissis... l'avvio del procedimento, non mancando di citare in premessa la segnalazione ricevuta dal Comando Stazione Carabinieri, quasi a precisare di non agire di propria iniziativa, come sarebbe stato logico in materia di abusi edilizi, ma su impulso dell'Arma dei Carabinieri.
Da quel momento, lo stesso ...omissis... , adotterà una serie di atti rivelatori dell'intendimento di non emettere alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del ...omissis..., pur in presenza del conclamato e perpetuato abusivismo edilizio, sino a formulare la succitata proposta di variante della fascia di rispetto cimiteriale, tempestivamente approvata dal Consiglio Comunale.
Il fabbricato abusivo dei coniugi ...omissis... in contrada "...omissis...", originariamente ubicato all'interno di quella che era l'ordinaria fascia di rispetto cimiteriale di 200 mt., a seguito della citata Delibera di riduzione a 50 mt., rientrava automaticamente in una zona non più vietata e pertantopiù facilmente sanabile.
Alla data di definizione dell'accesso ispettivo l'Ufficio Tecnico del Comune di Palazzo Adriano non aveva ancora definito la pratica di sanatoria.

- *Analisi dell'abusivismo di Vacante Ignazio*
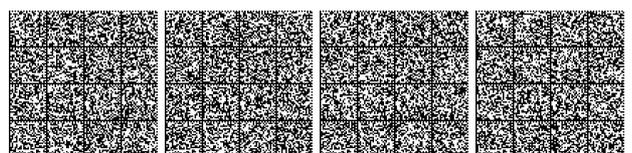
Anche in questo caso l'abuso edilizio veniva accertato, nel 2011, dal Comando Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adriano che constatava la realizzazione di opere edili in sospetta violazione urbanistica da parte di VACANTE Ignazio, nipote dello storico capo mafia locale, deceduto nel 1994.
L'Ufficio Tecnico Comunale avviava, pertanto il relativo procedimento disponendo l'immediata sospensione dei lavori ma non emettendola prevista Ordinanza Dirigenziale, con la quale si sarebbe dovuto ingiungere la demolizione, a propria cura e spese, delle opere abusive individuate e il ripristinodello stato dei luoghi entro novanta giorni, con l'avvertenza che, in caso contrario il bene immobile sarebbe stato acquisito al patrimonio del Comune per la conseguente demolizione.
Omissis..., nel frattempo nominato ...omissis..., rilasciava concessione edilizia a VACANTE Ignazio pur in assenza della prescritta autorizzazione del Genio Civile, ex art. 18 della L. 64/74, richiamata nel parere condizionato, rilasciato da tale Ufficio in cui, peraltro, si subordinava il proprio parere alle determinazioni dell'A.G., onerando l'interessato a produrre la sentenza passata in giudicato.

- *Analisi dell'abusivismo di Masaracchia Pietro Paolo*

Analoghi elementi d'interesse presenta il fascicolo riguardante i lavori di costruzione di un fabbricato sito in contrada "Faudi della Montagna delle Rose" di MASARACCHIA Pietro Paolo, come più volte precisato esponente di spicco della locale consorteria mafiosa e tratto in arresto nell'ambito della citata operazione *Grande Passo*. In riferimento ad un sopralluogo effettuato da personale della locale Stazione dei Carabinieri presso il fabbricato di cui sopra, l'allora Responsabile del procedimento, ...omissis..., dopo avere precisato, tra l'altro, che "*agli atti d'ufficio non sussiste che sia stata rilasciata alcuna concessione edilizia*" afferma che "*..onde determinare la data esatta della costruzione, e quindi, affermare se si tratta di edificio abusivo, risulta* da *dimostrare con altri mezzi di prova, l'epoca della costruzione (ante 1/9/1967 o in data successiva)*"sebbene "*....si desume che in data nel breve passato, siano state eseguite opere di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, soggette rispettivamente a concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia*".
Seguirà la conseguente ed inevitabile determina di sospensione dei lavori, disposta dall'allora responsabile del procedimento, che riporta in premessa, anche in questo caso "*la segnalazione del Comando Carabinieri della Stazione di Palazzo Adriano...dal quale si rileva che il sig. Masaracchia Pietro Paolo ha realizzato una costruzione in assenza di concessione edilizia, ed eseguito opere soggette ad autorizzazione...* ".

Il MASARACCHIA, con istanza del 04/05/2012, chiedeva al Comune il rilascio dell'autorizzazione edilizia in sanatoria, allegando, tra l'altro, un atto di notorietà, in pari data, attestante il possesso ultraventennale del terreno su cui insistono gli immobili.
Il ...omissis..., rilasciava, prontamente, l'Autorizzazione Edilizia il successivo 4 luglio, a pochi giorni dalla cessazione dal proprioincarico.
Si evidenzia, infine, che nella succitata nota dell'U.T.C., in ordine alla proprietà del manufatto, veniva precisato che "*il sig. Masaracchia afferma di essere proprietario della*
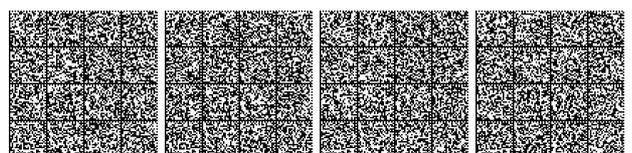
part. 21, F. 29 e del manufatto descritto....,e "*...produce una scrittura privata redatta in data 29/01/1988,* lo stesso *dichiara, anche se nel medesimo atto non è stato riportato il terreno ove insiste il fabbricato in parola, di averlo acquistato con la predetta scrittura, adducendo che il mancato inserimento della part. 21 sia stata un mero errore.*Invece, nell'atto di notorietà, allegato alla domanda di sanatoria, l'interessato afferma solamente il possesso ultraventennale dell'immobile.
Ne consegue che la sanatoria viene concessa pur in assenza di un dovuto approfondimento circa l'effettiva titolarità del bene essendo stata prodotta al riguardo documentazione contraddittoria.

Le concessioni o autorizzazioni edilizie

E' stata posta attenzione su alcune pratiche di rilascio di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia e concessioni che, riguardando esponenti della cosca locale o comunque soggetti direttamente o indirettamente ad essi legati, nonché amministratori vicini alla locale consorteria mafiosa, ne rivelano la capacità di infiltrarsi in un ganglio essenziale della vita dell'ente locale, cioè quello del governo del territorio e dell'esercizio dell'attività edificatoria, piegando a proprio favore le procedure dettate in questa materia dal legislatore.
Al riguardo la Commissione ha peraltro riscontrato l'assenza di determinazioni concernenti l'applicazione di sanzioni pecuniarie per lavori di edilizia privata eseguiti in assenza e in difformità della concessione edilizia.

- *Analisi dell'Autorizzazione n. 33/2015 rilasciata a ...omissis...*

Il citato titolo è stata rilasciata a ...omissis... di Palazzo Adriano.
La figura di ...omissis....è stata tratteggiata, in particolare, nel contesto della vicenda relativa alle pressioni esercitate dalla locale consorteria mafiosa nei confronti degli Amministratori comunali finalizzate alla proroga dell'incarico a ...omissis.... In tale ambito, il nome di ...omissis... emerge più volte dalle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria *Grande Passo*.
In particolare, nell'ottobre del 2015 ...omissis... proprietario di una costruzione, sita nel Comune di Palazzo Adriano, richiedeva il rilascio di una autorizzazione edilizia per l'esecuzione "*di opere di manutenzione straordinaria (art. 20 della L.R. 27/12/1978, n. 71)*" da effettuarsi sulla costruzione di sua proprietà. Il relativo progetto prevedeva, tra l'altro, *l'apertura di un vano finestra assolutamente necessario per il ricambio naturale dell'aria..*".
Nel successivo mese di novembre l'Amministrazione comunale, tempestivamente, rilasciava la richiesta autorizzazione, che la Commissione ha accertato essere in violazione della vigente normativa urbanistica e specificatamente dell'art.11delle Norme di Attuazione al vigente P.R.G., e dell'art.67 del Regolamento Edilizio che non consentono la realizzazione di ulteriori aperture in fabbricati ricadenti nella zona in cui è ubicata la proprietà di ...omissis....
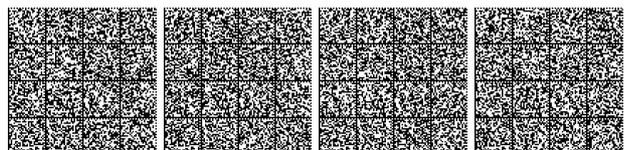
- ***Analisi dell'Autorizzazione rilasciata ai coniugi ...omissis e ...omissis...***

Nel Gennaio del 2012, i coniugi ...omissis..., in qualità di comproprietari di un fabbricato sito in Palazzo Adriano, richiedevano il rilascio di una autorizzazione edilizia per la realizzazione, nel suddetto fabbricato, di lavori di manutenzione straordinaria, allo scopo di adibirlo in parte ad esercizio commerciale e parte a civile abitazione.
Appare opportuno evidenziare, preliminarmente, che ...omissis..., comproprietario dell'immobile, è ...omissis... (in quanto ...omissis...) del capo mafia della locale cosca MASARACCHIA Pietro Paolo
Nel successivo mese di maggio l'Amministrazione comunale rilasciava l'Autorizzazione Edilizia e successivamente i coniugi ...omissis... comunicavano l'inizio dei lavori, benché, come riscontrato dalla Commissione ispettiva, sarebbe stata necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta del Genio Civile in relazione al prospettato cambio di destinazione d'uso dell'immobile, tuttavia successivamente emesso con prescrizioni di cui si sconosce l'effettiva osservanza, non avendo riscontrato la Commissione agli atti del fascicolo l'esito di controlli al riguardo.
Inoltre, anche in questo caso, l'intervento manutentivo prevedeva la realizzazione di aperture in dispregio della già cirtata vigente normativa urbanistica in relazione all'ubicazione dell'immobile.

- ***Analisi dell' Autorizzazione e della concessione edilizia a favore di ...omissis... e ...omissis...***

Come precedentemente detto ...omissis... è amministratore unico della ...omissis... "...omissis...." il cui amministratore di fatto risulta essere il padre ...omissis.... Sulla vicinanza di quest'ultimo alla *famiglia* LO BUE di Corleone si è già ampiamente riferito.
Nel dicembre 2012 ...omissis... - nella qualità di legale rappresentante della società "...omissis...." - chiedeva il rilascio dell'autorizzazione edilizia per gli interventi relativi a diversi immobili ai sensi dell' *art. 5 L.R. 15/05/1986, nr.26,* nell'ambito di un progetto di salvaguardia, valorizzazione e recupero di ecosistemi forestali e investimenti per incrementare la fruizione turistico – ricreativa.Successivamente, nel 2014 la sorella ...omissis..., in qualità di nuovo amministratore unico della sopra indicata società "...omissis....", richiedeva nuovamente concessione edilizia all'Ufficio Tecnico del Comune di Palazzo Adriano per la realizzazione, nei medesimi terreni di cui sopra, dei lavori già richiesti dal fratello nel 2012 e non realizzati.
La Commissione ha riscontrato varie anomalie ed irregolarità formali e procedurali nel rilascio di entrambi i titoli e, fra tutte l'assenza, in entrambi i casi, del preventivo parere dell'Ente Parco Monti Sicani nella cui area ricadono gli immobili interessati. In particolare, nel primo caso, il responsabile dell'...omissis... rilasciava autorizzazione edilizia all'esecuzione dei lavori richiesti da ...omissis..., precisando gli enti preposti al rilascio dei prescritti Nulla Osta in relazione ai vincolivigenti sull'area interessatae che "*...in considerazione dell'urgenza manifestata dal*
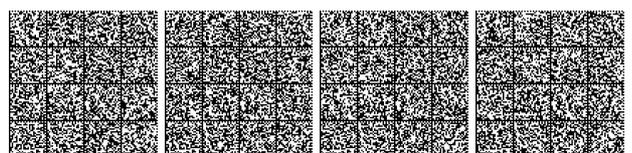
*proponente il progetto nell'istanza di autorizzazione, si specifica che la presente autorizzazioneriguarda solo ed esclusivamente la conformità dell'opera al P.R.G. vigente nel Comune di Palazzo Adriano, mentre, per quanto concerne i superiori pareri, si specifica che le opere non potranno iniziarsi se non dopo l'acquisizione degli stessi da parte degli enti preposti".*Nel secondo, in relazione al quale il figlio di ...omissis..., viene indicato quale direttore dei lavori, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale si limitava ad autorizzare i lavori così come richiesti senza neppure prescrivere la preventiva acquisizione del parere dell'Ente Parco Monti Sicani.Interpellato dalla Commissione, ...omossis... rappresentava che, a seguito di sentenze del TAR Sicilia del 2011, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente aveva annullato il precedente decreto di istituzione dell'Ente Parco Monte Sicani, provvedendo, altresì, con decreto del 2012, ad istituirlo nuovamente. Con successive sentenze del TAR Sicilia del 2013 veniva annullato anche quest'ultimo decreto assessoriale. In ragione di ciò, il ...omissis...non riteneva, a suo dire, acquisibile il relativo parere.

In merito, la Commissione ha verificato, da una attenta lettura delle citate sentenze TAR e dei decreti assessoriali, che alla data del rilascio dell'autorizzazione edilizia a ...omissis..., sussisteva l'obbligo di acquisire il parere dell'Ente Parco, atteso che lo stesso era regolarmente vigente, come peraltro emerge dallo stesso provvedimento autorizzativo del citato ...omissis.... Peraltro, nel 2014 l'Ente Parco Monti Sicani è stato definitivamente istituito e pertanto il relativo preventivo nulla osta sarebbe stato parimenti necessario anche per il rilascio dell'autorizzazione nei confronti di ...omissis....

La riscossione dei tributi

Il Comune di Palazzo Adriano riscuote direttamente i tributi locali ad eccezione della TARI che viene incassata attraverso la società "Riscossioni Sicilia s.p.a".

La Commissione ispettiva ha effettuato un'analisi al fine di verificare la correttezza della riscossione dei tributi, rilevando:

- incapacità strutturale di accertare in modo puntuale il *quantum* relativo alla contribuzione locale (si fa soprattutto riferimento alle modalità di gestione del servizio idrico e del sistema di calcolo ed incasso dei relativi canoni);
- scarsa incisività nel recupero, anche coatto, delle somme da evasione non versate dai contribuenti, con particolare riferimento alla tolleranza registrata nei confronti di quei soggetti considerati vicini alla locale consorteria mafiosa.

L'esame delle singole posizioni analizzate, ha hatto rilevare che, tra gli utenti morosi nel pagamento dei tributi, sono comparsi amministratori e loro familiari, dipendenti comunali nonché appartenenti alle locali consorterie mafiose.

E' stata soprattutto riscontrata la totale inerzia dell'Amministrazione nel riscuotere quanto dovuto da MASARACCHIA Pietro e da PARRINO Nicola che, sebbene entrambi risultino essere proprietari di immobili siti nel Comune di Palazzo Adriano, negli ultimi tre anni, non
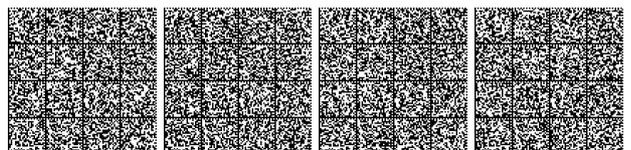
hanno versato la tassa sui rifiuti né hanno pagato il canone relativo all'erogazione idrica. Al riguardo il Comune, in entrambi i casi, si è limitato ad inviare solleciti di pagamento, risultati inevasi alla data della definizione dell'accesso.

SOGGETTI	IMU	TARSU/TARES/TARI	ACQUA
MASARACCHIA Pietro Paolo, nato a Palazzo Adriano il 15.03.1950	Non versata	Non versata	Non versata
PARRINO Nicola nato a Palazzo Adriano il 15.12.1953	Non dovuta	Non versata	Non versata per le annualità 2013 e 2015, in ritardo senza sanzioni per 2012 e 2014
D'UGO Franco nato a Palazzo Adriano il 27.11.1965	Non dovuta	Non versata saldo 2014 e 2015	Non versata 2015, in ritardo senza sanzioni per 2012, 2013 e 2014
D'UGO Pasqualino nato a Palazzo Adriano il 20.05.1961	Non dovuta	Non versata saldo 2014 e 2015	Non versata 2015
LO BOSCO Antonino nato a Palazzo Adriano il 01.10.1930 e deceduto a Palermo per cause naturali in data 03.02.2016	Regolarmente versata, tranne che per l'anno 2014	Regolarmente versata	Regolarmente versata

Il caso emblematico dei debiti per occupazione abusiva di locali comunali da parte di MASARACCHIA Pietro Paolo

Il Comune di Palazzo Adriano nel 2001 acquisisce al proprio patrimonio a titolo di donazione i beni immobili dell'ex Opera Pia "San Rocco". Nell'ambito dell'attività volta a perfezionare le conseguenti procedure viene accertatato che gli stessi risultavano occupati senza alcun titolo dai sig....omissis..., ...omissis... e MASARACCHIA Pietro Paolo.
Nel 2006, la Giunta Comunale propone di conferire incarico ad un legale esperto in materia, per intraprendere eventuali azioni legali nei confronti dei soggetti sopra indicati che, senza titolo, occupano i beni immobili di proprietà del comune, sino al loro rilascio.
Nel 2010 il Tribunale di Termini Imerese emana una sentenza che accoglie le domande avanzate nell'interesse del Comune, condannando il MASARACCHIA a risarcire la somma di € 5.141,97 oltre le spese legali.
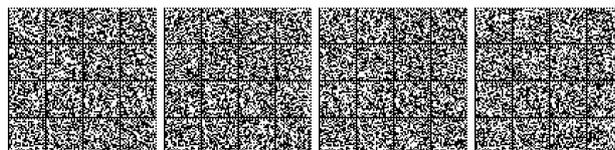
Viene successivamente accertato che mentre ...omissis... ed ...omissis... hanno già provveduto a lasciare gli immobili comunali ed a chiedere la rateizzazione del debito, MASARACCHIA Pietro Paolo non risulta aver in alcun modo ottemperato alle richieste, sicchè la Giunta comunale delibera per quest'ultimo di procedere ad una ulteriore azione legale, per addivenire al rilascio degli immobili detenuti nonché al recupero delle somme intimate.

Nel 2012 ...omissis... (*"in rappresentanza del comune"*) e il MASARACCHIA Pietro Paolo redigono apposito verbale in cui si attesta che i terreni in parola sono nella disponibilità dell'amministrazione comunale ed in pari data il MASARACCHIA Pietro Paolo scrive al Sindaco del Comune, dichiarando:

- di non aver mai detenuto i terreni di cui al succitato verbale e di essere, pertanto, ingiusto il procedimento nei suoi confronti;
- che dai predetti terreni non ha mai tratto alcun reddito;
- di non essere nelle condizioni economiche per pagare la somma dovuta.

Inoltre, richiede la possibilità di ridurre la somma dovuta ed una rateizzazione in almeno 10 anni.

La nota del Masaracchia viene, inoltrata dal segretario comunale al legale che aveva seguito il pregresso contenzioso il quale esprime il proprio parere in merito alle richieste avanzate dal Masaracchia, in particolare evidenziando che:

- costituirebbe una transazione illegittima l'accordo tra il Comune e il Masaracchia circa la riduzione della somma di euro 7.613,00, potendo rappresentare tale accordo una indebita rinuncia da pare della P.A. ad un credito certo ed esigibile;
- nulla osta alla rateizzazione dello stesso;
- il suo parere non vincola l'Amministrazione comunale la quale rimane libera di assumere gli atti amministrativi ritenuti appropriati a tutela degli interessi dell'ente.

A questo punto, ...omissis... formula una proposta di deliberazione alla Giunta comunale in cui lo stesso dichiara, tra l'altro, dopo aver esaminato specifica documentazione (documentazione fotografica, destinazione di zona ZTO verde agricolo, valutazione tecnico economica diretta), che i terreni di cui trattasi non hanno prodotto redditi significativi nel passato e non sono in condizione di produrne in futuro.

Inoltre, in relazione alle richieste del MASARACCHIA, da atto, nella propria proposta di deliberazione, del parere legale acquisito, riportando però per esteso solo la parte in cui vi si richiama la non vincolatività dello stesso.

Successivamente, il più volte citato ...omissis... redige un'altra proposta di deliberazione, con la quale, recependo il parere negativo espresso frattanto da...omissis...n.q di ...omissis..., propone unicamente la rateizzazione del debito del MASARACCHIA.

La Giunta Comunale di seguito deliberava:

- la non decurtabilità della somma dovuta dal MASARACCHIA;
- l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione della somma di euro 5.141,97;
- la non dilazionabilità delle spese legali che la parte soccombente avrebbe dovuto pagare in un'unica soluzione.
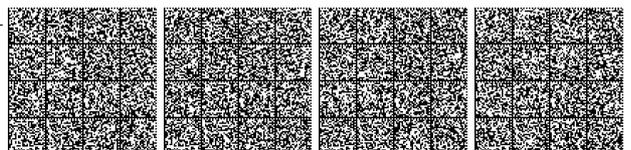
Da quella data, dicembre 2012, il Comune di Palazzo Adriano non assume alcuna iniziativa per incassare effettivamente le somme dovute dal boss MASARACCHIA, se non due mesi dopo il suo arresto, avvenuto nel settembre del 2014.
A fronte del sollecito avanzato dal Comune, il difensore del MASARACCHIA motiva il mancato pagamento con lo stato di detenzione.
L'ultimo atto reperito al riguardo dalla Commissione è una nota al rendiconto anno 2014, per il riaccertamento dei residui attivi del Comune, a firma di ...omissis..., in cui il debito di euro 7.239,94 del MASARACCHIA, risulta ancora insoluto e nella quale si precisa che "*il credito risulta di difficoltosa esigibilità. Si coglie l'occasione per chiedere all'Amministrazione Comunale apposito atto di indirizzo circa le soluzioni da adottare..*";
Con riguardo a tale emblematica vicenda, appare estremamente significativa la circostanza che la stessa abbia costituito oggetto di conversazione tra lo stesso MASARACCHIA e il capo mafia DI MARCO, il cui stralcioè stato desunto dall'ordinanza conclusiva della più volte citata operazione di polizia giudiziaria convenzionalmente denominata *Grande Passo* e che di seguito si riporta:
D: DI MARCO
M: MASARACCHIA
...omissis...
D: E allora, noi altri dobbiamo essere bravi ad ammaestrare a loro . << Io so come li devo ammaestrare, non ti spaventare! >> e so pure dove li devo fare chiamare (incomprensibile n.d.r.) *io, loro ed un altro, dopo di che prima che arrivano loro lui sà quello che gli deve dire. perché noi altri siamo pure in condizione* (incomprensibile n.d.r.) *a ...omissis... di fargli fare la valigia ed andarsene da dove viene, se ci può andare più. e basta.*
M: E allora senti qua, ...omissis..., c'è stato uno che mi ha detto dice vedi che la nota dell'ufficio tecnico ce l'ha in mano ...omissis..., vacci, e gli vai a dire come è finita? Sono arrivato là.
D:Quale è sta nota? quella del terreno (incomprensibile n.d.r.)
M: Del terreno
D: Eh!
M:Praticamente gli dovevo dare 7.600 euro al Comune
D: Perché?
*M: **Perché mi hanno condannato all'epoca per questa cosa**, sono passati due, tre anni , quattro anni e siamo arrivati alla fine di questa cosa. **E allora, l'ufficio tecnico ha fatto una relazione in cui si diceva che questi terreni io non li ho avuti mai, che reddito non ne danno*** **(incomprensibile n.d.r.).** ***E hanno mandato, una lettera al Sindaco, una al segretario, la segretaria, ed una a ...omissis....omissis...ha dato parere negativo, prendo e ci sono andato, lui mi dice io debbo seguire alla legge.** Nonostante c'ho quello che mi hanno mandato dall'ufficio tecnico. Praticamente lui non è stato d'accordo a non farmi pagare questi soldi. E questo è stato un quindici giorni prima delle elezioni. Uno che lavora in comune mi ha detto come "sale"* (eletto n.d.r.) *l'altro Sindaco*
D: LO CERCHI.
M: Come sale l'altro Sindaco, vediamo di trovare un'altra strada per non ti fare pagare
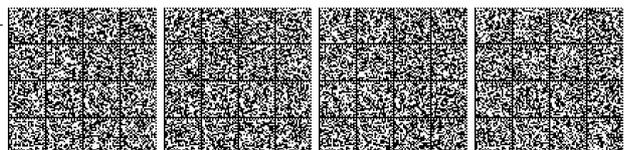
questi soldi, però il parere lo deve mettere sempre lui
D: (incomprensibile n.d.r.)
M: Io non lo so , e per ora è tutto fermo.
D: Pietrì ascoltami, vedi che io vengo dal morto, neanche ha due tre giorni. Le cose quando le raccontano c'è una certa maniera, quando le cose tu le noti oppure le sai è diverso.
…omissis…
D: *Fermati! fermati! siccome loro sa ... sapevano e sanno che il ...omissis... ha fatto quel discorso però* (incomprensibile n.d.r.) *sotto la porta per vedere quello che gli succede a ...omissis... e la palla al balzo, l'unico che la può prendere è sempre lui, il CARDELLINO, perché gli danno un incarico esterno, quindi siccome requisiti li ha perché è un laureato. Quindi può prendere la palla al balzo, siccome noi altri dobbiamo essere molto più furbi di loro, ma non perché, attenzione, non perché ...omissis... se lo merita, mi segui, non perché ...omissis... se lo merita, ma per dare determinate risposte a qualcuno. (incomprensibile n.d.r.). E allora ...omissis..., deve capire solo una cosa <<...omissis... per il momento non si tocca >> lui gli ha fatto di nuovo* (incomprensibile n.d.r.) *.Quando lui avrà la disposizione di poterlo fare, poi se ne parla. Quando a noi altri ...omissis... non ci serve più, e come vuoi fare fai. In questo minuto, noi altri non ci possiamo permettere il lusso di andare a perdere un sacco di soldi, perché? Perché ci sono i pali da andare a fare lì sotto, alla scuola, sono tremila ...3.000.000 di euro di lavoro se non sono di più, e quindi lui non si può permettere, in questo minuto, il lusso di* (incomprensibile n.d.r.) *te lo dico chiaro, è in condizione di queste cose di farle andare a finire*(incomprensibile n.d.r.)
M: Chi ?
D: ...omissis...!
M: E se ci capita un incidente e muore ? restiamo in mezzo alla strada?
D: Quella è un'altra cosa, quella si può giostrare (si accavallano le voci n.d.r.)*Pietrì*
M: E questo discorso mio come lo dobbiamo sistemare ?
D: Quale è questo discorso tuo?
M: Ma questo dei 7.600 euro
D: ***Per i 7.600 euro*** **(incomprensibile n.d.r.)** ***con ...omissis..., gli dici che è questa cosa? Che devo fare?, lui se la deve sbrigare la cosa, visto che loro aspettavano la nuova amministrazione, c'è questo discorso nel mezzo che devo fare? Che mi dici di fare? Cosa devo fare? Dove devo andare? Con chi mi devo rivolgere? Vediamo che cosa ti dice lui. Siccome io ho visto lui palle sotto non ne ha perché gli piace fare il "babbo"*** **(stupido n.d.r.),** ***ed io sono pentito di tutto quello che abbiamo fatto per lui***
…omissis…

Conclusioni
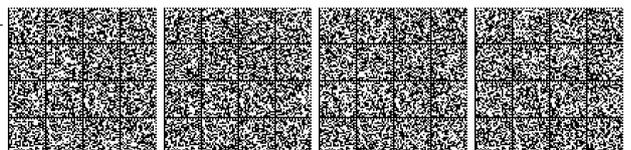
Le operazioni di polizia giudiziaria *Grande Passo, Grande Passo 2* e *Grande Passo 3* hanno dimostrato l'attualità di un sistema associativo mafioso che esercita, ancora attraverso i suoi capi storici, un forte controllo sui territori del mandamento mafioso di Corleone, di cui fa parte il Comune di Palazzo Adriano.
Sia dall'attività investigativa che da quella ispettiva della Commissione d'accesso, con particolare riguardo alle vicende correlate all'elezioni amministrative del maggio 2012 e alle pressioni esercitate per il condizionamento dell'attività dell'Ufficio Tecnico, in una con gli affidamenti di appalti e servizi, viziati da varie irregolarità, a soggetti vicini alla locale consorteria mafiosa, emergono elementi concreti, univoci e rilevanti sintomatici di un possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale di Palazzo Adriano da parte di *cosa nostra,* tali da indurre la scrivente alla redazione della presente relazione.

In data 10 c.m. la relazione ispettiva è stata illustrata nei suoi aspetti salienti in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Alla riunione erano presenti, il Sindaco del capoluogo della città metropolitana e in rappresentanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA, il Procuratore Aggiunto Dr. Vittorio TERESI nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Dr. Alfredo MORVILLO.
Nella circostanza, è stato unanimemente ritenuto adeguatamente comprovato il succitato possibile condizionamento.
Si trasmette pertanto la presente relazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 del D.l.gs 267/2000.

IL PREFETTO
(De Miro)

16A08139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Cappadocia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cappadocia (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da quattro consiglieri su sei assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Cristina Di Stefano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
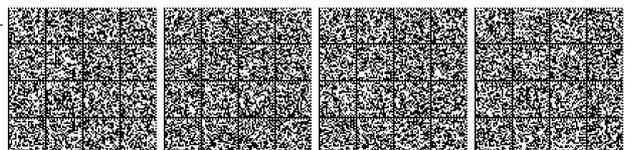
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 ottobre 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 ottobre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Cristina Di Stefano, in servizio presso la Prefettura di L'Aquila.

Roma, 25 ottobre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A08138

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 settembre 2016.

Soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. (Decreto n. 1799/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante: «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro e completata nella seduta del 19 luglio 2016 relative alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21 novembre 2013 di modifica del predetto decreto direttoriale 332/Ric. del 10 giugno 2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di euro 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Atteso che, ad oggi, le disponibilità residue del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2012 si quantificano in € 26.448.356,47 per il credito d'imposta - Aree depresse e per il contributo nella spesa in € 411.218,66 per le Aree depresse ed in € 70.885,75 per l'Area nazionale;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. Il predetto allegato è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. L'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 276.582,76 nella forma del credito d'imposta - Aree depresse - graverà sul Fondo agevolazione alla ricerca come citato in premessa.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, i riferimenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione dell'agevolazione nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta, sono subordinate alla verifica dello stato di vigenza della società beneficiaria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3952
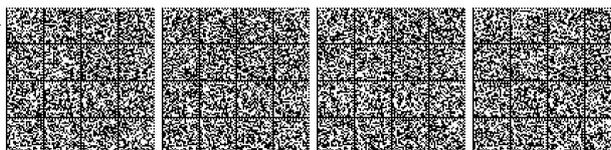
ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	17/09/2012 **133**	10:00:00.696 63734	Techno-Rail S.r.l. **B82I13000760001**	Contratto 1	06746431219 CASTELLAMMARE DI STABIA NA		**70.000,00**
PMI Depressa	17/09/2012 **152**	10:00:00.898 63602	Engineering Italy Solutions S.r.l. **B22I13000210001**	Contratto 1	03486150877 RENDE CS		**206.582,76**
					Totali (€)	**0,00**	**276.582,76**

16A08143

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 settembre 2016.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2014, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2014, n. 296;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 agosto 2015, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini affetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2015, n. 226;
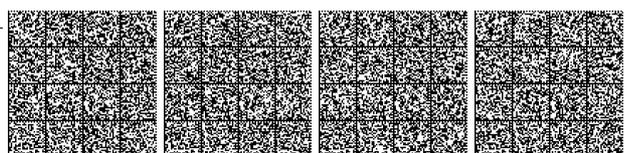
Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2016 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 5396 del 1° marzo 2016, riguardo agli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2016, in cui è individuata, ai fini della determinazione dell'indennizzo, la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 408,43.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 748,49.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perchè infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta aumentata a € 110,52 per i capi iscritti ed a € 82,39 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.

3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a 6 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2016.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2016

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3937

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2016

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di € 869 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina ……………	156,8	117,04	286,15	224,52
VITELLONE				
maschio…………………………	//	147,3	//	243,33
femmina ……………………	308,62	223,31	570,23	423,04
MANZO				
maschio ………………………..	//	159,6	//	234,51
femmina ………………………..	427,5	309,27	781,85	592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni …	473,81	371,50	869,00	673
Di età superiore a 8 anni ………..	439,87	349,66	811,13	641,40
TORO……………………………	136,41	//	224,81	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2016

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 408,43		Indennità spettante nella misura massima di € 748,49 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina ……………	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO)				
maschio…………………………	//	106,66	//	176,57
femmina ………………………	233,73	186,27	432,25	353,65
MANZO (BUFALO)				
maschio ………………………..	//	123,80	//	181,51
femmina ………………………..	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni …	408,43	340,06	748,49	614,12
Di età superiore a 8 anni ……….	304,55	249,98	561,98	459,21
TORO (BUFALO)……………	129,25	//	213,41	//

16A08161

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2016.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l'art. 29, comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Visto l'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, così come modificato dal decreto interministeriale n. 460 del 2 agosto 2007, che fissa in 150 giorni dal ricevimento del decreto di concessione da parte dei soggetti beneficiari di agevolazioni *ex lege* n. 488/92, i termini per la stipula del contratto di finanziamento tra il soggetto beneficiario e il soggetto agente;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non è stato stipulato il relativo contratto di finanziamento entro i termini stabiliti dal sopracitato art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 così come modificati dal decreto interministeriale n. 460 del 2 agosto 2007 o non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono pertanto le condizioni per la decadenza delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel succitato elenco;

Ritenuto, per motivi di economicità e celerità, di non procedere alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese assicurando, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la pubblicità del provvedimento medesimo mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014 (Reg. n. 1 - 860), con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2014, recante «individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

Visto il decreto 28 dicembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

Visto il decreto 12 gennaio 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Decadenza dalle agevolazioni

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono decadute dalle agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le imprese indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 10 novembre 2016

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

	PROG.	SERIE	DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO CONCESSO C/CAPITALE (€)	FINANZIAMENTO AGEVOLATO	SEMESTRI	PREAMM.	TASSO AGEV.	CUP
1	25665	14	TRANSPED SPA	02186250276	UNICREDIT SPA	N. 154192 DEL 19.03.07		0,00	1.749.215,00	0	0	0,5%	B71D07000040008
2	17623	14	DOMENICO SANFILIPPO EDITORE SPA	00431560879	INTESA SANPAOLO SPA	N. 153747 DEL 19.03.07		0,00	6.021.500,00	30	6	0,5%	B61E07000210005
3	10984	14	ITALCEMENTI SPA	00637110164	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 153285 DEL 19.03.07		0,00	3.512.574,00	30	8	0,5%	B57B07000120008
4	8767	14	OIKOTHEN SCARL	01363680891	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 153136 DEL 19.03.07		0,00	10.225.000,00	30	8	0,5%	B52E07000010005
5	28306	14	MONDIAL CAPSULE SRL	01380070902	INTESA SANPAOLO SPA	N. 154361 DEL 19.03.07		0,00	4.809.000,00	30	8	0,5%	B61E07000130005
6	38052	14	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI 1SPA (GIA' API HOLDING SPA)	09579001000	UBI BANCA SPA	N.154782 DEL 19.03.07	N. 159742 DEL 26.02.10	0,00	11.575.980,00	29	6	0,5%	B12F07000150005
7	38051	14	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI 1SPA (GIA' API HOLDING SPA)	09579001000	UBI BANCA SPA	N. 154781 DEL 19.03.07		0,00	4.874.893,00	30	6	0,5%	B62F07000160005
8	38053	14	SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI 1SPA (GIA' API HOLDING SPA)	09579001000	UBI BANCA SPA	N. 154783 DEL 19.03.07	N. 159743 DEL 26.02.10	0,00	11.072.880,00	29	6	0,5%	B12F07000180005
9	35063	14	SIDERLAZIO SRL	04735931000	MPS SPA	N. 154638 DEL 19.03.07		0,00	600.000,00	0	0	0,5%	B51E07000090005
10	15865	14	FINTES Srl	01507150488	MPS SPA	N. 153637 DEL 19.03.07		0,00	761.952,00	0	0	0,5%	B37B07000030008
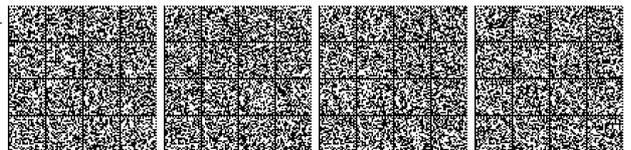
11	7707	14	TIBERINA LEGNAMI SPA IN LIQUIDAZIONE (GIA' STILE PAVIMENTI LEGNO SPA)	00320410541	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 153040 DEL 19.03.07		0,00	960.000,00	30	4	0,5%	B11E07000110005
12	10096	14	AXIM ITALIA SRL	07947800152	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 153209 DEL 19.03.07		0,00	1.600.000,00	30	4	0,5%	B11E07000010005
13	24766	14	MAIN SPA	02931370239	UBI BANCA SPA	N. 154136 DEL 19.03.07		0,00	1.781.000,00	20	6	0,5%	B71E07000240005
14	25116	14	CAFC SPA	00158530303	UNICREDIT SPA	N. 154160 DEL 19.03.07		0,00	99.864,00	30	0	0,5%	B51D07000040005
15	10338	14	SALERNO CONTAINER TERMINAL SPA	02622370654	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 153233 DEL 19.03.07		0,00	1.760.000,00	0	0	0,5%	B57J07000070005
16	14315	14	SALES SPA	01542280589	MPS SPA	N. 153514 DEL 19.03.07		0,00	816.000,00	24	4	0,5%	B32F07000020005
17	28378	14	SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - SO.G.AER SPA	01960070926	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 154370 DEL 19.03.07		0,00	3.673.800,00	30	8	0,5%	B21D07000020005
18	15062	14	U.E. SPA (GIA' DANECO RENEWABLES SPA)	05229680961	MPS SPA	N. 153578 DEL 19.03.07		0,00	3.884.400,00	0	0	0,5%	B26F07000090005
19	14314	14	SALES SPA	01542280589	MPS SPA	N. 153513 DEL 19.03.07		0,00	816.000,00	24	4	0,5%	B82F07000060005
20	23342	14	FAST SRL	02011461205	MPS SPA	N. 154053 DEL 19.03.07		0,00	481.074,00	30	6	0,5%	B82F07000090008
21	843	14	I.V.P.C. POWER 4 SRL	02451380642	UNICREDIT SPA	N. 152786 DEL 19.03.07		0,00	10.277.500,00	28	2	0,5%	B12F07000010005
22	846	14	MONTE RAITIELLO SRL	01531560769	GE CAPITAL INTERBANCA SPA	N. 152787 DEL 19.03.07		0,00	23.889.000,00	28	4	0,5%	B22F07000000005
23	1088	14	LA NOVARA CARMELO D.I.	LNVCML51P25 H914Y	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 154914 DEL 19.03.07		0,00	1.343.000,00	30	8	0,5%	B32J07000000005

24	5187	14	IMMOBILIARE CALA SINZIAS SPA (GIA'CAMPING GARDEN CALA SINZIAS SPA)	00444730923	BANCO POPOLARE	N. 154945 DEL 19.03.07		0,00	1.160.039,00	16	4	0,5%	B98G07000000005
25	36191	14	MAZZITELLI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL	05850700724	MPS SPA	N. 155628 DEL 19.03.07		0,00	1.300.000,00	20	3	0,5%	B92J07000250005
26	28275	14	RALMA DI PISANU MARIA E FIGLI SAS	02187230921	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 155511 DEL 19.03.07		0,00	225.703,00	30	0	0,5%	B31I07000050005
27	10411	14	AREA SRL IN LIQUIDAZIONE (GIA ARCAHOTELS SPA)	08032001003	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 155044 DEL 19.03.07		0,00	3.126.000,00	0	0	0,5%	B37F07000010005
28	10650	14	MARINA DI PORTOROTONDO SRL	00157040908	BANCO POPOLARE	N. 155052 DEL 19.03.07		0,00	4.625.000,00	30	8	0,5%	B78G07000030005
29	10701	14	COPEIM SRL	02013590548	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 155054 DEL 19.03.07		0,00	1.520.000,00	30	0	0,5%	B38G07000010005
30	26846	14	LANGHE COUNTRY RRESORT SRL	03075510044	BANCO POPOLARE	N. 155455 DEL 19.03.07		0,00	1.500.000,00	30	8	0,5%	B52J07000150005
31	15860	14	TERME DI SATURNIA SPA	11988870157	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 155202 DEL 19.03.07		0,00	1.161.600,00	26	6	0,5%	B81I07000050005
32	17258	14	SANTA CHIARA SRL	04702791213	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 155232 DEL 19.03.07		0,00	350.000,00	30	4	0,5%	B62J07000090005
33	15329	14	MASSERIA STRAMBONE DI INTINI GRAZIA D.I.	NTNGRZ80A47 C134X	MPS SPA	N. 15190 DEL 19.03.07		0,00	229.900,00	30	4	0,5%	B32J07000100005
34	9309	14	FINA IMMOBILIARE SRL	04562790636	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 155024 DEL 19.03.07		0,00	800.000,00	20	2	0,5%	B18G07000020005
35	16884	14	1914 TERME DI FURAPANE SRL	01356540557	MPS SPA	N. 155223 DEL 19.03.07	N. 157976 DEL 18.12.07	0,00	2.239.250,00	30	8	0,5%	B92J07000070005
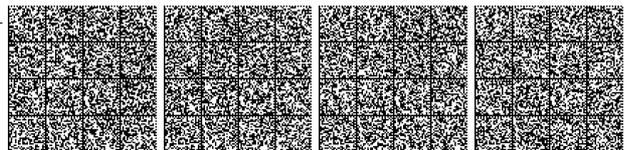
36	6031	14	DA SANTO DI RAITI SALVATORE & C. SNC	01361320383	PROMINVESTMENT SPA	N. 154969 DEL 19.03.07		0,00	161.463,00	30	4	0,5%	B71I07000000005
37	10412	14	GENOVESE NICOLO' D.I.	GNVNCL33D30 G273J	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 155045 DEL 19.03.07		0,00	1.209.000,00	30	4	0,5%	B71I07000060005
38	15563	14	HOTEL 2 MARI SRL	00714960523	MPS SPA	N. 155195 DEL 19.03.07		0,00	100.000,00	20	4	0,5%	B97F07000000005
39	10648	14	HOTEL SPORTING SRL	01034160919	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 155051 DEL 19.03.07		0,00	1.223.646,00	30	0	0,5%	B12J07000040005
40	10602	14	CANTIERI COMMERCIALI SRL (GIA' OLBIAMARE SRL)	01467870901	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 155050 DEL 19.03.07		0,00	2.379.396,00	30	4	0,5%	B72J07000050005
41	18482	14	IMMOBILIARE S. ANTONIO SRL	58380288	INTESA SANPAOLO SPA	N. 155256 DEL 19.03.07		0,00	1.341.912,00	30	8	0,5%	B92J07000080008
42	9653	14	EURONUT SPA	03176251217	GE CAPITAL INTERBANCA SPA	N. 153175 DEL 19.03.07		0,00	325.000,00	0	0	0,5%	B87B07000020008
43	17252	14	MENELAO SRL	04885021214	INTESA SANPAOLO SPA	N. 155903 DEL 19.03.07		0,00	250.000,00	30	6	0,5%	B32E07000080005
44	14556	14	S.S.C. SRL	08652300156	MPS SPA	N. 155856 DEL 19.03.07		0,00	690.000,00	30	8	0,5%	B32E07000040005
45	14558	14	S.S.C. SRL	08652300156	MPS SPA	N. 155858 DEL 19.03.07		0,00	330.000,00	30	8	0,5%	B32E07000050008
46	14553	14	S.S.C. SRL	08652300156	MPS SPA	N. 155853 DEL 19.03.07		0,00	1.050.000,00	30	8	0,5%	B22E07000060005
47	14554	14	S.S.C. SRL	08652300156	MPS SPA	N. 155854 DEL 19.03.07		0,00	870.000,00	30	8	0,5%	B62E07000090005
48	14555	14	S.S.C. SRL	08652300156	MPS SPA	N. 155855 DEL 19.03.07		0,00	525.000,00	30	8	0,5%	B32E07000030005
49	14557	14	S.S.C. SRL	08652300156	MPS SPA	N. 155857 DEL 19.03.07		0,00	565.000,00	30	8	0,5%	B82E07000090005
50	14559	14	S.S.C. SRL	08652300156	MPS SPA	N. 155859 DEL 19.03.07		0,00	500.000,00	30	8	0,5%	B82E07000100005
51	36867	14	SORGENTE GIOVANNI BATTISTA D.I.	SRGGNN64A1 2F839B	INTESA SANPAOLO SPA	N. 156123 DEL 19.03.07		0,00	225.000,00	30	6	0,5%	B77J07000070005

52	34961	14	STEAK HOUSE DI AVAGLIANO MARIA LUISA D.I.	VGLMLS63R67 A535C	MPS SPA	N. 156104 DEL 19.03.07		0,00	122.000,00	20	2	0,5%	B87J07000030005
53	10843	14	CHALET CIRO SRL	06902250635	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC SPA	N. 155804 DEL 19.03.07		0,00	200.000,00	16	2	0,5%	B67J07000040005
54	29601	14	GESCO S.C.A. (GIA' GESCO CONS. COOP.VO S.COOP.)	02522130406	BANCO POPOLARE	N. 156074 DEL 19.03.07		0,00	762.961,00	24	4	0,5%	B61D07000250005
55	29527	14	GESCO S.C.A. (GIA' GESCO CONS. COOP.VO S.COOP.)	02522130406	BANCO POPOLARE	N. 156071 DEL 19.03.07		0,00	893.000,00	24	4	0,5%	B41D07000070005
56	29170	14	ACENTRO SRL	00641340922	BNL SPA	N. 156065 DEL 19.03.07		0,00	1.123.380,00	30	6	0,5%	B21D07000170005
57	15116	14	HOLBEK ITALIANA SRL	02681520652	MPS SPA	N. 155873 DEL 19.03.07		0,00	256.000,00	30	2	0,5%	B22F07000110005
58	9654	14	QUIRINO SRL IN LIQUIDAZIONE	03869171219	GE CAPITAL INTERBANCA SPA	N. 155780 DEL 19.03.07		0,00	440.000,00	0	0	0,5%	B72E07000060005
59	25595	14	EUROSPIN PUGLIA SPA	03117590756	BANCO POPOLARE	N. 155986 DEL 19.03.07		0,00	117.000,00	0	0	0,5%	B42E07000100005
60	35958	14	LERICI SRL	04605750480	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 156112 DEL 19.03.07		0,00	390.000,00	14	2	0,5%	B22E07000110005
61	12912	14	PADA SRL	04667351219	EUROPROGETTI & FINANZA SPA	N. 155836 DEL 19.03.07		0,00	82.000,00	20	4	0,5%	B11D07000100005
62	27807	14	LIDL ITALIA SRL	02275030233	BANCO POPOLARE	N. 156035 DEL 19.03.07		0,00	84.160,00	0	0	0,5%	B22E07000100005
63	34967	14	PISAPIA - ELPI DI PISAPIA N & V SNC	04243860634	MPS SPA	N. 156105 DEL 19.03.07		0,00	80.000,00	20	2	0,5%	B67J07000100005
64	2880	14	CONBIPEL SPA	01310670052	UNICREDIT SPA	N. 155720 DEL 19.03.07		0,00	496.080,00	14	0	0,5%	B62E07000070005
65	28316	14	NUOVA PODDA LEGNAMI SRL	01832280927	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	N. 156060 DEL 19.03.07		0,00	299.000,00	24	4	0,5%	B21D07000150005
									141.913.122,00				

16A08162

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Sisma Regione Abruzzo: Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. (Delibera n. 50/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il capo X-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro nel 2020;

Visto inoltre il comma 437 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità 2015, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle Amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto l'art. 1, commi 432-437, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) che ha previsto la proroga o il rinnovo, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per gli anni 2016-2017 dei contratti del personale dei comuni del cratere assunto in base alla normativa emergenziale, nonché la proroga per un ulteriore triennio del termine di cui all'art. 67-*ter*, comma 3 del citato decreto-legge n. 83/2012 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Comuni di L'Aquila e di Fossa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla legge di Stabilità per il 2015 (n. 190/2014, tabella *E)*, nell'ambito della quota assegnata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascun anno, comprensivi degli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli USR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2014 che delega il Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della Città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Viste in particolare le proprie delibere n. 135/2012, come rimodulata dalla delibera n. 92/2013, n. 22/2015 e n. 113/2015, che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il punto 5 della predetta delibera n. 22/2015, il quale prevede che la Struttura di missione svolga un'analisi organizzativa complessiva dei fabbisogni di risorse umane delle amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella gestione delle attività di ricostruzione, per l'utilizzo, negli anni 2015-2020, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, anche attraverso il ricorso ad esperti esterni alla Struttura, al fine di garantire l'imparzia-

lità degli esiti di tale rilevazione, prevedendo altresì che i risultati di tale analisi organizzativa — volta a individuare il fabbisogno di risorse economiche, umane e strumentali delle amministrazioni interessate al processo di ricostruzione — siano comunicati per informativa al Comitato, che ne tiene conto ai fini delle successive assegnazioni;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 903 del 14 luglio 2016, come integrata dalla successiva nota n. 920 del 1° agosto 2016 concernente la proposta di assegnazione di risorse per il finanziamento di spese obbligatorie per la voce «indennizzo beni mobili danneggiati dal sisma», per un importo complessivo di 4.905.075,55 euro, e per il finanziamento dei servizi di natura tecnica ed assistenza qualificata, per un importo complessivo di 13.069.981,62 euro;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati della ricognizione effettuata dagli USR, che hanno rappresentato alla Struttura di Missione la necessità di ulteriori risorse finanziarie per la copertura delle spese relative alla voce «indennizzo beni mobili danneggiati dal sisma», tenuto conto dell'insufficienza dei fondi assegnati e trasferiti per tali finalità dalla delibera CIPE n. 135/2012, come rimodulata dalla delibera n. 92/2013, con una quantificazione pari a 4.905.075,55 euro, per l'anno 2016, in favore del Comune di L'Aquila;

Considerato che la sezione di proposta concernente l'assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, per un importo complessivo di 13.069.981,62 euro — di cui 545.347,86 euro per l'anno 2016 e 12.524.633,76 euro per l'anno 2017 — espone le risultanze dell'analisi organizzativa realizzata dalla Struttura di missione in attuazione del punto 5 della citata delibera n. 22/2015;

Considerato che, così come evidenziato nella richiamata proposta, alla luce della analisi organizzativa effettuata dalla Struttura di Missione — ai sensi del punto 5 della delibera CIPE n. 22/2015 — è emersa l'opportunità di confermare l'assetto di governance del processo di ricostruzione definito con il decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 e la numerosità delle unità di personale utilizzato dalle diverse Amministrazioni, come già evidenziato dalla ricognizione effettuata nel corso dell'anno 2015 e posto a base di calcolo dell'assegnazione di risorse per l'assistenza tecnica disposta con la precedente delibera CIPE n. 113/2015;

Considerato pertanto che la proposta, elaborata sulla base di tale ricognizione, ha lo scopo di assicurare con carattere di urgenza, per l'anno 2017, la continuità delle prestazioni professionali connesse al processo di ricostruzione e che eventuali ulteriori successive assegnazioni saranno deliberate da parte di questo Comitato sulla base degli esiti dell'analisi relativa ai fabbisogni di risorse umane e finanziarie necessarie alla ricostruzione;

Tenuto conto dell'esame della citata proposta svolta ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3939-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera, concernenti, in particolare, l'esclusione dall'ambito dell'assegnazione di cui alla presente delibera delle spese relative all'indennizzo dei beni mobili danneggiati dal sisma;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Alla luce degli esiti della ricognizione indicata in premessa, svolta dalla Struttura di missione, ai sensi del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 22/2015, in ordine al personale in uso nell'anno 2015 presso le amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella gestione delle attività di ricostruzione, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 13.069.981,62 euro per il finanziamento, nell'anno 2017, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per gli anni 2016 e 2017.

Tale assegnazione ha lo scopo di assicurare, in particolare, per l'anno 2017, la continuità delle prestazioni professionali connesse al processo di ricostruzione.

La complessiva assegnazione di 13.069.981,62 euro è ripartita come segue:

complessivi euro 11.978.229,91 per l'anno 2017, per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo alla corrispondente annualità, secondo la ripartizione adottata in applicazione della delibera CIPE n. 113/2015 a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Struttura di missione;

complessivi euro 578.755,86 per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, di cui 289.096,51 euro per l'anno 2016 e 289.659,35 euro per l'anno 2017, a valere sugli stanziamenti della legge n. 190/2014 relativi alle corrispondenti annualità;

complessivi euro 512.995,85 per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione degli altri comuni del cratere e fuori cratere, di cui 256.251,35 euro per l'anno 2016 e 256.744,50 euro per l'anno 2017, a valere sugli stanziamenti della legge n. 190/2014 relativi alla corrispondente annualità.

Assegnazioni a copertura del fabbisogno per competenza a valere sulle risorse della Legge di stabilità 2015, n. 190/2014				
Voce di costo	Fabbisogno da coprire 2016 – 2017	Competenza 2016	Competenza 2017	Totale
Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata	11.978.229,91		11.978.229,91	11.978.229,91
Spese connesse alla gestione e al funzionamento - USRA	578.755,86	289.096,51	289.659,35	578.755,86
Spese connesse alla gestione e al funzionamento - USRC	512.995,85	256.251,35	256.744,50	512.995,85
TOTALE	13.069.981,62	545.347,86	12.524.633,76	13.069.981,62

2. Monitoraggio dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti delibere di questo Comitato viene svolto dalle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, con periodicità semestrale in riferimento ai dati di utilizzo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti.

La Struttura di missione, anche sulla base degli esiti del monitoraggio e dei contenuti della relazione di cui ai punti precedenti, procede periodicamente all'aggiornamento e all'implementazione dell'analisi organizzativa di cui al punto 5 della delibera n. 22/2015 dandone informativa a questo Comitato, che ne tiene conto ai fini delle successive assegnazioni.

3. Trasferimento delle risorse.

Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2818

16A08165

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

DECRETO 14 novembre 2016.

Adozione del logo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e della tessera di riconoscimento del personale ispettivo.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il decreto legislativo n. 149/2015 recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l'art. 1, comma 2 del predetto decreto, secondo il quale «l'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge»;
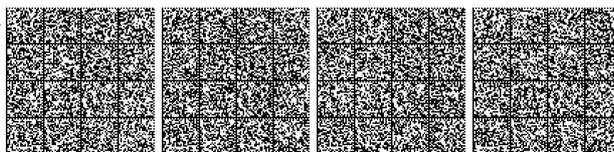
Visto altresì l'art. 7, comma 2, del predetto decreto, secondo il quale «al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'art. 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato;

Visto l'art. 25 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo il quale «in attesa della adozione del codice di comportamento dell'Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 gennaio 2014 recante il «codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro» ed in particolare l'art. 6 del citato codice, secondo il quale «il personale ispettivo deve qualificarsi al personale presente sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l'accesso non può avere luogo»;

Dispone:

Parte I

LOGO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Art. 1.

Istituzione del logo

È istituito il logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, d'ora in avanti denominato «il logo», raffigurato nel documento di identità visiva di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo.

Art. 2.

Modalità di utilizzo del logo

In relazione all'esercizio delle competenze affidate ai sensi del decreto legislativo n. 149/2015, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza su supporti cartacei ed elettronici il logo ai fini di identificazione distintiva e di riconoscimento.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'utilizzare il logo in relazione allo svolgimento dei compiti allo stesso riservati dalla legge ne cura, altresì, l'uso nell'ambito della comunicazione istituzionale.

Art. 3.

Utilizzo del logo su internet

L'uso del logo come link, così come ogni altra riproduzione del sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro in siti altrui, deve essere espressamente autorizzato, con esclusione dei casi in cui ad attivare il collegamento siano amministrazioni pubbliche.

Nella riproduzione del logo deve essere evitata ogni associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, che ha la responsabilità della gestione del sito, si riserva di modificarlo senza nessun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Art. 4.

Vigilanza sull'uso del logo

L'Ispettorato nazionale del lavoro intraprende le iniziative legali ritenute opportune per inibire, ove necessario, l'utilizzo e la riproduzione illegale del logo da parte di soggetti non abilitati e per l'eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.

Parte II

TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO

Art. 5.

Tessera di riconoscimento

Al personale che presta servizio ispettivo presso l'Ispettorato nazionale del lavoro è rilasciata una tessera di riconoscimento a stretta rendicontazione, conforme al fac-simile di cui all'allegato B, costituita da una carta plastica delle seguenti dimensioni: altezza 96 mm; larghezza 65 mm; spessore 6 mm, sulla quale sono riportati i seguenti elementi:

a) nella parte esterna:

la dicitura e il logo «Repubblica italiana»;

il logo e la dicitura «Ispettorato nazionale del lavoro»;

la dicitura «Tessera di riconoscimento»;

b) nella parte interna:

il numero progressivo della tessera;

la fotografia a colori del titolare;

i dati anagrafici del titolare (cognome e nome, luogo e data di nascita);

la data di rilascio;

la firma del dirigente di vertice della struttura che ha rilasciato la tessera;

QRcode per la tracciabilità del titolare;

la seguente dicitura «Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti (art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520)».

La carta presenta i seguenti elementi di sicurezza: plastica laminata a caldo con ologramma.

Art. 6.

Rilascio e restituzione della tessera

Al personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro è rilasciata la tessera di riconoscimento di cui al presente provvedimento, la quale deve essere restituita nei casi in cui il dipendente cessi dal servizio, venga distaccato o comandato presso altri enti pubblici o privati, nonché nei casi di collocamento in aspettativa previsti dal vigente CCNL del comparto ministeri.

Roma, 14 novembre 2016

Il Capo dell'Ispettorato: PENNESI

ALLEGATO *A*

MANUALE DI IMMAGINE

CORPORATE IDENTITY E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Lo scopo del presente documento è di aiutare gli utilizzatori a riprodurre correttamente il logo **ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO** contribuendo alla diffusione dei segni e dei colori esatti che costituiscono l'identità visiva ISTITUZIONALE e a mantenere inalterata la riconoscibilità del soggetto comunicante.

LOGO

Il logo ha uno stile istituzionale ed elegante.
Il logo è composto dall'acronimo INL, dal simbolo della Repubblica Italiana e dal logotipo descrittivo racchiuso in un ovale orizzontale.

COLORI DEL LOGO

Per rappresentare compiutamente il logo è necessario riferirsi ai colori elencati:
Tutte le applicazioni del logo in stampa devono avvicinarsi il più possibile al riferimento del colore Pantone®, utilizzando anche la sintesi sottrattiva a 4 colori

PANTONE 7462 C
CMYK 100 50 0 10
RGB 0 85 158

PANTONE 347 C
CMYK 100 0 100 0
RGB 0 153 59

PANTONE 485 C
CMYK 0 100 100 0
RGB 235 33 46
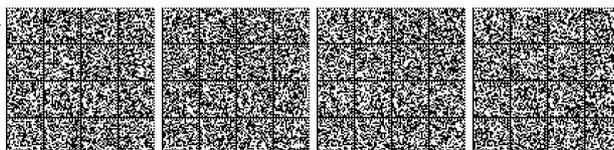
FONT

Il carattere istituzionale scelto per rappresentare in modo completo il logo è ITC Century Std BOLD

ITC Century Std BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!*+@

AREA DI RISPETTO

Per garantire la leggibilità del logo è necessario lasciare sempre un'area di rispetto attorno al logo stesso.
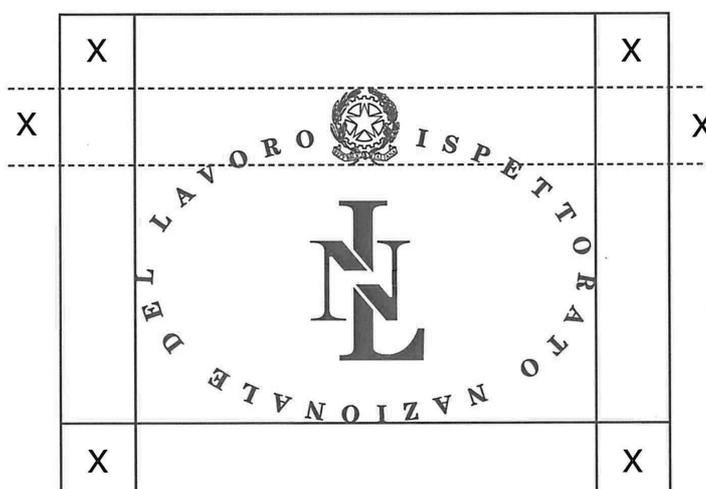
DIMENSIONI MINIME

Le dimensioni minime da rispettare per garantire la leggibilità della parte testuale del logo sono le seguenti:
5mm per la stampa

VARIAZIONI CROMATICHE

Sono previste alcune declinazioni del logo per adattarsi alle possibili ipotesi di utilizzo.
In caso di fondo colorato o scuro è preferibile l'utilizzo della versione negativo (con aree di rispetto). Le declinazioni previste sono le seguenti:

colori principali

bianco e nero

su fondo colorato

negativo

UTILIZZO IMPROPRIO DEL LOGO

Ogni altra modifica nell'aspetto del logo non prevista da questa guida è da considerarsi come errore.

X

X

X

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
INL

ALLEGATO *B*

16A08163

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aminoven».

Estratto determina AAM/PPA n. 1721/2016

È autorizzata la seguente variazione: introduzione di un nuovo ASMF per il principio attivo Taurina da parte del produttore già autorizzato Sekisui Medical. Nuovo ASMF: versione 1501, retest period ventiquattro mesi, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/0160/001-003/II/113.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A08075

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam».

Estratto determina AAM/PPA n. 1722/2016

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.d.2.c) B.II.d.2.d) Sostituzione del test dei pirogeni in vivo sul prodotto finito con il test delle endotossine (metodo cromogenico cinetico) e la conseguente armonizzazione del test delle endotossine per tutti i siti di Octapharma e per tutti i test di endotossine eseguiti sulla soluzione di prodotto (in-process control e final container).

Modifica della specifica del prodotto finito

da:

Pirogeni (Ph. Eur. (2.6.8)): Assenza di pirogeni

a:

Endotossine (Ph. Eur. (2.6.14)): < 0.5 IU/ml

Riconvalida della procedura di test per «Contenuto di IgG».

Introduzione del nuovo standard WHO 13/100 per il metodo di test «Factor XIa-like activity»,

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/0325/001/II/073/G.

Titolare A.I.C.: Octapharma Ltd.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A08076

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultrizor».

Estratto determina AAM/PPA n. 1726 del 19 ottobre 2016

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamenti di sicurezza in linea con l'originator crestor; aggiunta di una raccomandazione di farmacovigilanza riguardante l'interazione tra acido fusidico e statine. Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale «ULTRIZOR» , nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 043496013 - «10mg/10mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496025 - «10mg/10mg capsule rigide» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496037 - «10mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496049 - «10mg/10mg capsule rigide» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496052 - «10mg/10mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496064 - «10mg/10mg capsule rigide» 84 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496076 - «10mg/10mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496088 - «20mg/10mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496090 - «20mg/10mg capsule rigide» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496102 - «20mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496114 - «20mg/10mg capsule rigide» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496126 - «20mg/10mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496138 - «20mg/10mg capsule rigide» 84 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496140 - «20mg/10mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496153 - «40mg/10mg capsule rigide» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496165 - «40mg/10mg capsule rigide» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496177 - «40mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496189 - «40mg/10mg capsule rigide» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496191 - «40mg/10mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496203 - «40mg/10mg capsule rigide» 84 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;
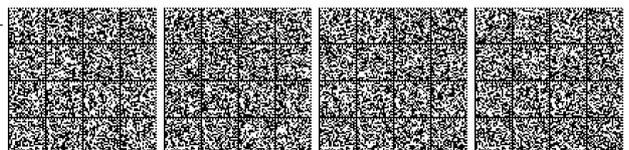
A.I.C. n. 043496215 - «40mg/10mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496227 - «10mg/10mg capsule rigide» 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496239 - «20mg/10mg capsule rigide» 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 043496241 - «40mg/10mg capsule rigide» 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

Procedure: NL/H/3007/001-003/II/003, NL/H/3007/001-003/II/008, NL/H/3007/001-003/IB/007

Titolare A.I.C.: Egis Pharmaceuticals PLC

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08077

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Primasol e Phoxilium».

Estratto determina AAM/PPA n. 1741 del 20 ottobre 2016

È autorizzato il seguente worksharing: B.II.e.1 a) 3. Modifica al confezionamento primario del prodotto finito, composizione qualitativa e quantitativa per medicinali sterili e prodotti medicinali biologici o immunologici, modifica della composizione del confezionamento (nuovo connettore e modifica della composizione di uno dei film material), relativamente alle specialità medicinali ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: NL/H/XXXX/WS/104.

Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A08078

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salonpas».

Estratto determina AAM/PPA n. 1846 del 9 novembre 2016

In riferimento alla determinazione AAM/PPA n. 1774 del 26 ottobre 2016, di autorizzazione della scissione per incorporazione dalla società Avantgarde S.p.A., alla società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 260 del 7 novembre 2016, con efficacia dalla data 8 novembre 2016, è autorizzata la proroga, per un periodo di 85 (ottantacinque) giorni, fino al 31 gennaio 2017, del termine per l'adozione delle modifiche ai fogli illustrativi ed alle etichette della seguente confezione di medicinale e dei lotti indicati.

Medicinale: SALONPAS.

Confezioni:

«cerotti medicati» 10 cerotti piccoli - A.I.C. n. 022511190;

lotti: SB02T - SB04T;

«cerotti medicati» 2 cerotti larghi - A.I.C. n. 022511202;

lotti: SA14T - SA22T.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. (codice fiscale n. 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A08140

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico L.F.M.».

Estratto determina AAM/PPA n 1845 del 9 novembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boots Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale n. 02077880991) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova (GE).

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.

Confezione: «500 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 030175020

alla società: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. (codice fiscale n. 01192310124) con sede legale e domicilio fiscale in via Monterosso n. 273 - 21042 Caronno Pertusella - Varese (VA).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08141

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Seran Farma».

Estratto determina AAM/PPA n. 1844 del 9 novembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Seran Farma S.r.l. (codice fiscale n. 06770250964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7, 20144 Milano.

Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SERAN FARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 043600016 - «40 mg/12,5 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043600028 - «80 mg/12,5 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043600030 - «80 mg/25 mg compressa» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

alla società:

Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale n. 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7, 20144 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08142

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1025
Yen	115,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,024
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,90173
Fiorino ungherese	307,73
Zloty polacco	4,3085
Nuovo leu romeno	4,5055
Corona svedese	9,88
Franco svizzero	1,0823
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0213
Kuna croata	7,508
Rublo russo	69,3698
Lira turca	3,4195
Dollaro australiano	1,4341
Real brasiliano	3,5239
Dollaro canadese	1,473
Yuan cinese	7,4631
Dollaro di Hong Kong	8,5504
Rupia indonesiana	14385,42
Shekel israeliano	4,2134
Rupia indiana	73,5425
Won sudcoreano	1258,44
Peso messicano	20,818
Ringgit malese	4,6006
Dollaro neozelandese	1,5342
Peso filippino	53,228
Dollaro di Singapore	1,5308
Baht tailandese	38,61
Rand sudafricano	14,879

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08157
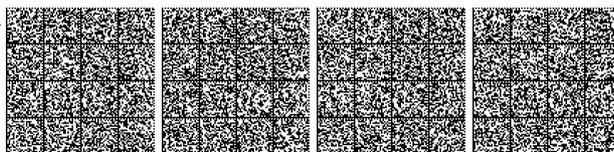
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1095
Yen	114,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4395
Lira Sterlina	0,90063
Fiorino ungherese	308,06
Zloty polacco	4,3255
Nuovo leu romeno	4,5028
Corona svedese	9,891
Franco svizzero	1,0787
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0735
Kuna croata	7,513
Rublo russo	70,3983
Lira turca	3,458
Dollaro australiano	1,4479
Real brasiliano	3,5967
Dollaro canadese	1,484
Yuan cinese	7,4983
Dollaro di Hong Kong	8,604
Rupia indonesiana	14480,74
Shekel israeliano	4,2334
Rupia indiana	73,971
Won sudcoreano	1268,46
Peso messicano	21,495
Ringgit malese	4,6366
Dollaro neozelandese	1,5232
Peso filippino	53,639
Dollaro di Singapore	1,536
Baht tailandese	38,783
Rand sudafricano	14,8423

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08158

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1064
Yen	114,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,88658
Fiorino ungherese	307,88
Zloty polacco	4,3186
Nuovo leu romeno	4,4988
Corona svedese	9,9068
Franco svizzero	1,0787
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0575
Kuna croata	7,514
Rublo russo	70,5482
Lira turca	3,4431
Dollaro australiano	1,4434
Real brasiliano	3,572
Dollaro canadese	1,4814
Yuan cinese	7,4832
Dollaro di Hong Kong	8,581
Rupia indonesiana	14458,44
Shekel israeliano	4,2207
Rupia indiana	73,846
Won sudcoreano	1266,04
Peso messicano	21,3426
Ringgit malese	4,6331
Dollaro neozelandese	1,5134
Peso filippino	53,556
Dollaro di Singapore	1,5332
Baht tailandese	38,691
Rand sudafricano	14,8945

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08159

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1093
Yen	114,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,88808
Fiorino ungherese	306,13
Zloty polacco	4,3188
Nuovo leu romeno	4,4995
Corona svedese	9,963
Franco svizzero	1,0774
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1098
Kuna croata	7,5135
Rublo russo	71,0672
Lira turca	3,493
Dollaro australiano	1,4438
Real brasiliano	3,5996
Dollaro canadese	1,4901
Yuan cinese	7,4955
Dollaro di Hong Kong	8,6034
Rupia indonesiana	14519,46
Shekel israeliano	4,2197
Rupia indiana	74,0395
Won sudcoreano	1269,41
Peso messicano	21,2285
Ringgit malese	4,6661
Dollaro neozelandese	1,5169
Peso filippino	53,837
Dollaro di Singapore	1,5357
Baht tailandese	38,803
Rand sudafricano	15,0121

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08160

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Feligen CRP»

Estratto del provvedimento n. 710 del 21 ottobre 2016

Medicinale veterinario FELIGEN CRP.

Confezioni:

scatola da 10 dosi - A.I.C. n. 101838011;

scatola da 1 dose - A.I.C. n. 101838023;

scatola da 30 dosi - A.I.C. n. 101838035;

scatola da 1 dose + siringa - A.I.C. n. 101838047;

scatola da 50 dosi - A.I.C. n. 101838050.

Titolare dell'A.I.C.: Virbac Francia, 1ère avenue - 2065 m - L.I.D., 06516 - Carros (France).

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: DE/V/natWS/II/2016/111.

Si autorizzano le modifiche ai punti 4.4 e 4.9 dell'RCP del prodotto immunologico in oggetto, al fine di includere la raccomandazione di praticare una terza iniezione, in caso di presenza di anticorpi di origine materna, a partire dalla quindicesima settimana di età.

Per effetto delle suddette variazioni si modificano i punti 4.4, 4.9 e 10 dell'RCP allegato come di seguito indicato:

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Anticorpi di origine materna, in particolare quelli contro il virus della panleucopenia felina, possono influenzare negativamente la risposta immunitaria alla vaccinazione.

4.9 Dosi da somministrare e via di somministrazione

Il flacone di FELIGEN CRP deve essere ricostituito con l'intero contenuto del flacone di acqua per preparazione iniettabile. Si deve somministrare l'intero contenuto del flacone ricostituito.

Prima vaccinazione

gattini a partire da 8-9 settimane di età:

una dose per via sottocutanea di FELIGEN CRP seguita da un'altra dopo 3-4 settimane, ma mai prima delle 12 settimane di età.

gattini di più di 9 settimane di età:

una dose di FELIGEN CRP seguita da un'altra dopo 3-4 settimane.

Anticorpi di origine materna possono influenzare negativamente la risposta immunitaria alla vaccinazione. In questi casi, quando ci si attende la presenza di anticorpi materni, può essere opportuno praticare una terza iniezione dalle 15 settimane di età.

Le suddette modifiche dovranno essere riportate ai punti corrispondenti del foglietto illustrativo e delle etichette.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08119

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ergogen complex»

Estratto del provvedimento n. 718 del 25 ottobre 2016

Medicinale veterinario: ERGOGEN COMPLEX.

Confezioni:

flacone da 500 ml in vetro - A.I.C. n. 100006016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100006028;.

flacone da 500 ml in plastica - A.I.C. n. 100006030.

Titolare dell'A.I.C.: IZO S.r.l., via San Zeno n. 99/A, Brescia.

Oggetto del provvedimento:

aggiornamento punto 2 e 10 del RCP.

Si autorizzano, inoltre, le modifiche ai punti 2 e 10 dell'RCP, come di seguito riportato:

2. Composizione qualitativa e quantitativa

100 ml di soluzione contengono:
Principi attivi:
L-Istidina mg 100
(equivalente a Histidine hydrochloride monohydrate mg 136)
L-Arginina mg 400
(equivalente a Arginine hydrochloride mg 484)
L-Isoleucina mg 160
L-Leucina mg 220
L-Lisina mg 200
(equivalente a Lysine hydrichloride mg 250)
L-Metionina mg 210
L-Fenilalanina mg 220
L-Treonina g 100
L-Valina mg 150
Carnitina mg 200
Na (come acetato) (E262) mg 276
K (come acetato) (E261) mg 507
Mg (come acetato) mg 30
Vitamina B1 mg 15
Nicotinamide (vit. B3) mg 25
Vitamina B12 mg 3
Sorbitolo (E420) g 10
Eccepienti:
Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
10. Data di revisione del testo
ottobre 2016
Le suddette modifiche dovranno essere riportate ai punti corrispondenti del foglietto illustrativo e delle etichette.
I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.
Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08120

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Canigen DHPPi , liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani»

Decreto n. 166 del 24 ottobre 2016

Procedura decentrata n. FR/V/0297/001/DC.
Medicinale veterinario ad azione immunologica CANIGEN DHPPi, liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani.
Titolare A.I.C.:
la società Virbac 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Francia;
Produttore responsabile rilascio lotti:
lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Virbac 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Francia;
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
scatola da 1 flacone di liofilizzato ed 1 flacone di solvente - A.I.C. n. 104939018;
scatola da 5 flaconi di liofilizzato e 5 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104939020;
scatola da 10 flaconi di liofilizzato e 10 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104939032;
scatola da 25 flaconi di liofilizzato e 25 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104939044;
scatola da 50 flaconi di liofilizzato e 50 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104939057;
scatola da 100 flaconi di liofilizzato e 100 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104939069.
Composizione:
ogni dose da 1 ml contiene:
Liofilizzato:
Principio attivo:

Virus attenuato del Cimurro (CDV) - ceppo Lederle	$10^{3.0}$ - $10^{4.9}$ DICC $_{50*}$
Adenovirus tipo 2 attenuato (CAV-2) - ceppo Manhattan	$10^{4.0}$ - $10^{6.0}$ DICC $_{50*}$
Parvovirus (CPV) - ceppo CPV780916	$10^{5.0}$ - $10^{6.8}$ DICC $_{50*}$
Virus della Parainfluenza del cane (CPiV) – ceppo Manhattan	$10^{5.0}$ - $10^{6.9}$ DICC $_{50*}$

*dose infettante 50% della coltura cellulare
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;
Solvente
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;
Specie di destinazione:
Cani;
Indicazioni terapeutiche:
Per l'immunizzazione attiva di cani da 8 settimane di età:
per la prevenzione della mortalità e sintomatologia clinica causata dal virus del Cimurro;
per la prevenzione della mortalità e sintomatologia clinica causata dall'Adenovirus tipo 1;
per la prevenzione della mortalità e sintomatologia clinica e riduzione della escrezione virale causata dal parvovirus del cane in studi di challenge effettuati con il ceppo CPV-2b;
per la prevenzione della sintomatologia clinica e riduzione della escrezione virale causata dal parvovirus del cane in studi di challenge effettuati con il ceppo CPV-2c;
riduzione della sintomatologia respiratoria e della escrezione virale causata dal virus della parainfluenza del cane e dall'adenovirus tipo 2 del cane.
Inizio dell'immunità:
L'inizio della immunità è stato dimostrato:
dalla 3 settimana dopo la vaccinazione di base per CDV, CAV2 e CPV;
dalla 4 settimana dopo la vaccinazione di base per CPiV e CAV-1.
Durata dell'immunità
La durata dell'immunità è di un anno dopo la vaccinazione di base per tutti i componenti. Per CPV e CAV-1, la durata dell'immunità è stata dimostrata dai dati sierologici. Per CPV, è stato dimostrato che un anno dopo la vaccinazione con CPV-2 e CPV-2c gli anticorpi sono ancora presenti. Nella durata degli studi di immunità non vi era alcuna differenza significativa tra i cani vaccinati e di controllo nella escrezione virale per CPiV o CAV-2.
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;
dopo ricostituzione: utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione;
Tempi di attesa:
non pertinente;
Regime di dispensazione:
da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto:
efficacia immediata.

16A08121

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Sulcis - Iglesiente - Guspinese"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 15 novembre 2016).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3, seconda colonna, nell'Avvertenza, la dicitura del link deve intendersi sostituita da: «http://www.bonifiche.minambiente.it/decreti_perimetrazione_2016_24.html».

16A08200

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-272) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.